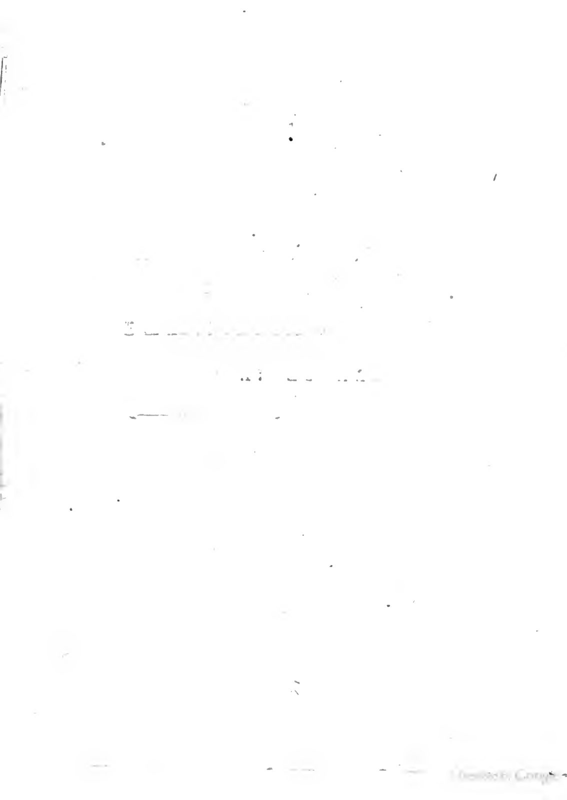
LEGGI DI TOSCANA

RIGUARDANTI

AFFARI CRIMINALI

CLASSE VI.



I. 1514.

LEGGE

Sopra le Tregue, & Pace.

Del dì quattordici Ottobre MDXIV.

COnoscendo e Magnifici, & Eccelsi Signori, & gli altri Spettabili Cittadini della presente Balìa, quanto sia pubblico interesse, & universale utilità, che le Paci, e Tregue, & obbligationi di non offendere inviolabilmente s'osservino, & quanto sia, giusto, che chi non erra non habbia ad essere per qualche indebito rispetto dannificato, & che chi veramente errassi debba essere con effetto debitamente punito, & inteso come poi che la cognitione di tali casi per la Legge sotto dì 21. del mese di Giugno 1513. nella presente Balìa fatta, & ottenuta fu deferita ai Giudici della Ruota, la moltitudine delle spese in simil cause necessarie, l' impotentia, & disagio delle parti, l' infinite cavillationi dei difensori hanno al tutto preclusa la via alla Giustitia, & per esperienza, maestra di tutte le cose, s' è veduto che gli offesi per tal conto infino a quì, chi per impotentia, & chi per qualcuna delle cause predette più presto hanno eletto di sopportare la loro ingiuria, & danno, che entrare in simili litigj senza alcuna speranza di Giustizia, giudicano essere bene, & necessario di provvedere a tali, & tanti disordini, & ridurre la cognizione di detti casi al modo, & ordine antico, lunghissimo tempo osservato, & massime avendo avuto di ciò particolare ricordo dagli Spettabili Otto di Guardia, & Balìa della Città di Fiorenza, & per tanto provveddono, & ordinorono.

1. Che per virtù della presente Provvisione il modo, ordine, & forma per la Legge predetta introdotta, ordinata, & fatta circa al notificare, procedere, conoscere, referire, consigliare & giudicare le Paci, o Tregue esser rotte, & le pene conventionali esser commesse, & potersi risquotere, o nò, s' intenda essere, & sia totalmente cassa, & annullata, & per l' avvenire non s' attenda, nè si osservi più in alcun modo, ma che gli Spettabili Otto di Guardia, & Balìa della Città di Fiorenza in tutta, & per tutta la Iurisdizione del Comune di Fiorenza, & tutti e Capitani, Vicarj, & Potestà di detta Iurisdizione Fiorentina, intendendo però solamente di quei Potestà le Potesterie de' quali non sono comprese sotto alcuno Vicariato, & di quelli Vicarj, che hanno di salario lire 500. o più in sei mesi, & ciascuno de' predetti nella sua iurisdizione, s' intendino avere, & abbino per l' avvenire, & così per da hora per la presente, si da, & concede loro piena autorità, iurisdizione, & arbitrio di poter conoscere, procedere, giudicare, & esequire in tutte, & per tutte, & cia-



1514 ciascuna causa, & controversia di dette Paci, & Tregue, & obbligationi di non offendere che fussino, o si dicessino essere rotte, o non osservate in modo alcuno; Delle quali detto Uficio degli Otto, o detti Iusdicenti haranno al loro Uficio, porte per l' avvenire alcuna querela, petitione, notificatione, o notizia per modo alcuno secreta, o palese; i quali nella cognizione, & processo, giudizio, determinazione, & esecuzione di quelle possino, & debbino servare in effetto il modo, & ordine infrascritto cioè:

2. Che qualunque vorrà proporre alcuna querela dinanzi ad alcuno di detti Ufici, Rettori, o Ufiziali di alcuna Tregua, o Pace rotta, o qualunque altra promissione di non offendere, sia tenuto, & debba dare tal sua querela, o dimanda in scriptis, & immediate data la querela, o dimanda, s' intenda essere, & sia senza altra citazione accettata tal querela, o dimanda, & induca la prevenzione senza citazione, o altro atto. Et dipoi si debbi far citare le parti attenenti a tal causa, & i loro mallevadori, o promessori se vi fussino a contradire, & fare ogni loro difesa, & dipoi fatto almeno due altre citazioni, delle quali l' ultima sia perentoria a udire sentenzia, sieno tenuti, & debbino detto Uficio, & detti Iusdicenti sentenziare, & giudicare diffinitivamente in detta causa infra quaranta giorni dal dì di detta prima citazione prossime, & immediate sequenti.

3. Et se una medesima causa fussi accettata dal detto Uficio degli Otto, & da qualcuno altro di detti Iusdicenti habbi luogo fra loro la preventione, & se fussi accettata in un medesimo giorno preceda l' Uficio degli Otto per la sua dignità.

4. Et se detto Uficio, o alcuno di detti Iusdicenti non giudicassi in alcuna di dette cause perchè la instanzia di quella passassi a loro successori, sieno tenuti, & debbino tali successori, o successore seguire detta causa, & quella diffinitivamente giudicare nel tempo dell' instanzia di detta causa, quando di detta instanzia ne restassino almeno giorni 30., ma non ve ne restando tanti s' intendino essere, & sieno ipso iure restati giorni trenta, & tanti in tal caso s' intendino essere, & sieno ipso iure concessi a detti successori, o successore alla espeditione di tal causa.

5. Possino nondimeno, & debbino detto Uficio, & detti Jusdicenti pe' casi sopradetti, & non ostante le cose predette gravare, & fare gravare personalmente, & in beni qualunque obbligato alle pene di dette Paci, Tregue, o promesse, tanto principali, quanto mallevadori ogni volta, che haranno accettata, o secondo le cose di sopra disposte s' intenderà essere accettata la querela, petizione, notificazione, o notizia etiamdio che non fussi altrimenti cominciato processo alcuno.

6. Ma se alcuno di tali così gravati personalmente, o in beni per l' Uficio di detti Otto, o d' altro Iusdicente, volessi sodare, & sodassi per la pena della sua obbligazione, quando dipoi fussi chiarita essere commessa, & tal sodamento fussi approvato per l' Uficio degli Otto, secondo gli ordini, tali persone, & beni così gravati

ti si possino, & debbino per ciascuno relassare, & licenziare massime a fine che ciascuno possi fare ogni sua difesa fuori di prigione, & non si habbi a consumare nelle spese delle cose gravate.

7 Sieno tenuti, & debbino detti Otto, & qualunque di detti Jusdicenti di tutti e beni che loro per tal cagione faranno gravare farne fare ad uno de loro Notai diligente inventario, & detti Iusdicenti debbino mandare copia di tale inventario scritta, o soscritta di mano di detto Notaio infra tre giorni prossimi futuri dal dì farà suto fatto detto inventario all' Uficio di detti Otto, & detti Otto l' habbino a fare registrare in un libro, che particolarmente si facci, & ordini per tali inventarj.

8. Se alcuno dalla sentenza di qualunque di detti Iusdicenti si terrà gravato possi, & a lui sia lecito ricorrere, & havere ricorso al detto Uficio degli Otto, & detti Otto sieno tenuti accettare detto ricorso, purchè tal ricorso per scrittura sia fatto, & presentato a detto Uficio in fra dieci dì dal dì di tal data sentenzia prossimi futuri, & non altrimenti. Et detti Otto, & il loro Uficio sieno tenuti, & debbino infra tre dì dal dì di tal chiesto ricorso prossimi futuri fare citare la parte avversa, che infra quel tempo parrà loro conveniente debbi comparire a contraddire a tal ricorso, & mostrare le sue ragioni, & successivamente poi procedere in detta causa secondo il consueto di detto Uficio, & tutto bene esaminato, & inteso diffinitivamente sentenziare infra giorni trenta continui dal dì della prima citazione prossimi futuri, & quando detta instanzia di giorni trenta passassi a loro successori, & non vi 1514. restassino giorni venti interi s' intendino sempre essere, e sieno ipso iure reservati, & concessi a detti loro successori giorni dieci alla espedizione di tal causa, come etiam di sopra in simil caso si dispone.

9. Ogni giudizio, & sentenzia che si darà per l' Uficio di detti Otto, secondo l' ordine, & forma predetta in ciascuna causa, tanto principale, quanto di ricorso sia ferma, & rata, & inviolabilmente si osservi, & a essecutione si mandi, & da quella non si possa, nè debba appellare, nè dire, nè opporre di nullità, nè ricorrere in alcuno modo, ma tutto precisamente per ciascuno etiandio per detto Uficio, & loro pe' tempi successori si debbi attendere, & osservare, & mettere ad essecuzione, & effetto, & con ogni opportuno rimedio immediate data detta sentenza.

10. Et ciascuno di detti Iusdicenti, che riscuoterà in tutto, o in parte alcuna pena, che si giudicassi come di sopra essere commessa, o di contanti, o di ritratto di robe de' delinquenti, o loro mallevadori, o altrimenti obbligati, sia tenuto, & debba infra dieci dì dal dì che harà riscosso, o fatto tal ritratto rimettere in tutto, & interamente all' Uficio degli Otto, & detti Otto sieno tenuti, & debbino immediate fare mettere tutto a entrata del loro Uficio pel Provveditore loro, & di fatto stanziare, & far pagare pel detto loro Provveditore, & al loro Uficio, & a quel Rettore per il modo che harà riscosso, o tal ritratto fatto, & alla parte offesa la sua porzione a lire, & soldo, secondo la forma, & distribuzione inserta nello instrumento della

Pa-

BANDO

Dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Duca di Firenze, & delli suoi Magnifici Consiglieri sopra la Bestemmia e Sodomia

Pubblicato a dì 8. di Luglio MDXLII.

L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca, e li Suoi Magnifici Consiglieri invigilando sempre circa la cura, reggimento, e buon Governo della sua Città, e Dominio a benefizio, comodo, e salute universale, fanno per pubblico Bando notificare, come per loro Signorìe si sono ordinate le infrascritte due Leggi da osservarsi in perpetuo, di questo tenore, e continenzia cioè,

Legge sopra la Bestemmia.

1. Considerato la Eccellenza dell' Illustrissimo Signor Duca, e li suoi Magnifici Consiglieri esser molto necessario a ciascheduno Stato, oltre qualunque altra opportuna provvisione ordinar per le sue Città, e Dominio, che li vitj al tutto si spenghino, quelli massime che sogliono provocare a ira il Sommo, & Onnipotente Dio; e conoscendo, che la bestemmia è peccato, che più offende Sua Maestà, che li altri, dal quale procedono nel mondo turbolenzie, & inopinati flagelli: e volendo al tutto stirpare, parendo modo congruo l'accrescere la pena a tali delinquenti da poi le persone non si son corrette in virtù delle Leggi insino a quì fatte, le quali imponevano piccola pena, ma più tosto dimenticate del giuditio divino con lo andare perseverando nel vizio; Però col parere di più savj, e prudenti Cittadini hanno nel infrascritta modo provveduto:

2. Che non sia alcuno nella Città, e Dominio di Sua Eccellenza che ardisca, o presuma bestemmiare il Santissimo Nome dello Onnipotente Dio, e della Sua illibata Genitrice Maria sempre Vergine Gloriosissima, o d' alcuno de' suoi Santi, e chi contrafarà cada nell' infrascritte pene, come di sotto apposte, e dichiarate.

3. Sia condennato qualunque così maschio, come femmina, per la prima volta che bestemmierà in lire dugento, & in perforazione della lingua: E se sarà abile alli Offizj sia privato di quelli di qualunque sorte e fussino per sei mesi allor prossimi futuri dal dì della data sentenza.

4. E se poi bestemmierà più, sia condennato per la seconda volta in lire trecento, & amputazione della lingua, e privato per un anno di tutti quelli offizj a' quali sarà trovato abile così nella Città, come in altro luogo del sopraddetto Dominio.

1542. 5. Ma per la terza, e quarta volta, che incorresse in tal vizio, dopo le dette dichiarazioni, debba esser condennato in lire cinquecento; e scopato insu un asino pe' luoghi publici, e consueti della iurisditione di quel Magistrato, o Rettore nelle cui mani sarà pervenuto con perforazione della lingua, & anni due di confino in galera.

6. Possino quelli che avanti alcuna di dette condennazioni da lor fatte, o dipoi avessino fatto abito del bestemmiare, o usassino bestemmie enormi, o in altro modo notabili con detti, o fatti vituperassino Iddio, o sua Santissima Madre, o lor Venerandi Nomi, o Figure, o Immagini esser condennati in quelle maggior pene per insino alla morte inclusive, e che parrà al retto, o maturo arbitrio di chi gli arà a giudicare, avuto rispetto all' importanza delli casi, e qualità delle persone.

7. Sieno delle dette trasgressioni cognitori, & iudici tutti, e Magistrati della Città, e Rettori del Dominio della prefata Eccellenza Sua che avessino mero, e misto imperio, intra i quali abbia luogo la prevenzione, e della pena pecuniaria il terzo sia dell' Accusatore secreto, o palese, & il terzo di quel Magistrato, o Rettore che la farà venire in comune, & il resto del Fisco di Sua Illustrissima Signoria.

8 Dichiarando, che la presente Constituzione, & Ordine si debba inviolabilmente osservare, & abbia luogo in detta Città, & Dominio, & in qualunque parte d' esso, etiam nella Città, e Contado, e Montagna di Pistoia, e nelle altre Città, Terre, e Luoghi de' quali fusse necessario per comprendergli, farsi speciale, & espressa menzione; cassando, & annullando ogni altra Legge, Ordine, Statuto, Consuetudine, o Obstacolo, o Repugnanza di qualunque sorte, e luogo infino a quì fatte quantunque derogatorie, e precise in contrario o altrimenti disponessino in tutto, e per tutto. 1.

Non obstantibus &c.

Legge sopra la Sodomia.

9. Atteso la Eccellenza dell' Illustrissimo Signor Duca, e li suoi Magnifici Consiglieri qualmente nelli tempi preteriti le persone si sono poco guardate dal nefando vizio della Sodomia rispetto alle piccole pene imposte dalle Leggi infino a quì ordinate: E volendo al tutto estinguerli per la grande offesa, che se ne fa al Sommo, & Onnipotente Iddio, & al disonore che nè risulta nell' universale, e massime a chi preposto alla cura, governo, e reggimento de' popoli, che nella sua Città, e Dominio si viva col timore di Sua Immensa Maestà, e con la debita onestà, quale si ricerca al politico vivere; per tanto mossi da dette, & altre urgenti iuste, e ragionevoli cause, hanno col parere di più savj, e prudenti Cittadini nell' infrascritto modo provveduto.

10. Che per l' avvenire non sia alcuno in detta Città, o Dominio di qualsivoglia grado, stato, o condizione così maschio, come femmina, che ardisca, o presuma commettere agendo, o paziendo il detto nefando detestabile, & abomine-

vo-

I. vole vizio della Sodomia, e chi cantrafarà incorra oltre alla indignazione di loro Signorie nelle infrascritte pene, e preiudizj.

11. Se detto commettente tal vizio sarà agente Cittadino abile alli Uffizi, e minore di anni xx. finiti sia condennato per la prima volta, che in quello errore incorrerà, e ne sarà notificato in scudi cinquanta d'oro in oro, e confinato a stare un anno continuo nelle stinche: E se sarà artefice, o d'altra condizione, condennato in detti scudi cinquanta, e messo in Gogna in Mercato vecchio, o ne principali publici luoghi del Dominio, dove sarà preso, e lì si debbi tenere il termine d'un ora almeno, con un breve al collo che dica *per Sodomito*: E se non pagherà detti scudi cinquanta in fra dieci dì della fatta condennazione, incorra in pena di quattro tratti di fune da darseli subito in pubblico, & palesemente, che ogni uno veggia: E se sarà paziente, e minore di anni xx. sia scoreggiato con cinquanta staffilate, e li Cittadini dentro al Bargello, o nel Palazzo del Rettore, dove si troveranno presi, e gli altri alla colonna di Mercato vecchio, o ne' luoghi publici, e principali del Dominio, come di sopra s'è detto: E se tali delinquenti così agenti come pazienti saranno di età maggiore d'anni xx. e Cittadini sieno condennati in scudi cinquanta, e privi in perpetuo di tutti gli Uffizi delle loro patrie, e confinati per quattro anni nelle stinche: e l'artefici. & altri soprascritti sieno condennati pure in scudi cinquanta da pagarsi per loro infra dieci dì dalla sentenza data sotto pena d'esser messi su l'Asino, e scopati per tutti e luoghi publici, e consueti della iurisdizione di quel Magistrato, Rettore, Uffizio, o Uffiziale, che gli avrà a giudicare, e confinato per anni dua in Galea.

12. Ma se di poi alcuno de' predetti, così gastigati incorra come agente nel medesimo errore debba così il Cittadino, come qualunque altro di qualsivoglia età esser confinato in perpetuo in Galera per forza, e condennato in scudi cento simili da pagarsi infra dieci dì dalla data sentenza, sotto pena al Cittadino di quattro tratti di fune da darseli subito in pubblico, & agli altri di esser messi in su l'Asino, e scopati come di sopra s'è detto, & incorrendovi come pazienti sia nella medesima pena condennato, che lo agente se sarà minore di anni venti, & essendo di età, o maggiore di detti venti anni si condanni al fuoco a essere pubblicamente, come uomo tristo, e scellerato abbruciato per pena sua, & esempio delli altri.

13. Li quali delinquenti se da poi che saranno stati puniti due volte incorreranno nella terza in sì nefando vizio, sieno come incorrigibili condennati subito al fuoco, così li agenti, come li pazienti senza redentione alcuna.

14. E quelli che più d'una volta aranno commesso il detto detestabile vizio, così agendo, come paziendo senza essere mai notificati, o puniti sieno condennati oltre

I. 1547.

BANDO

De' li Magnifici Signori Otto per quelli, che avessero parlato a' Banditi, o avessero preso soldo da Potenze estere

Pubblicato il dì 27. Settembre MDXLVII.



LO Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza Signor nostro, & per Sua Eccellenza li Spettabili Signori Otto di Guardia, & Balia della Città di Firenze fanno bandire, & notificare a ogni, & qualunque persona di qual stato, grado, o conditione si sia: Come atteso che del mese di Marzo 1537. fu fatto pubblico Bando contro a chi dessi ricetto, aiuto, o favore alcuno, o mandassi, o ricevessi lettere, o imbasciate, o parlassi a Banditi, Assassini, o Ribelli, con pena di cadere, & d' intendersi d' essere caduto nel pregiudicio medesimo che fussi tal Bandito, o Assassino, o Rebello, & con dichiarazione, che non se ne potessi allegare ignorantia, come più largamente in esso Bando si dice, & dichiara.

Et che del mese d' Agosto 1539. fu fatto pubblico Bando, che nissuna persona, & donne potessi dar ricetto, sussidio, aiuto, o favore alcuno a Banditi, o Ribelli, o con quelli parlare, conversare, o portar lettere, o imbasciata alcuna, sotto quelle pene, che a essi Signori Otto paressero, & alle donne di perdere le doti loro, o ragioni dotali, siccome in esso Bando più ampiamente si contiene, & dice.

Et che del mese di Marzo



1547. 1540. fu ancor pubblicamente bandito, che nessuna persona tanto descritta, quanto non descritta nelle Ducali Bandi di Sua Eccellenza non ardissi uscire del suo Ducale Stato per andare al servitio, & soldo d' alcuna persona di qualsivoglia grado, o conditione, senza espressa licenza di Sua Eccell., & che coloro, che ne fussero partiti, & preso danari, dovessero fra otto giorni dal dì del pubblicato Bando essere con le loro armi ritornati alle loro case, & fattone far nota alli Rettori a chi fussero sottoposti, o alli Capitani, & Cancellieri delle loro Bande, sotto pena alli contrafattori di scudi 25. d' oro in oro larghi, & della indignatione di Sua Eccellenza, & che ne fussi tenuto il padre, il fratello, il zio, & qualunque altro con chi familiarmente il contrafattore abitasse, non comprendendo chi da Sua Eccellenza avesse auta patente di potervi andare: & che detto Bando fu di nuovo fatto, & pubblicato del mese di Marzo 1541., & che alla pubblica utilità, & quiete del Suo Ducale Stato appartiene non solo, che detti ordinamenti, & bandi si osservino inviolabilmente, ma che si rinnuovino ampliandoli, e dichiarandoli opportunamente.

I. Per tanto li prefati Spettabili Signori Otto di Guardia & Balìa della Città di Fiorenza, di nuovo confermando li sopradetti Bandi, & per dichiaratione, confermatione, & corroboratione di essi fanno ancora in augumento notificare, che nessuna persona tanto descritta, quanto non descritta nelle Ducali Bande, & di qualsivoglia stato, grado, o conditione, o dignità si sia ardisca, o presuma di andare al soldo, o stipendio di qualsivoglia Potentato, Signorìa, Capitano, Signore, o persona Ecclesiastica, o Secolare, se prima non arà ottenuta espressa licenza da Sua Eccellenza, o da chi n' avessi da quella autorità; La qual licenza a' tempi convenienti sarà data benignamente a quelli che a Sua Eccellenza piacerà, & saranno descritti nelle Bande di quella, & alli non descritti al tutto negheratsi, eccetto Fiorentini, Pistolesi, & Pratesi. Anzi qualunque persona di qualunque sorte, come di sopra, si trovassi di presente essere andato al soldo, & stipendio senza espressa licenza, come di sopra ottenuta, debbi essendo in Italia fra un mese, & fuor d' Italia fra due mesi dal dì della pubblicatione del presente Bando levarsi da tal soldo, & stipendio, & tornare alla sua Città di Fiorenza, & rappresentarsi all' Ufficio, & Magistrato delle Bande, & pigliar fede in scritto della sua tornata, & chi contrafacessi in alcuna delle predette cose subito, & di fatto caggia in pena di scudi 25. larghi d' oro in oro per qualunque volta quanto alli privati Soldati, & ne sia tenuto il Padre, il Fratello, il Zio, & qualunque altra persona con chi il contrafattore familiarmen-

I. mente abitasse: Ma quanto alli Colonnelli, Capitani, Luogotenenti, Alfieri, Sergenti, & persone di simil grado, sotto più gravi pene ad arbitrio il detto Magistrato delle Bande, ancora personali, & capitali secondo la qualità delle persone da dichiararsi per il loro Uficio.

2. Ancora per corroboratione, & augumento delli sopraddetti Bandi contro quelli che avessero pratica con Rebelli, espressamente proibiscano a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, & conditione, che non ardisca, o presuma d'avere alcuna pratica, & stretta conversatione, o servitù tanto nello Stato, & Dominio di Sua Eccellenza, quanto di fuori in qualsivoglia luogo, con alcune persone, che fossero ora, & per l'avvenire saranno in preiudicio di Ribelli del felice Stato di Sua Eccellenza, nè darli alcuno aiuto, favore, o sussidio, nè avere seco parlamento, nè mandarli, o ricevere messo, lettera, o imbasciata in modo alcuno, eccetto di cose di mercantia da dichiararsi ad arbitrio di esso Magistrato comandando a qualunque persona come di sopra, che per lo adietro avessi auto con essi Rebelli, o al presente avessi pratica alcuna, & sin nelli detti termini, che se ne debbi totalmente levare nelli termini detti, & rappresentarsi al Magistrato di essi Spettabili Signori Otto, pigliandone fede, come di sopra, sotto le pene, & preiudicj medesimi, nelle quali fussero detti Rebelli da incorrersi subito, & di fatto contrafacendo in qualsivoglia di detti capi, & di più gravi pene da dichiararsi dal loro Ufficio. 1547.

3. Et per particolare espresso comandamento, & ordine di Sua Eccellenza, seguendo in questa parte il tenore della sua solita clemenza, & benignità a tutti, & ciascheduno di coloro che in detti termini si verranno a rendere degni, & leverannosi dalla pratica, & conversatione di detti Rebelli, rappresentandosi come di sopra, da ora & per allora, & e converso per il presente Bando si rimette liberamente ogni pena, & preiudicio, dove fussi incorso per aver praticato, conversato, tenuto parlamento di lettere, messi, imbasciate con qualsivoglia di detti Rebelli, come di sopra, o di coloro che fussero in preiudicio di Rebellione insino al tempo, che in detti termini respettivamente se ne leveranno, intendendo tanto de preiudicj, per avere così praticato, incorsi per il presente Bando, quanto delli incorsi per detta causa per vigore delli Bandi sopradetti di Marzo 1537. & d'Agosto 1539.

4. Notificando a ciascheduno, come contro a quelli che contrafaranno, & che avessino contrafatto a qualsivoglia delli sopradetti capi nel presente Bando compresi in ogni sua parte, & non si fa-

1547 si faranno fatti degni della gratiosa remissione sopradetta si farà feverissima, & irremissibile esecutione.

Intendendo tutto a sano, & puro intelletto, & senza alcuna cavillatione, & esortando ciascheduno a non pigliare errore, o abusione in esse pratiche, o comercii, perchè con diligentia saranno cerche, & diligentemente esaminate, non avendo rispetto a qualsivoglia, che malignamente cercassi contrafare a tali ordini, & comandamenti. I.



LETTERA

Di M. Jacopo Polverini Auditore Fiscale di Sua Eccellenza Illustrissima sopra il Confinare in quello di Pisa.

Del dì 2. di Novembre MDXLVII.



Magnifico Signore Vicario.

PEr la presente si fa noto alla Signoria Vostra qualmente Sua Eccellenza si contenta, & vuole, che per benefitio della Città e pianura di Pisa da oggi innanzi tanto lei, quanto li suoi in Offitio successori mandino a Confino in essa Città di Pisa, suoi sobborghi, & Capitanato, & nel Vicariato di Vico Pisano, tutti quelli che saranno per lo avvenire da loro a confinare, se così meriteranno le transgressioni e delitti di essi, con espressa proibizione, & dichiarazione in tali casi da confinarsi, che non possino stare o andare in Bientina o sua Corte, ne nelli Poggi o Colline in alcun modo, salvo che in Librafatta, & sua Corte, nella Valle del Serchio, & nella Val d'Osole, nè quali luoghi Ella vuole che possino liberamente stare, & andare ancora che e partecipino del Poggio in molti lati. Et tanto mi ha imposto che io li scriva, & significhi per sua parte; & in oltre vuole, che ella faccia registrare queste lettere costi nel volume delli Statuti, affine che detti successori non ne possino pretendere, ne allegare ignorantia. Piacci dunque alla prefata Signorìa Vostra adempire la Sua volontà, & accenni similmente la ricevuta di questa, & me li offero, & raccomando, che Dio la feliciti.

Di Fiorenza il dì 2. di Novembre 1547.

PROVVISIONE

Con la quale si ordina, che per ritrovare la verità nelle Cause Criminali si facciano i confronti & altre diligentie ec.

Del dì 15. Dicembre
MDXLVII.



AVendo conosciuto per esperienza l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signore Duca di Fiorenza qualmente molti malefizi restono pe' tempi impuniti nel suo felice stato per la poca cura e minor diligentia, che pongono e Rectori, & loro Offitiali, & Ministri in gastigarli, & come egli anno incominciato a mettere in pratica ne' judici, che e ne fanno, di star in su le semplici negationi delli Inquisiti, & senza far opera di provar le Transgressioni, absolverli tutti in sul fondamento solo delle non fatte probationi, & del non apparire per li acti de commessi delitti, cosa non tanto di cattivo exemplo, ma pernitiosa assai, nutritiva de vitij, & perturbativa della quiete, & contento di quelli che desiderano vivere civilmente; Et volendo però Sua Eccellenza render le persone pubbliche più vigili, & intese circa l' Ammistratione della Santa Iustitia, & estirpare e vitij in tutto il suo Dominio el più che sia possibile con persecutione de tristi, & piena satisfatione de buoni, ha insieme con

li

III. li suoi Mignifici Consiglieri nell' infrascritto modo provveduto:

1. Che per virtù della presente deliberatione e Rettori del prenarrato Dominio, che per l avvenire procederanno contra alcuno pretenso delinquente per qualsivoglia trasgressione, malefitio, o delitto, che per lui si asserisca commesso, & e lor Giudici, & Offitiali sien tenuti, & debbino pel debito de loro Offitij fare ogni opera possibile di ritrovare e detti Malefitij, sopra quali e procederanno, & d' averne quelle probationi, & inditj che saranno possibili col mandare per gli offesi, & per loro Coniunti, & ritrarre da essi quel che e sappino, o che gli abbino inteso di chi gli abbi offesi, & ingiuriati, & col condurre a faccia, a faccia gli offensori, & gli offesi, & fargli parlare insieme, & dirsi in sul viso quel che gli occorra loro per conoscere con le prespicacie delli ingegni di essi Rectori, & Offitiali, chi di detti offensori, o offesi dica meglio la verità, & pigliare dalle parole loro, & dagli acti che vedranno farsi per essi, o per alcuni di essi in tali affrontamenti, inditij sufficienti alla tortura, ovvero conie&ture dell' innocentie delli incolpati, & col mandare per tutti quelli bisognando che gli intenderanno esser stati presenti al fatto, & che di tali malefitij verisimilmente doveranno aver notizia, & con examinargli con diligentia sopra le transgressioni, demeriti, malefitij, & delitti dì che si tratterà, & con fare ogni opera per ogni modo legittimo di ritrarne da loro al tutto la verità, & col mandare pe' denuntiatori, accusatori, & altri notificatori, & astringerli a cercar delle prove, & delli inditj per justificare tali Malefitij in tutti quei modi, che saranno loro possibili, & al dare notitia alle Corti di quel che troveranno, & col mettere Bandi penali bisognando, che ciascuno debbano notificare tali Delinquenti, & col fare generalmente tutto quello che appartenga all' autorità, iurisdizione, & obbligo d' un curioso & iusto Iudice, che vogli fare il debito dell' offitio suo, & che sia necessario farsi per ritrovare la verizà de delitti, & de malesizij di che si tratterà, & di tali diligentie debbino far costare ne' libri & acti Criminali delle Corte & Offitj loro per mano o del Notaio de Malefitj, o di altro Notaio, al quale apparterà tal cura, sotto pena a prenarrati Rectori, & a loro Iudici, & dove non sieno Iudici a loro Cavalieri di scudi xx. larghi d' oro in oro, & alli altri Cavalieri, & alli Notai, & Offitiali di scudi x. simili per ciascuno & per qualunque volta, che ne mancheranno da esserne sottoposti a Conservatori di Legge, & da potersene intra dieci anni per ogni tempo conoscere, della qual pena il terzo ne sia dell' accusatore palese o secreto, & ciascuno 1547.

ne

DELIBERAZIONE

Sopra le sicurtà da pigliarsi per i Magistrati, & Rettori da quelli, che incolpati d' alcuno demerito debbono da loro essere relassati à sodamento.

Fatta a dì primo di Maggio MDXLVIII.

AVendo presentito l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza qualmente la Giustizia viene spesso delusa per non si pigliare per i Magistrati della sua Ducal Città di Fiorenza, & per i Rettori del suo ampio & felice Stato, idonei mallevadori da quei presenti delinquenti, che secondo gl' ordini e rilassano à sodamento, per occorrere il più delle volte che i principali come e sono fuori di carcere si assentano dal prenarrato Dominio per evitare la pena da imporsi loro, & per non si trovare dipoi beni nè de principali, nè de mallevadori, dove delle condennazioni si possa fare esecuzione rispetto alla loro povertà, & volendo a tale inconveniente porre rimedio a fine che i delinquenti venghino effettualmente puniti di conveniente gastigo: Ell' ha però Sua Eccellenza Illustrissima insieme con li suoi Magnifici Consiglieri nell' infrascritto modo deliberato:

Che per l' Avvenire tutti quei Magistrati, & Offizii della sua Ducal Città di Fiorenza, e tutti quei Rettori, Commissari, & Offiziali del suo felice stato che secondo gli ordini haranno a relassare à sodamento alcuni incolpati d' aver commesso malefizii di qualsivoglia sorte siano tenuti & obbligati pigliare da tali incolpati sufficienti mallevadori uno, o più per qualunque per la condennazione, o condennazioni pecuniarie che di loro si avranno a fare sotto pena à chi di essi gli piglierà inabili di pagare di loro proprio tutte quelle somme delle già dette condennazioni, & pene che da essi mallevadori non si potranno riscuotere per le povertà loro.

Et volle & ordinò che la presente deliberazione comprenda, & comprender s' intenda oltre a Rettori delle altre Città, Terre. Castella, & Luoghi del suo felice Stato, el Commissario della Città, & il Capitano della Montagna di

 Pi-



1548. Pistoia, & qualunque altro offitio, & offitiale de detti luoghi, & li Rettori offitii & offitiali di qualsivoglia altri luoghi del già detto suo Ducale Dominio, de' quali per comprenderli e fosse necessario farsi nella presente speciale, & espressa menzione ec. I.

Non obstantibus &c.



XI. 1548.

PROVVISIONE

Con la quale si ordina che i Bargelli Famigli ec. sotto pena di furto siano tenuti presentare ai Magistrati o Rettori con i Carcerati ancora le robe che gli averanno trovate indosse, e detti Magistrati, e Rettori debbano passarla in mano de Camarlinghi, o Massai Comunitativi.

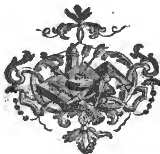
Fatta il dì 14. Dicembre MDXLVIIII

ET acciocchè e denari, scritture, & altre robe che per l' avvenire si troveranno addosso a' pretensi delinquenti, o altri, che siano presi, ò da Famigli del Magistrato, o dal Bargello di Fiorenza, o di Campagna ò da altri Ministri d' alcuno de' Magistrati qui della Città, o da Bargelli del resto del suo amplissimo, e felice Stato, ò da Cavalieri, Notai, Cavallari, Messi, o Famigli de' Rettori, o che altrimenti si troveranno in potestà, & beneplacito loro si rendino salve, per potersene fare quel tanto, che ne detterà la santa, e potente Giustizia.

Ell' ha statuito che occorrendo per l'avvenir pigliarsi alcuno pretenso delinquente, o altra qualsivoglia persona, e trovarsegli addosso, o altrove in sua potestà danari, scritture, o altre robe di qualsivoglia sorte, & con tal persona, o persone prendessi ancora danari, scritture, & altre robe soprascritte, che in tal caso quei famigli d' Otto, quei Bargelli, quelli Offiziali, Cavallari, Messi, & altri Famigli, che gli piglieranno, e che troveranno loro addosso, o altrove in loro potestà danari, scritture, o altre robe di che sorte si voglino siano tenuti, e debbino tali scritture, danari, & altre robe che così e troveranno loro addosso, per loro presentare à quel Magistrato, o Rettore a chi e presenteranno la persona catturata in continenti che glie la consegneranno sotto pena di furto à chi ne mancherà per ogni, e qualunque cosa, che e non manifesterà, e non rappresenterà, come di sopra da esserne tenuti in solidum a tal pena tutti quelli che a tal cattura si troveranno, e da esserne in solidum condennati.

E quali Magistrati, e Rettori siano tenuti fare consegnare subito tali danari, scritture, e robe a loro Provveditori, e non avendo Provveditori, à Camarlinghi de' pegni, ovvero a Massai de Comuni delle loro

1548. loro giurisdizioni da scriversi subito tali inventarii per uno de' loro Cancellieri, Cavalieri, e Notai in un libro perciò da ordinarsi in Fiorenza alle spese del Fisco e Camera Ducale, e nel Dominio alle spese di qualunque Capitanato, Vicariato, e Potesterìa respettivamente, che eserciterà la giurisdizione del Criminale, il qual libro debba essere almeno carte 200. e debba stare di continuo nella Cancellerìa del Magistrato o nella Corte del Rettore, che lo farà fare, l' una cosa all' altra congruamente referendo in quelchè se le confà, e se le appartiene sotto pena a detti Magistrati, Rettori, & Uffiziali se ne mancheranno di scudi dieci d' oro in oro Italiani per ciascuna di quelle persone che tali Offizii eserciteranno da applicarsi, e da distribuirsi, come di sopra, e siane sottoposti a Conservadori di Legge & possasene per ogni tempo conoscere. II.



III. 1548.

LEGGE

Dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, contro a quelli che machinassino avverso la Persona, o Stato di Sua Eccellenza o de Sua Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti

Fatta il dì 11. di Marzo MDXLVIII.

SOMMARIO

1. 4. 5. e 6. *Pene nelle quali incorrono quelli che machinano, o conspirano contro Sua Eccellenza, e suoi Descendenti, o che ne fossero informati, e non lo rivelano.*

2. e 3. *Premio da darsi a qualunque persona ancorchè rea d' altri delitti che rivelerà le cospirazioni, e machinazioni che si faranno contro il Sovrano, e lo Stato, oppure ucciderà, o condurrà nelle forze della giustizia alcuno de conspiranti ec.*

7. *I Contratti che faranno detti Conspiranti dopo che averanno incominciato a cogitare di commettere tali falli si hanno per fatti in fraude delle future confiscazioni.*

8. e 9. *I Figli Maschi, e descendenti da Maschi dei precitati Conspiranti non possono succedere all' eredità, ed incorrono in diverse pene;*

Le figlie femmine devano essere congruamente dotate, non mai però dai beni paterni.

10. *La dote della Moglie d' alcuno Conspirante come sopra deve rinvestirsi in luoghi di Monte ec., e i frutti potrà conseguirli la donna, e i figli che da essa nasceranno per altro Marito.*

11. *La presente Provvisione non deroga alle pene maggiori che per tale delitto fossero imposte da altre Leggi, e comprende qualunque luogo dello Stato ancorchè privilegiato.*

AVvertendo lo Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza quanto la sia stata, & sia atroce l' orrenda, & detestabile scelleratezza di quelli che per qualsivoglia modo vengono a machinare contro le persone & stati delli Principi loro, & quanti pessimi effetti ne sieno per li tempi resultati, & che se bene le Leggi così Comuni, come Municipali sono state sempre severe in perseguitar tal sorte di delinquenti col castigarli rigorosamente, & che però nella Sua Ducal Città di Fiorenza e sieno stati in diversi tempi puniti non solo essi autori di sì crudeli flagitii, ma etiam li loro propri figliuoli & descendenti, & di relegationi, & di esili, & di confiscationi, & non tanto de loro beni liberi, ma etiam de sottoposti a qualsivoglia spetie di fideicommissi, & d' obbligazioni, & che e sien per tal conto e detti figliuoli & descendenti per pena de paterni delitti stati fatti inabili, & sieno stati privi in perpetuo di tutti li Offici, onori, dignità, & commodi d' essa

1548. Citta, & fatti incapaci d'ogni successione: E non si vede però che con tali rimedj, la mala mente d'alcune persone si sia mai corretta secondo li esempj de tempi passati, anzi si vede che ne progressi di detti tempi, e non è mancato qualcuno che abbi pensato di commettere tal fallo: & benchè Sua Eccellenza si persuada, & abbi ferma opinione, che li suoi dilettissimi Cittadini, & quelli ancora del resto del suo amplissimo & felice Stato, sieno al tutto alieni da tanta scelleratezza, per essere di perfetta mente, & essersi dati & darsi alle virtù, & desiderare il bene universale: Ella considera non di meno, che e potrebbe accadere che qualcuno per diabolica instigazione si disviassi, & divenissi d'altra openione, se con maggior rigore & con più formidabili & esemplarie pene e non si obviassi a sì perversa mente: Et volendo pro posse tor via tanta nequitia, & coll'imitare le dette antiche Leggi, & dove bisogni ampliarle & dichiararle, soccorrere alla salute tanto della persona sua, & de suoi figliuoli, & stato felice, quanto di tutto l'universale: Ell'ha però la prefata Sua Eccell., insieme colli suoi Magnifici Consiglieri, & col parere di più savi & prudenti Cittadini nell'infrascritto modo provveduto

1. Che per virtù della presente Provvisione, quelle persone di qualsivoglia sesso, o condizione che per l'avvenire in alcun modo conspireranno, o machineranno contro la persona d'esso Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Duca felicemente reggente, o d'alcun suo nella Ducal dignità successore, o de loro Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti, o del suo Stato felice, per alcuno di quei modi & capi principali, pe quali secondo la disposizione di ragion comune, si dice commettersi l'atroce, & nefando delitto della lesa Maiestà, s'intendino ipso fatto aver commessa tal scelleratezza, & esser incorse in tutti quei preiudizj & pene che ne son per tal conto dalle Leggi tanto comuni, quanto municipali stabilite, & ordinate da dichiararsi come di sotto. III.

Nelle quali pene & preiudici, le s'intendin ancora dover incorrere, & esser incorse quelle persone che in qualsivoglia modo di tali conspirationi, machinationi, & trattati aranno notitia, se incontinente le non le & non gli rivleranno a Sua Eccellenza o se elle non faranno opera, che subito ell'a ne abbi, o quanto prima notizia.

Contro a quali così conspiranti, o machinanti adverso la persona di Sua Eccellenza o de Sua Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti, a fine di impedire li effetti de concetti loro, & che attentando tali scelleratezze, e sien di continuo perseguitati insin a tanto che e venghino al tutto estirpati s'intendino essere, & sieno costituti in preiudizio d'essi, gl'infrascrit. premj cioè,

2. Un premio di Fiorini cinquemila d'oro, di lire sette per fiorino da darsi, & pagarsi a quello, o quelli che tali trattati, conspiratio-

III. tioni, ovvero machinationi che si faranno contro la detta persona di Sua Eccellenza o de Sua Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti, incontinente rivelerà o riveleranno, & che sarà il primo, o saranno e primi a rivelarle, o a farle venire in notitia di Sua Eccelsa Clementia. Il qual rivelante o e quali rivelanti debbin ancor conseguire ogni sustantia, & beni, ragioni, & actioni de conspiranti, trattanti, o machinanti, che per conto di tali conspirationi, trattati, o machinazioni verranno confiscati, & confiscate nella Camera Ducale, & a essa Camera rimarranno al netto, & de quali beni & sustantie, ragioni, & actioni le s' intenda in tal caso fatta loro donazione in virtù della presente Legge: Il qual premio & donation di sustantie & beni, ragioni, & actioni possa & debba, & possino, & debbino ancor conseguire quello, o quelli de conspiranti, trattanti, o machinanti, che sarà, o saranno el primo, o e primi a dar notizia a Sua Eccellenza di tali conspirationi, & trattati in caso che nel principio d' esse conspirationi, machinationi, o trattati, e gli rivelino, & conseguino tali premj el detto, o e detti rivelante o rivelanti, & che sarà, o saranno el primo, o e primi a rivelargli come di sopra, con una piena rimessione, assolutione, & liberatione del suo, o de lor falli: la qual remissione del suo, o de lor. falli debba, o debbino ancor conseguire quello, o quelli de conspiranti, o machinanti contro al Suo felice Stato, che tali conspirationi, o machinationi rivelerà, o riveleranno come di sopra, se sarà, o saranno el primo, o e primi a rivelarle: Ma se dopo alquanto di tempo e rivelerà, o riveleranno le machinationi, conspirationi, & trattati che si faranno contro alle persone predette, o alcuna d'esse, debbin sol conseguire quello, o quelli che le riveleranno, la detta remissione de lor falli: se sarà, o saranno el primo, o e primi a rivelarle, & quel premio che a Sua Illustrissima & Eccellentissima Signoria parrà, & liberamente piacerà. 1548.

3. Et un altro premio pur di Fiorini 5000. d'oro simili, da darsi & pagarsi a chi tali conspiranti, o machinanti contro la detta persona di Sua Eccellenza o de Sua Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti, ammazzerà se innanzi o dopo il fatto e saranno dichiarati essere stati conspiranti, o machinanti, & non altrimenti: El qual premio possino ancor conseguire quelli de medesimi machinanti, o conspiranti che ne ammazzeranno, quantunque secondo la dispositione delle Leggi e debbin essere, & sieno privi d' ogni benefizio & commodo che se ne conceda ne detti casi dalli ordini tanto communi, quanto delle patrie loro, ciò è fiorini 5000. simili per qualunque di essi che sarà occiso da chi tal premio desidererà conseguire da darsi & pagarsi tal premio in qualunque de soprascritti casi alle proprie persone che gli meriteranno, o alli eredi, o a successori di esse, o a lo-

1548. a loro legittimi procuratori da Camarlinghi del Monte, di Dogana, del Sale, de Contratti, de Cinque, o da qualsivoglia altro Camarlingo, o Depositario di Sua Eccellenza in tutto un pagamento bastando, o parte da l'un Camarlingo, & parte da l' altro secondo che gl'aranno el commodo di pagargli subito che la conspiratione, o conspirationi sarà stata, o saranno state rivelata, o rivelate come di sopra, o che il conspirante, o conspiranti sarà, o saranno stati occisi avuta che egl' arà, o aranno fede delle rivelationi, o occisioni seguite, & della fatta dichiaratione che e sia, o sieno stati conspiranti, o machinanti come di sopra, & da distribuirsi intra loro secondo che e saranno d'accordo, in caso che ad ammazzargli e sien più quelli che v' intervenghino, & non essendo d' accordo da distribuirsi in tal caso intra loro secondo e gradi, & il numero di quelli che vi saranno intervenuti. E quali occisore, o occisori de conspiranti, trattanti, o machinanti soprascritti, o di qualsivoglia di loro, debba, o debbino ancor conseguire e beni delli occisi, come di sopra de revelanti e si dice, s' avanti che Sua Eccellenza abbi de rrattati, machinationi, o conspirationi, notitia, e gl' ammazzerà, o ammazzeranno. Et volle & ordinò che el medesimo premio, & donatione e debbino ancor conseguire qualunque altro, o altri rebelli, & qualunque altro, o altri banditi & condennati in pena della vita per quali si voglin cause che tali conspiranti o machinanti, o alcun di essi ammazzerà, o ammazzeranno, da pagarsi loro & da distribuirsi come di sopra, & se uno o più rebelli per conto di Stato, o uno o più banditi in pena della vita per altra qualsivoglia causa, che dire o escogitare si possa, o una, o più altre persone di qualsivoglia gradi, stati, qualità, o conditioni ammazzerà, o ammazzeranno uno o più rebelli che sieno stati, o sien fatti rebelli per altra cagione che per la soprascritta, debba & debbin conseguire per premio di tali esecutioni fiorini cento simili per qualunque rebelle così occiso, da darsi & pagarsi & da distribuirsi come di sopra, & possa & possino il predetto, o i predetti rimettere dua banditi di pena della vita, quanto al preiudicio delle persone solo a loro beneplacito per qualunque così occiso, purchè e non sien banditi, o rebelli per conto di Stato, & che quelli de soprascritti banditi per altra causa, che per conto di Stato saranno intervenuti a tali occisioni, s' intendin essere & sieno liberi quanto a preiudicj delle persone solamente, da ogni bando, nel quale in tal tempo e si trovino constituti a dichiarazione del Magistrato delli Otto di Balìa, & il rebelle, o rebelli che a occidere tal altro, o tali altri rebelli saranno intervenuti, possino essere liberi da e loro bandi de rebelli, quanto a preiudicj delle persone solo, se considerate le qualità & conditioni, così delli occisi, come del- III.

III. delli occisori e parrà a Sua Eccellenza di volergli, o dovergli da tali preiudici liberare, & che chi piglierà alcuno de soprascritti rebelli, & gli condurrà nella potestà, & forze della santa Giustitia debba conseguire i medesimi premj che di sopra son constituti a chi gl'ammazza, etiam che quelle persone che gli piglieranno sien de Bargelli di Sua Eccellenza o delle famiglie loro, o delli officiali, o famiglie de Magistrati della Città, o sieno li Rettori del Dominio, o delli Officiali & famiglie loro, o sieno altre persone pubbliche, etiam se le fussin tali che pe debiti de loro officj l'avessino a fare tali catture gratis.

4. Sia la pena de' detti conspiranti, o come di sopra machinanti, così contro la persona di Sua Eccellenza o de suoi Illustrissimi Figliuoli, o Descendenti, come contro al suo felice Stato, & di quelli ancora che tali conspirationi, avendone notizia non riveleranno, la morte naturale, se e perverranno nelle mani & forze della santa Giustitia: & non pervenendo in potestà d'essa Giustitia sia il bando di ribelle, da darsi loro con tutti que' maggiori preiudicj de rebelli d' ogni sorte, che dalle Leggi tanto Communi quanto Municipali si trovino mai per alcuni tempi essere stati per qualsivoglia modo ordinati.

5. Et di più sia tal pena la confiscatione & incorporatione di qualunque lor beni & sustantie, ragioni, & actioni d' ogni sorte, pervenghino, o non pervenghino e detti delinquenti nelle mani, o 1548. forze della prenarrata Giustizia, etiamdio di quelli beni che fussin sottoposti a qualsivoglia spetie di restituzione, o di fideicommissi, o di translationi, tanto per ultime volontà, quanto per donationi, o contratti successivi ne descendenti, per que' modi & tempi, che & come in detti delinquenti & descendenti gli avessero a perdurare, tanto per ragioni proprie & allodiali, quanto emphiteotiche, & feudali, in quel miglior modo che in persone estranee transferir si possono, o quanto al diretto, o utile dominio, o quanto alla comodità & godimento: Non obstante che dopo le vite di tali delinquenti, o descendenti, o che in evento di tali, o d'altri falli, e gl' avessino incontinente per qualsivoglia modo in altri a pervenire.

6 Inoltre sia la detta pena la cofiscazione ancora di quelle rate de beni paterni, o aviti, & de beni materni, & dell'avole d' essi delinquenti che respettivamente in loro arebbono avute a pervenire dopo le vite de predetti, se ne di delle conspirationi, machinationi, trattati, o delle cogitationi d'essi, & innanzi a esse conspirationi, machinationi, o cogitationi tali Padri, Avi, Madri, o Avie fussino di questa vita ab intestato passati, o passate, da transferirsi tali rate nel Fisco, & Camera Ducale, dopo le vite respettivamente de prenarrati Padri, & dell'altre persone soprascritte: Delle quali portioni dopo il cogitato delitto, le non si possi per alcun modo impe-

pe-

1548. pedire la translatione nel prenarrato Fisco & Camera Ducale per a tempi predetti, etiam se e Padri, o Avi, Madri, o Avie loro dopo tali cogitationi le donassino ad altri, o per via di testamento, o d' altra ultima volontà, o per qualsivoglia spetie di Contratto le transferissino in altri, & se essi Padri, o Avi, o dette Madri, o Avie proibissino tanto tacitamente, quanto espresse, che nel detto Fisco & Camera Ducale, le non possin pervenire, o che le non si possino alienare: le quali dispositioni s' intendin quanto all' effetto soprascritto esser proibite, & farsi in fraude delle future confiscationi & a scampamento de beni, & per tal conto non valere, & non tenere in alcun modo, & debbinsi avere, & abbinsi al tutto per non fatte.

Item sia la detta pena, etiam la confiscatione di quelle cose & beni che ne prefati delinquenti arebbono a pervenire, o perverrebbono per l' implemento, o esistentia di qualsivoglia conditione che si adempia, o venga dopo tali conspirationi, machinationi, condennationi, bandi & confiscationi, che contro di loro si promulgheranno, se le non fussino le conspirationi, & machinationi predette, & le sententie & condennationi, che di loro pe detti casi si faranno, & di quelle cose & beni ancora che dopo tali conspirationi, o machinationi per industria loro, o altrimenti in qualsivoglia modo e si acquisteranno.

7. Et a fine che le confiscationi de soprascritti beni non venghino frustrate, o impedite, sotto colore di Contratti simulati & fitti come spesso e suole accadere in questi, o in altri casi simili ell' ha ordinato, III.

Che tutti que' Contratti fatti, & che si faranno pe soprascritti conspiranti, o machinanti, da poichè egl' aranno incominciato a cogitare di commettere tali falli, comprehendendo in questo etiam le donationi d' ogni sorte, s' intendino essere stati, & essere simulati & fitti, & fatti in fraude delle future confiscationi, & a scampamento. de beni che da chi in detti casi sarà Giudice di tali confiscationi & incorporationi, & delle scoporationi per tali conti da farsene, saranno dichiarati tali, e quali s' intendino avere & abbino arbitrio & piena autorità di dichiarare in che dì e prefati delinquenti aranno incominciato a cogitare di commettere sì atroce delitto, alle dichiarationi de quali si debba stare in qualunque de casi soprascritti ogni appellatione & ricorso al tutto cessante.

8. Preterea acciocchè non solo essi proprj conspiranti, o machinanti sieno come di sopra puniti & castigati, ma che e figliuoli ancora & e loro descendenti maschi, etiam inlegittimi, come descendenti da corrotta radice, & per tale descendentia partecipi del soprascritto contagioso, & abominevole delitto portin parte della pena che si convien loro come persone odiose, & colpevoli, mediante la quale tanto meno e possin nuo-

III. nuocere & mandar ad effetto il maligno animo che si presume di loro, siccome più volte egl' è stato disposto & ordinato per Legge, tanto comune quanto municipale, di questa Sua Ducal Città di Fiorenza, Ell' ha provveduto,

Che per rinnovatione, ampliatione, & dichiaratione delle prenarrate Leggi, e detti figliuoli, & descendenti maschi, & che di maschi nasceranno, s' intendin essere & sieno per tal rispetto al tutto infami, & inabili, & incapaci d' ogni dignità, officio commodo, & administratione della Città predetta, & di qualunque Città, Terra, & luogo del prenarrato Dominio, & di qualsivoglia successione, tanto testamentaria, o d' altra ultima volontà, quanto ab intestato, & debbin essere in perpetuo esuli della Città & Stato di Sua Illustrissima & Eccellentissima Signoria, o relegati in que' luoghi dove parrà convenirsi a chi ne sarà giudice: El qual esilio ovvero relegatione debba incominciare ne minori d' anni dodici el di che finiranno la detta età del duodecimo anno & nelli altri incontinente che la ne sarà promulgata la sententia, o intra quel tempo che in tal sententia apparirà prefisso a uscir del Dominio, o presentarsi a luoghi deputati, intra il tempo del qual esilio, ovvero relegatione e non sia lor lecito entrare in modo alcuno nel prenarrato dominio sotto pena della vita a chi contrafarà in caso che e pervenga nella potestà & forze della prelibata Giustitia santa: & non vi pervenendo di perpetuo bando di rebelle, & in tali pene si debbino e minori d' anni dodici dichiarare incorsi ne tempi che le condennationi si faranno de proprj delinquenti, da dovere avere di poi tali dichiarazioni effetto quando e saranno pervenuti all' età del detto duodecimo Anno. 1548.

9. Et quanto alle figliuole de già detti conspiranti, o machinanti, che le s' intendin solo prive d' ogni successione, tanto per testamento quanto ab intestato, & d' ogni sorte di beni che in loro dovessin pervenire in virtù di qualsivoglia fideicommisso, o d' altra delle soprascritte dispoſizioni: e quali beni s' intendino appartenere & appartenghino al detto Fisco & Camera Ducale, in quel modo che gl' apparterrebbono alle dette figliuole, se in loro e pervenissino: Eccetta la terza parte dell' eredita & doti materne, & dell' Avole loro, & tanta rata de beni che in loro si devolgessino per fideicommisso, o per alcun altra delle soprascritte dispositioni che le se ne possin comperentemente dotare secondo e costumi delle case loro, in caso che elle non abbino altro di che elle si possin competentemente dotare, nelle quali rate elle possin succedere, a fine & effetto solamente di potersene dotare, & non ad altro fine, & il resto di tali eredità, doti, & beni pervenga, & debba pervenire nel detto Fisco, & Camera Ducale, & in esso Fisco, & Camera s' intenda incorporato, come

1548. me di sopra, reietta al tutto ogni dispositione che di tali beni ereditarj, & dotali per dette donne da quì innanzi se ne facessi: le quali figliuole non possino in alcun modo esser dotate de paterni beni, ma s' intendin prive d'ogni comodo & utile che in essi di ragione si competessi loro, & tutto s' intenda essere & sia transferito, come di sopra nel detto Fisco, & Camera Ducale.

10. Item che le doti delle Moglie de detti delinquenti, in qualsivoglia de soprascritti casi, si convertino in compere di crediti di Monte. o di beni immobili che sieno nel Dominio di Sua Eccellenza, cauti & sicuri a dichiarazione delli Officiali del Monte: De quali crediti, o beni immobili le ne possin conseguire le paghe o e frutti respettivamente tempo per tempo duranti le vite loro: Et se gli accadrà che le passino della presente vita senza figliuoli d'altro Marito che di quello arà commessa tal scelleratezza avanti le morti de Mariti loro, le dette doti in tali casi s' intendino essere, & sieno confiscate, & incorporate nella prelibata Camera Ducale: Non obstante che dello scellerato Marito elle lascin Figliuoli di sorte alcuna, & non ostanti qualsivoglin Contratti che elle ne avessin fatti o che le ne facessino, o altri partiti che elle ne avessin presi o che elle ne pigliassino: E quali contratti o altre dispositioni s' intendino in tali casi, & quanto alli effetti soprascritti essere state, & essere nulle, & s' abbino al tutto per non fatte: Ma lasciando figliuoli d'altri Mariti possin succedere in tal caso nelle doti predette e prefati figliuoli. III.

11. Et dichiarò che pel disposto & ordinato di sopra la non s' intenda tolta nè annullata alcuna altra pena, o preiuditio maggiore che per alcuna Legge si trovi imposto o si debba imporre a tali delinquenti, ma che la presente Provvisione, quanto alle dette pene & preiudicj, s' intenda procedere, & che ella proceda in augumento dell' altre Leggi.

La qual Provvisione s'intenda comprendere, & che comprenda etiam le Città & Terre privilegiate del suo amplissimo & felice Stato, & le persone d' esse, & nominatamente la Città, Contado, & Montagna di Pistoia, & qualunque altra Città, Terra, & luogo, delle quali, o de quali per comprenderle, o comprenderli e bisognissi farsene in questa Provvisione speciale & espressa mentione.

Non obstanti qualsivoglin Leggi, Statuti, Ordini, Provvisioni, o Reformationi, che in contrario disponessino, Privilegi, Immunità, & Capitulazioni d'ogni sorte, etiam precise, & penali, & con giuramento fermate, & altri qualunque obstacoli, & repugnantie, alle quali o a quali s' intenda essere, & sia specialmente & espresse per questa volta tanto, quanto all' effetto soprascritto derogato.

Iacobus Pulverinus &c.

IV. 1548.

LEGGE

Dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza persequitrice delli omicidiarii

Fatta il dì 11. di Marzo MDXLVIII.

CONsiderando l' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza di quanta gravezza sia appresso el sommo & onnipotente Dio l' atroce delitto dell' omicidio, & in quanti luoghi e si trovi proibito da precetti della sua santa & divina Legge, & quanto l' umana natura aborrisca tal fallo per conoscere in esso la destrutione della creatura rationabile; Et avvertendo quanto oggi le persone sien proclive al commetterlo, non tanto nell' altre parti del Mondo, ma etiam nella Sua Ducal Città di Fiorenza, & nel resto del suo amplissimo & felice Stato, sì per essere spesso riuscito alli homicidiarj di scampar per fuga dal le mani della severa Giustitia, & massime per averlo el piu delle volte commesso sotto la speranza di poter presto ritornare alle patrie loro, & godere insieme con li altri il bene universale, mediante il beneficio concesso dalle Leggi, ovvero da generali editti di poter rimetter banditi a chi ammazza qualche condennato di pena della vita: Et volendo per que' migliori, & più ragionevoli mezzi che sien possibili correggere tanto disordine con quel remedio più opportuno che gli ne sovvenga, & così provvedere alla salute de suoi Cittadini, & di tutto il dominio suo, come è stato sempre & è suo desiderio, a fine massime che in detta Città & Stato suo fel'ce si viva in quiete, & senza sospetto della propria vita, & che dandosi le persone in tanta tranquillità a civili, & onesti esercitj, & guardandosi da sì atroci & orrendi falli e si accresca di facoltà, d' onore, & di contento, & si meriti con tal vivere alla giornata la celeste gratia della Maiestà Divina: Ell' ha però Sua Eccellenza insieme colli suoi Magnifici Consiglieri, & col parere, & consiglio di più Savi & prudenti Cittadini nell' infrascritto modo provveduto,

1. Che occorrendo commettersi per l' avvenire alcuno omicidio nella detta sua Ducal Città di Fiorenza o nel resto del prenarrato suo amplissimo & felice stato, la non sia alcuna persona di qualsivoglia qualità, grado, conditione, dignità, o prerogativa che ardisca o presuma in alcun modo, nè sotto alcun quesito colore, raccettare, o occultare, o sopportare scientemente tali omicidiarj in sua casa, bottega, o in altro suo luogo, tanto proprio quanto condotto, o nel quale ell' abbi l' uso, l' usufrutto, o l' abitatione, o del quale ella tenga cura o custodia alcuna: Nè che ardisca, o presuma accompagnare e prelibati delinquenti, o alcun d' essi dopo tali commessi delitti, o dar loro altro aiuto, o favore a scampar dalle mani della formidabil Giustitia, sot-

1548. to pena a chi contrafarà al disposto & ordinato di sopra del giusto & retto arbitrio del Magistrato delli Spettabili Otto di Balia, se le trasgressioni si commetteranno in Firenze, & commettendosi fuor di Firenze in qualsivoglia parte, o luogo del prenarrato Dominio del giusto & retto arbitrio del detto Magistrato, o de Rettori respettivamente nelle Iurisditioni de quali le si commetteranno, intra i quali Magistrato & Rettori in detto caso abbi luogo la preventione potendosi per loro arbitrare, & imporre a prenarrati delinquenti quella pena che parrà loro convenirsi a falli di ciascuno insino alla morte naturale inclusive se così meriteranno le trasgressioni loro, avuto rispetto all' importantie, & modi di tali trasgressioni, alle qualità & conditioni delle persone, & a ogni circostantia del fatto: E quali Magistrato & Rettori nel giudicare tali delinquenti non possino, nè debbino mancare di ammetter loro ogni legittima defensione che e volessin fare quantunque li omicidiarj non si fussino difesi, & fussino stati in contumacia banditi & condennati, & che chi dopo e commessi omicidi arà notizia dove si trovino li omicidiarj gli debba subito notificare a que' Magistrati o Rettori del Criminale nelle iurisditioni de quali respettivamente e si troveranno senza aspettare, che del dovergli notificare e se ne mettino bandi, sotto pena a chi ne mancherà di scudi cinquanta larghi d' oro in oro Italiani da applicarsi come di sotto, & più dell' arbitrio del detto Magistrato, & sienne sottoposti & al Magistrato predetto, & a Rettori del Dominio respettivamente siccome di sopra nelli altri casi e si dice. IV.

2. Inoltre acciò che detti omicidj, & delli altri delitti d' ogni sorte che per l' avvenire si commetteranno, s' abbi quanto prima notitia per que' modi che si tengono nelle principali Città, & Terre d' Italia, & in molti luoghi del Suo Ducal Dominio, Ell' ha ordinato,

Che pel detto Magistrato delli Spettabili Otto di Balia si creino quanto più presto far si potrà in que' popoli, ovver contrade della prelibata Città di Fiorenza quel numero di Sindici, ovver denuntiatori de maleficii che a esso Magistrato parrà & liberamente piacerà, con obbligo di denuntiare a esso Magistrato, & respettivamente alli altri Magistrati della detta Città tutti e malefitii, che nelle loro Sindicherie, ovvero contrade, o popoli respettivamente per l' avvenire si commetteranno, dovendo denuntiare a ciascuno de detti Magistrati quelli delitti de quali egl' abbino iurisditione, li omicidj cioè, & tutte le ferite d' importanza incontinente commesso il malefitio, o quanto prima denuntiare lo potranno, & li altri malefiti intra tre giorni al più lungo dal dì che e faranno stati perpetrati: El qual Magistrato gli possa, & debba creare per un anno per volta, & non per più, & di quella età & qualità, & con salario, & senza, & con facoltà di substituire, & senza tal facoltà, & con quelli emolumenti & necessità d' accettare, & di non absentare dalle loro Sindicherie, & con quelle conditioni & obblighi, & nel modo

&

& forma, & come a esso Magistrato parrà & liberamente piacerà, & alla fine dell' anno debba far loro gli scambi, & ancora intra l' anno senza mora, o dilazione alcuna, se alcuno ne morrà o ne andrà ad abitare altrove: Non potendo però in tali denuntiatori deputare alcuni Cittadini, o Mercanti, o grossi Artefici, o altre persone segnalate, quantunque ell' abitino in tali Sindicherle: Ma devendo a tali offici eleggere uomini di minor conditioni, & che in tali Sindicherle respattivamente esercitino qualche arte, & che perciò vi abitino & vi stieno di continuo, o per la maggior parte del tempo, & conseguentemente sien più abili a far subito le dette notificazioni, o ver denunzie che gl' altri, alla cura del qual Magistrato appartenga ancor di far osservare in ogni parte del prenarrato dominio, le Leggi fatte per S. E. che risguardano l' elezioni, o vero deputazioni da farsi in esso Dominio di tali Sindici, o vero denuntiatori a fine & effetto che per tutto e s' abbi presto notizia de malefitj che si commetteranno, & che e delinquenti venghino per tal modo puniti di giusta & conveniente pena.

3. Item considerato che frustratorio sarebbe el disposto & ordinato di sopra, se e non si provvedesse, che e prefati omicidiarj debbino essere perseguitati, & drento & fuora da Ministri della santa & potente Giustitia, infino alla cattura d' essi inclusive, Ell' ha però deliberato

Che la s' intenda essere & sia data piena & libera autorità al soprascritto Magistrato di far tutte quelle provvisioni & ordini, & penali sopra le persecutioni, & catture di essi omicidiarj, che li parranno & liberamente piaceranno: & che tutto quello, che per esso Magistrato s' ordinerà nelle predette, & circa le predette cose vaglia, & tenga, & si debba inviolabilmente osservare per quelli a chi apparterrà, come se dalla prefata Sua Eccellenza e fussi ordinato, fermo, & stabilito in tutto & per tutto.

4. In preiudicio de quali omicidiarj, cioè di quelli che per l'avvenire commetteranno tali omicidj, Ella ha di più statuito

Che chi ne ammazzerà, o ne darà presi nelle mani de Ministri della santa Giustitia guadagni oltre a ogni altro premio ordinato per Legge, o per Editto, Bando, o altro publico decreto scudi cinquanta simili per ciascuno che ne sarà morto, & scudi cento per qualunque ne sarà condotto nella potestà & forze della prenarrata Giustitia: E quali premj possino & debbino ancor conseguire e Bargelli, & le compagnle loro, & li Officiali & Famiglie de Rettori, & tutti li Ministri publici che respettivamente gli ammazzeranno, o che gli condurranno nelle forze predette da pagarsi loro pel Camarlingo de Cinque Conservadori del Contado & Distretto a ogni loro beneplacito ricevuta che egl' arà autentica fede della morte, o catture predette, & da distribuirsi intra essi secondo che tra loro ne saranno stati d' accordo: & non sendo d' accordo secondo e gradi & e meriti di qualunque che al pigliarli, o all' ammazzargli sarà intervenuto. Delle quali somme el prefato Camarlingo debba essere rimborsato del ritratto che si farà de

be-

DELIBERAZIONE

Dello Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Firenze sopra li Sindachi & Denunziatori de' malefizi della Città di Firenze

Pubblicata il dì 13. di Febbraio MDL.



LO Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Firenze; & per Sua Eccellenzia li Magnifici Signori Luogotenente & Consiglieri &c. veduti li infrascritti ordini fatti dalli Spettabili Cittadini deputati sopra l' imborsazione delli Sindachi a denunziare i malefizii che si commeteranno nella Città di Firenze, el tenore de' quali è l' infrascritto cioè

Desiderando l' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, & per Sua Illustrissima Eccellenza li spettabili Cittadini cioè Lorenzo di Benedetto Falconi, Lorenzo di Giov. Corsellini & Lorenzo di Girolamo Tanini Deputati sopra le sindicherìe della Città predetta provvedere con ogni rimedio opportuno, sì per la quiete universale, come per bene & commodo de' particolari, che in essa Città ciascun possa sicuramente stare, & gli uomini maligni o spaventati dalla difficoltà del salvarsi, si ritragghino dal male operare, o perversamente vivendo, non possino fuggire dalle mani della vigilante Giustizia, egl' hanno però col parere & consiglio di più pratichi & prudenti Cittadini, & massime col parere & consiglio delli Spettabili & dignissimi Signori Otto di Guardia, & balìa della Città prefata, & per vigore dell' autorità a lor concessa dal Magistrato predetto, nell' infrascritto modo provveduto,

Che per virtù della presente deliberazione, & all' effetto sopra-

 scritto



1550. scritto, le s' intendino essere, & sieno ordinate nella prelibata Città di Fiorenza, & così ordinorono l' infrascritte cinquanta Sindicherìe, da dovere essere custodite di continuo da quel numero di Sindachi & denunziatori de' malefizi, & in quel modo, & forma, & come appresso e si dichiarerà, le quali Sindicherìe son queste cioè,

La prima Sindicherìa è la Sindicherìa dell' Uccello quì da piè distinta & ordinata, doppo la quale seguono per ordine l' altre come appresso.

Sindicherìa dell' Uccello.

Numero 1.

Tutto il ponte alla Carraia.

Dal ponte alla Carraia lungo Arno fino alla Vergine Maria del Cantone.

Lungo le mura di Firenze dal detto cantone alla porta a Santo Friano.

Il fiume d'ʳ Arno dal ponte alla Carraia in giù.

Da detto ponte la strada della trave torta fino sul canto del fondaccio.

Da detto canto la strada dritta fino alla porta a San Friano.

La volta dietro a Pugliesi.

Il Chiassetto allato al beccaio di San Friano che è verso Arno.

Il Tiratoio del uccello con tutte le piazze, vie, orti, & campi che sono attorno al detto Tiratoio, & lungo le mura di Firenze.

Tragghinsi per detta Sindicherìa, Sindachi dua. I.

Sonosi imborsate polize XXII.

Sindicherìa del Fiore.

Num. 2.

La piazza di San Friano con borgo stella.

La piazza del Carmino fino a Santa Monaca.

La via dell' orto da detta piazza alle mura di Firenze.

Lungo dette mura da detta via fino alla porta a San Friano.

La via nuova.

La via del fiore.

La via di San Giovanni.

Dalla via dell' orto lungo le mura di Firenze, insino al cantone, dietro la Chiesa di Camaldoli.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindichi dua.

Sonosi imborsate polize XXV.

Sindicherìa del Campuccio.

Num. 3.

Dal Canto al lione fino alle mura, la via che va verso Camaldoli.

Camaldoli fino alle mura di Firenze.

La via di San Salvadore.

La via delli Allori.

Gusciana.

Il Campuccio fino alle mura di Firenze.

Tutti li Campi, & vie da San Pier

I. Pier Martire lungo le mura nuove dal Pontone di via chiara insino all' orto di Camaldoli lungo le mura di Firenze da detto orto alla porta a San Friano.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi due.

Sonosi imborsate polize. XXIII.

Sindicherìa del Ronco.

Num. 4.

Tra le mura nuove di Firenze fatte vicino a Santa Chiara, Annalena, & S. Pier Martire, & Camaldoli fino alle mura vecchie della Porta a S. Piero Gattolini ciò che si contiene tra le dette due muraglie si fatte come disegnate, si in poggio come in piano che ci si comprende dentro

Il ronco fino alle mura.

La strada maestra di S. Piero Gattolini.

La via allato alla Chiesa detta. Boboli.

La via di Santa Brigida fino alle mura.

Dietro alla fornace di S. Brigida.

La via & Campi di S. Pier Martire.

I Fossi delle mura nuove dal Cavaliere di S. Giorgio fino dietro alla Chiesa di Camaldoli alla porta murata lungo le mura vecchie di dentro da detto Cavaliere di S. Giorgio, cioè dalla Torre battuta infino a detta Porta rimurata de Camaldoli.

La vigna & Campi allato alli Ingesuati.

Tutti le altre Terre vigne & 1550.
Orti che si comprendono dentro à detti Confini.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa d' Ardiglione.

Num. 5.

Dalla coscia del Ponte alla Carraia giù per la via de Pugliesi al Canto alla Cuculia per via chiara fino al muro nuovo.

Borgo Stella.

La via dietro a Pugliesi.

Il Canto alla Cuculia.

La via da detto Canto alla Piazza del Carmino.

La via lungo Santa Monaca per fianco.

La via d' Ardiglione.

La Piazzuola di Santa Chiara.

La via delle fornace, ovvero della fogna la quale è passato il Munisterio delle Convertite.

Lungo il muro nuovo da lato di drento verso l' orto d' Annalena & dietro alle fornace de' buietti.

Tutti li Campi & strade lungo detto muro da lato di drento.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sonosi imborsare polize XXIII.

Sindicherìa del Chiasso de' Preti.

Num. 6.

La strada dritta dal canto de' Dei fino in via Santa Maria cioè

1550. in quella via che è per fianco al Munisterio di Santa Chiara.

Via Santa Maria da via chiara lungo Santa Chiara insino alla via che viene dietro a San Felice.

Via San Giovanni & tutte dette vie da via chiara, sitorno, alla via che è dietro San Felice.

Il Chiasso de' Preti.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polize xx.

Sindicherìa Tegolaja.

Num. 7.

Dal canto alla Cuculia diritto fino alla piazza di San Felice.

Via Maffia.

Via Mozza.

Borgo Tegolaia.

Piazza di Santo Spirito.

La via che è dietro a San Felice insino a via Santa Maria.

Il chiasso de' Preti.

Piazzuola dietro a San Felice.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polize xx.

Sindicherìa del Ciottolo.

Num. 8.

La Strada Maestra da San Felice in piazza fino al muro nuovo rasente Annalena.

Piazza di San Felice.

La via allato allo Speziale di Mariano.

La via rincontro all' Abbandonate.

La via Santa Maria allato allo spedale del Ciottolo per fianco insino in via chiara.

Lungo il muro nuovo da lato di drento salendo il poggio quanto si può ire in sù.

Tutti gl' orti a porti da Santa Brigida a' Pitti dal lato di dentro del muro nuovo.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsati polizze xx.

Sindicherìa del Fondaccio.

Num. 9.

Il Fondaccio dal Ponte alla Carraia al Ponte a Santa Trinita.

Il lungo Arno, el fiume d' Arno era detti due ponti.

Tutte le vie traverse dal detto Fondaccio all' arno.

La via che parte dal canto all' Amore & va lungo Santo Spirito fino al canto di Borgo Tegolaio.

La via de' Brandi dietro a Santo Spirito.

La piazza & scale e del fianco di S. Spirito.

Via Maggio dalla coscia del Ponte Santa Trinita, fino a S. Felice.

La via che è dal Canto de' Biliotti al beccaio di Santo Spirito.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polize xx.

1550.

Sindicherìa de' Pagoni.

Num. 10.

Dal ponte a Santa Trinita la strada di Borgo San Iacopo insino al ponte vecchio.

L' osteria del drago.

Il Chiasso de' Giudei con il Chiassetto che v' è drento.

La via che parte di borgo San Iacopo & và fino al canto de' quattro lioni.

Il Chiasso de' Sapiti da Borgo San Iacopo al chiassolino della Pietà.

Il chiasso della volta rincontro a San Iacopo dalla detta Chiesa di San Iacopo fino al chiasso della Pietà.

La via dello sprone cioè dal canto del ponte a Santa Trinita insino al canto de' quattro pagoni.

Dal canto de' quattro pagoni fino a tutta la volta de' Guicciardini nella strada mezza.

Il chiassolino della Pietà dal Tabernacolo della Pietà che è vicino al canto de' quattro pagoni fino in via maggio.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi tre

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa della Cava.

Num. 11.

Da mezzo il ponte vecchio la strada maestra fino alla piazza di S. Felice.

La piazza di Santa Felicita con il chiassetto dietro a Capponi.

L' osteria del drago.

Il chiasso de' Machiavelli.

Il chiasso de' Velluti fino in via Maggio.

La via dello sdrucciolo de' Pitti fino in via maggio.

La via che è dietro alla casa de' Ridolfi che si parte dal canto de' quattro lioni fino alla via dello sdrucciolo.

Il chiasso di sguazza fino in via maggio.

Il chiasso della Cava.

La piazza de' Pitti & via chiara.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa di Costa.

Num. 12.

Da Santa Felicita fino alla porta a San Giorgio con tutte le vie traverse che sono in costa fino alla via de' Bardi che ci si comprende drento.

La via allato a Santa Felicita che và alla Compagnia di S. Giorgio de' fanciulli.

Piazza di fianco di Santa Felicita.

La via del pozzo da detta piazza fino a Santa Maria Maddalena.

Chiasso dietro a Capponi fino a tutta la piazza di Santa Maria sopr' Arno.

Dalla detta piazza insino alla Chiesa di San Giorgio.

La via de' Magnoli.

Le

1550. Le case rovinate per la fraina.
La Scarpuccia.
Lungo il Munisterio dello Spirito Santo.
Tutte l' altre vie traverse di detto poggio.
Lungo le mura di Firenze dalla torre battuta fino alla porta a San Miniato.
Tutti li orti & campi lungo dette mura.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XXIII.

Sindicherìa delle mulina.

Num. 13.

Dal ponte vecchio per la via de' Bardi insino alla Chiesa di San Niccolò.
La piazza di Santa Maria sopr' Arno.
La piazza de' Mozzi.
Il prato dietro a Santa Lucìa.
Il Renaio fino a ser Ristori.
Il ponte Rubaconte.
Il fiume d' Arno quanto tiene detto prato di Santa Lucìa fino alla Cittadella vecchia.
La via che è dalla Chiesa di San Niccolò fino alla porta a San Miniato.
Lungo le mura di Firenze dalla porta a San Miniato fino alla porta vecchia di San Niccolò dal lato di drento.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XXII.

I.

Sindicherìa di porta vecchia.

Num. 14.

Dalla Chiesa di S. Niccolò fino alla porta nuova di San Niccolò
La via del Renaio lungo l' orto de' ser Ristori insino alla porta vecchia.
Le tre pile con tutte le gore & il fiume d' Arno dal ponte Rubaconti in sù.
Lungo le mura di Firenze dalla porta vecchia fino alle tre pile & porte imperiale da lato di drento.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XXIII.

Sindicherìa del Ceppo.

Num. 15.

Dalla coscia del ponte Rubaconte lungo Arno insino alle case nuove e borgo de' tintori.
Il fiume d' Arno per detto spazio.
Dal detto ponte al canto alli Alberti.
Dal detto canto per il corso de' tintori & case nuove del ceppo fino alla porta della Cittadella vecchia.
La via della volta dal corso de' tintori và fino al Tabernacolo di Santo Noferi da San Giuseppe.
Lo inzolfatoio.
Et tutti gl' orti, e campi convicini.

Trag-

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XXII.

Sindicherìa del diluvio.
Num. 16.

Il canto alli Alberti.
La piazza di S. Iacopo tra fossi.
Borgo Santa Croce.
Dalla piazza di S. Iacopo al canto del diluvio la strada dritta.
La Piazza di Santa Croce.
La via della fogna.
La via del pepe.
Dal canto del diluvio lungo le stinche fino al canto delli Iacopi.
Volta, piazza, & loggia de' Peruzzi.
E chiassi intorno a detta loggia & piazza.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XX.

Sindicherìa del Ramerino.
Num. 17.

Dal canto del campanile nuovo di Santa Croce la strada dritta fino al Tabernacolo del Crocifisso verso la porta già della giustitia.
La via de' Bonfanti.
La via delle Pinzochere.
La via di San Christofano.
La via del Ramerino.
La via del Pepe.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi in questa Sindicherìa polizze XXVI.

Sindicherìa de' Pelacani.
Num. 18.

Dal Tabernacolo del Crocifisso la strada diritta in Santo Noferi fino alla Cittadella vecchia.
Lungo le mura di Firenze dal canto della torre d' Arno fino in testa di via ghibellina.
La via di San Francesco.
La via de' Pecalacani da San Giuseppo.
Il chiasso del Renajo.
La via dietro a San Giuseppo.
Tragghinsi per questa Sindacherìa Sindachi tre.
Sonosi imborsate polizze XXVI.

Sindicherìa della mela.
Num. 19.

Via ghibellina dal canto delli Iacopi insino alle mura di Firenze.
Le dette mura da detta via fino alla via di Santa Verdiana lungo da lato di drento.
Tutte le vie traverse che partendosi dal canto delli Iacopi fino in detta via ghibellina andando in su a mano manca quanto le durano fino alla strada della via dell' Agnolo, ovvero di Santa Verdiana.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze XXIV.

Sin-

1550.

Sindicherìa del Tiratoio.

Num. 20.

Dalla coscia del ponte Rubaconte lung' arno fino al Ponte vecchio.

Il fiume d'arno in detto luogo.

La piazza d'arno.

La via dietro agli Alberti.

La via allato a Agnolo de' Bardi.

La piazza de' Castellani.

Da Castellani lungo il Tiratoio insino al Canto agli Alberti come tirano le mura vecchie di Firenze detta da noi la via della piazza d'arno.

La via dietro al Palazzo de' Castellani che và verso l'osteria di Baldracca.

La via mozza dalla strada nominata Castellani.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sonosi imborsate polize xx.

Sindicherìa del Buco.

Num. 21.

Dal canto della rovina della strada nuova tirando lung' Arno da pesciaioli fino al ponte vecchio.

Il fiume d'Arno per detto spazio.

Il ponte vecchio.

Porta Santa Maria da detto ponte a mercato nuovo.

Mercato nuovo.

Vacchereccia.

Santa Cicilia fino al tetto de' Pisani.

Calimaruzza Francesca con il suo chiassetto senza riuscita.

Loggia & piazza Ducale.

Luogo la Zecca.

La strada nuova con tutte le vie che si comprehendono in detto quadro cioè:

Dal ponte vecchio le volte de' Girolami fino alla detta strada nuova.

Santo Stefano & suoi chiassi & vie conlaterali.

Dalla volta delli Uguccioni alla torre de' Pulci.

Dal canto di San Zanobi in porta Santa Maria insino al canto della Zecca.

Il primo chiassetto passato la scala della casa dell' Asse.

Il chiassolino del Buco.

Il chiasso di m. Biviglianо & sua Piazzuola inclusa.

La volta di Baldracca.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sono imborsate polize. xx.

Sindicherìa di Baldracca.

Num. 22.

Da San Piero Scheraggio fino alla piazza del grano tutte le vie che circondano il detto San Piero.

La via tagliata di verso Baldracca che va alla piazza del grano.

Baldracca con tutti e suoi chiassolini fino a Castellani.

La

I. La piazza del vino con la volticella che viene a S. Piero.

La piazza del grano.

La via che è dalla piazza del vino a quella del grano.

La via donde si và su palchi del grano fino alla via della piazza d' Arno.

Dalla piazza del grano la via che va fino sul canto alli Alberti.

La strada degli Alberghi traversa da detta via alla via della piazza d' Arno.

La via de Soldani.

Il chiassetto che è dietro a S. Iacopo tra fossi & va verso la piazza de Peruzzi.

Tragghinsi per questa sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze. xxv.

Sindicherìa di Vinegia.

Num. 23.

Dal canto della piazza del grano venendo à San Firenze.

Da lioni vecchi.

La volta di Vinegia.

La via del Bargel vecchio fino in piazza.

Da San Firenze fino sulla piazza di San Pulinari.

La piazza di S. Pulinari.

Borgo de Greci fino alla piazza di santa Croce.

La via dell' anguillare da San Pulinari alla piazza di santa Croce da Cocchi.

La vigna vecchia da San Pulinari alla piazza di santa Croce a Cocchi.

Vinegia & S. Romeo con tutte le vie & chiassi loro vicini. 1550.

La piazza & volta de Peruzzi, con tutte le vie che attraversano dal Borgo de Greci alla via dell' anguillare, & che attraversano dal Borgo de Greci alla via che va dalla piazza del Grano al canto alli Alberti.

San Simone & sue piazze & vie convicine.

La piazzetta dietro a San Firenze & la via che è al fianco di detta Chiesa.

Tragghinsi per questa sindicherìa Sindachi due.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa del Garbo.

Num. 24.

Il Garbo dalla piazza di San Pulinari insino al canto del Diamante.

Il chiasso che dal Garbo va dietro a Gondi.

Il Braccio di S. Giorgio fino in piazza.

La via che dal Garbo va sulla piazza di S. Martino.

La via de Cimatori dalla via sopraseritta fino a Orsimichele.

Dal canto delli Antellesi di piazza fino allo speziale della Croce.

La vietta senza riuscita che è in detta via.

La via traversa che è tra li Cimatori.

Tutte le vie a torno alla Badia di Firenze.

La via dietro al Presto da Badia alla strada maestra di Por San Piero.

1550. La via di Santa Margherita dal pozzo tondo insino alla via maestra di por San Piero.

La via rincontro alla casa di Dante.

San Martino da Badia a Orsan Michele.

L'osteria delle Bertuccie & loro chiassi.

L'osteria del panico.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi due.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa della Burella.

Num. 25.

La piazza di San Pulinari.

La vigna vecchia.

La via della Camera del Comune.

La via del Palagio insino al canto delli Iacopi.

La via dal canto di via Ghibellina fino al canto del zoppo maniscalcho.

La via della Burella con tutte le vie traverse che sono comprese in detto quadro.

La via del fianco del Palazzo del Podestà dalla via del Palagio fino alla via dell' Anguillaja.

La piazza di San Simone & vie convicine attorno alle stinche.

Tragghinsi per questa Sindicheria Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze x x.

Sindicherìa di San Piero.

Num. 26.

Dal Proconsolo al canto di Bischeri.

La via del orivolo da detto canto al canto alle Rondine. I.

La via lungo lo spedale delle donne di Santa Maria nuova.

Dal canto alle Rondine fino al canto del zoppo maniscalco dietro a S. Piero.

Dal canto del zoppo detto fino al Proconsolo la via de' Pandolfini.

La via dal canto dalle stinche alla piazza di S. Piero.

Torcicoda dalla via del palagio a quella de' Pandolfini.

La via di mezzo che attraversa dalla via del palagio al borgo delli Albizi.

La via lungo Sambrocolo dalla via del palagio al Borgo delli Albizi.

Borgo delli Albizi dal canto de Pazzi insino al canto alle Rondine.

La volticciuola & piazza che è in Borgo delli Albizi.

La piazza & volte di San Piero.

L'osterìa di San Piero.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze x x.

Sindicherìa delle Santucce.

Num. 27.

La via dell' Agnolo dal canto del zoppo maniscalco.

Da Santa Verdiana insino alle mura di Firenze.

Lungo le mura da detta via insino alla torre a tre canti dal lato di drento.

Via Pentolini.

Via Borgo Allegri.

Via

I. Via Santa Maria.
La via del Giardino.
La via traversa dal canto di Nello alla via dell'Agnolo.
La strada Maestra dal canto di Nello alla porta alla Croce.
La via della Mattonaia.
L'osterìa della porta la Croce.
La strada & campi per fianco & dietro a detta osterìa.
La Mattonaia.
Tutti e campi & orti che sono lungo le mura.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi tre.
Sonosi imborsate polize XXIII.

Sindicherìa del Pino.

Num. 28.

Tutta la via Fiesolana.
Dal canto di Candeli a Santo Ambrogio la via diritta.
Dalle volte di S. Piero a Candeli.
Tutte le vie traverse che sono dalla via dell'Agnolo al'a via che da Candeli và a Santo Ambrogio.
La vià di mezzo che partendo da Buonagratia riesce sulla piazza di Santo Ambrogio.
La traversa dal canto di Nel'o alla via de' pilastri.
Traghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua
Sonosi imborsate polizze XX.

Sindicherìa della Pergola.

Num. 29.

Dalle volte di San Piero su per pinti fino al fornaio che è sopra Cestello. 1550.
La via laura ovvero della colonna da cestello insino sulla piazza della Nunziata.
La via de' fibbiai.
Il Castellare fino a San Michele Bisdomini.
San Piero la strada dritta.
La piazza di Santa Maria nuova.
La via della pergola da Santa Maria nuova insino alla via del Munist:rio della Crocetta.
Dal canto del Tribolo la via dritta fino a Camaldoli.
La via che traversa da pinti alla via della pergola.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi due.
Sonosi imborsate polize. XXIII.

Sindicherìa della Crocetta.

Num. 30.

La via che si parte da San Bastiano da Servi fino alle mura di Firenze.
Lungo le mura dalla via delle stalle alla torre a tre canti dal lato di drento.
Tutti li campi & orti che sono lungo dette mura.
La via di pinti dalla porta fino al fornaio che è intesta della via della Crocetta sopra Castello.
La via della Crocetta.
La strada aperta da detta via alle mura.
La strada nuova dietro alla Crocetta.
Tutte l'altre vie nuove & campi

1550. pi che sono dalla detta via della Crocetta alle mura.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa del Cocomero.

Num. 31.

La via de Servi da fondamenti alla Nunziata.

La piazza della Nunziata con la loggia delli Innocenti & la loggia rincontro al detto spedale.

La via de' lioni ovvero della sapienza.

La loggia dello spedal di Lemmo.

La via del Cocomero da fondamenti fino sulla piazza di San Marco.

La via delle stalle fino alle mura di Firenze.

La piazza & portile di S. Domenico.

La via di S. Domenico a via di San Gallo.

Lungo le mura di Firenze da detta via alla porta a San Gallo con tutti li campi convicini.

La via del Ciregio dal canto del Tribolo al canto di Bernardetto.

La via che è dal canto de' Pucci al canto de' Medici.

Quel pezzo di chiasso che è dalla via del Cocomero alla via de' Martelli.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze x x.

I.

Sindicherìa della Graticola.

Num. 32.

La via de' Martelli.

La via larga fino alla via di San Domenico.

La detta via da via di San Gallo a San Domenico.

La via del Giardino dalla piazza di San Marco insino in via di San Gallo.

Dal canto di Bernardetto alla macine.

Dal canto de' Medici alla piazza di San Lorenzo lungo il palazzo de' Medici.

Il chiassolino della via de' Martelli a San Lorenzo.

Borgo San Lorenzo dal canto alla paglia fino sulla piazza di San Lorenzo.

La detta piazza di San Lorenzo.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze x x.

Sindicherìa del Campanile.

Num. 33.

La piazza di San Giovanni.

Attorno alla detta Chiesa le volte.

Dalla Croce di San Giovanni fino a Cerretani.

Intorno a Santa Maria del Fiore come girano e fondamenti della Chiesa & del campanile.

L' opera di Santa Maria del Fiore.

La

I. La piazza delle pallottole.

La via dietro a Portinari dove era il presto.

San Benedetto, & tutte le vie contorno alla detta Chiesa sì di drieto come dinanzi & da lato.

Da San Benedetto alla loggia della Nighittosa.

L'osterla del Fico.

Dallo Speziale della Croce al fornaio del campanile.

Le piazze di San Michele delle trombe & della Vergine Maria di Por San Piero.

La via dello studio con il chiassolino senza riuscita.

Dalla loggia della Nighittosa alla Misericordia.

L'osterla del porco.

La via della morte allato a Pupilli.

Tragghinsi per questa Sindicherla Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa di Por San Piero.

Num. 34.

Dal canto de' Pazzi la strada maestra fino al canto del Giglio.

La Corte de' Donati.

La volta di Santa Margherita.

Dallo speziale della croce al fornaio del campanile.

La via dello studio.

La piazza della Vergine Maria de' Ricci.

L'osterla del Fisco.

L'osterla delle Bertuccie & loro chiassi.

L'osterla del Panico.

Il corso degli Adimari dalla loggia della Nighittosa fino a Or san Michele.

Lungo Or san Michele fino al canto dello Speziale del Diamante.

Tragghinsi per questa Sindicherla Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xxiv.

Sindicherla di mercato vecchio.

Num. 35.

Dal canto del Giglio fino in mercato vecchio.

La piazza del Re.

L'osterla della Coroncina & suoi chiassi.

Il chiasso del ferro.

Il chiasso rincontro a San Bartolommeo.

La via de' Pinadori dietro a S. Tommaso.

La via lungo il fianco di San Tommaso.

La via della nave dalla Nighittosa alla piazza de' succhiellinai, e la detta piazza.

Tutto mercato vecchio.

La strada mozza da San Tommaso al canto alla paglia.

La volta & corte dell' Arcivescovado.

Dalle dette volte al fornaio della vacca.

La piazza di S. Ruffollo fino a Cerretani.

La piazza de' Cavalieri & suoi chiassetti.

La via delli stracciaioli dal fornaio della vacca fino in mercato vecchio.

La

1550. La piazza di S Leo.

La piazza della luna & suoi chiassi.

Il chiasso della Felice allato a Santa Maria in Campidoglio.

Il chiasso pubblico con le piazze & tutte le sue bocche & uscite fino sulle strade sopraddette.

L' osteria del frascato.

L' osteria di chiasso.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi tre.

Sonosi imborsate polizze XXVIII.

Sindicherìa della macine.

Num. 36.

La via de' Ginori.

Uia di S. Gallo dalla Macina alla porta a S. Gallo.

Lungo le mura da detta porta a Santa Caterina.

Dal canto del Bigno fino a Santa Orsola.

La via della stufa fino al campaccio.

Dal canto del campaccio al canto alla macine.

Tragghinsi per questa Sindichela Sindachi dua.

Sonosi messi in questa polizze XX.

Sindicherìa del Campaccio.

Num. 37.

Dal canto del campaccio la via del Vangelista fino alla cittadella.

La via del campaccio.

La via mozza.

La via che và da Santa Caterina in via di San Gallo da San Lorenzo. B

Lungo le mura di Firenze da Santa Caterina fino a tutto il poptone del mezzo della cittadella.

Tutti li orti & campi lungo delle mura.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi tre.

Sonosi imborsate polizze XXVI.

Sindicherìa della Romita.

Num. 38.

Dal canto della via della stufa sulla piazza di S. Lorenzo al canto de' Gori.

Dal canto de' Gori infino alla cappella.

La via della porta del fianco di S. Lorenzo.

Borgo la noce.

Gomitolo del oro.

Via porciaja.

La cella di Ciardo.

Via della Romita.

Dal canto di borgo la noce alle marmerucole.

La via delle marmerucole da S. Barnaba infino a S. Iacopo in Campo Corbolini.

La via lungo Santo Orsola fino alla via del bigno.

La via della cappella dal palagetto fino alla via di S. Iacopo in campo.

Con tutti li orti & vie traverse che sono in detti mezzi.

Tragghinsi per detta Sindicherìa Sindachi tre.

Sonosi imborsate polize XXVIII.

Sin-

I.

Sindicherìa della Madonna.

Num. 39.

Dal canto de' Gori alla piazza di Madonna.

La piazza di Madonna.

Dalla detta piazza fino al canto della via de' Cenni.

Dalla detta piazza inverso San Iacopo fino al canto della via dell' Amore.

La cella di Ciardo.

Dalla piazza di Madonna dritto la forca delli Aldobrandini così quella che va a Cerretani come l' altra che dà in Santa Maria Maggiore.

La via dell' Alloro.

Il chiasso delli Armati.

Il chiasso senza riuscita che dà nel fianco di S. Lorenzo vanno' l' una da Gaddi nella via dell' Amore, & l' altra sulla piazza vecchia di Santa Maria Novella.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi due.

Sonosi imborsate polize xx.

Sindicherìa Corbolina.

Num. 40.

La via dell' Amore.

Dal canto della via dell' Amore la via di San Iacopo fino alla cittadella.

La via che è da S. Giuliano in Gualfonda.

Gualfonda dalla piazza vecchia di Santa Maria Novella insino alla cittadella.

Lungo le mura di Firenze dal puntone del mezzo della cittadella fino in testa della via della scala dal lato di drento.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi due.

Sonosi imborsate polizze xxi.

Sindicherìa Novella.

Num. 41.

La piazza vecchia & la piazza nuova di Santa Maria Novella.

La via che congiugne dette piazze insieme.

La via de Cenni fino al canto de' Carnesecchi.

Chiasso delli Armati.

Dal canto de' Carnesecchi a tutta la piazza di Santa Maria Maggiore e fianchi di detta Chiesa.

Dal canto de' Carnesecchi al canto della piazza di S. Michele de' Diavoli.

Dal canto de' Carnesecchi fino sulla piazza nuova di Santa Maria Novella la strada dritta.

La via che è da detta strada al canto della via de' Cenni.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate per questa borsa polize xx.

Sindicherìa della Trebbia

Num. 42.

La Croce al Trebbio.

Dalla detta Croce al canto de Cini.

Dalla

1550. Dalla Croce detta alla piazza nuova di Santa Maria Novella.

Dalla Croce detta a San Sisto.

Chiasso cornino.

Il chiasso allato alli Antinori.

Il chiasso rincontro alli Ardinghelli.

Tana d'orso fino a Sommai.

La via che è da San Sisto a Sommai lungo San Brancazio.

Piazza di San Brancazio con la via che gira da detta piazza lungo e Rucellai nella vigna.

La via de' Federighi.

La via del Moro.

La via del Sole dal canto a Tornaquinci fino allo Spedale di San Pagolo sulla piazza di Santa Maria Novella.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polize xxiii.

Sindicherìa de' Diavoli

Num. 43.

Dal canto de' Tornaquinci fino a tutta la piazza di San Michele de' Diavoli.

Piazza padella.

Chiasso de' buoi infino al fornaio della vacca.

Dalla volta di San Donato de' Vecchietti fino a Santa Maria Maggiore.

Lungo Santa Maria Maggiore dietro agli Orlandini.

Dietro ai Panciatichi.

La piazza & loggia degli Agli fino a piazza padella.

Dalla volta delle stalle tutte fino a Settini. I.

Da piazza di San Donato & suoi chiassi.

Da San Michele de' Diavoli, fino alla piazza di Santo Leo del Teri.

Tragghinsi per questa Sindicherì Sindachi dua.

Sono imborsate polize. xx.

Sindicherìa di Pellicceria.

Num. 44.

Dal canto de' Tornaquinci la via de' ferravecchi fino in mercato vecchio.

Piazza delli Strozzi.

Da Santa Maria Ughi.

Il chiasso & Torre Sassetti con tutti li chiassi che non hanno riuscita che sono da detta torre a San Miniato tra le torre.

Piazza di San Miniato.

Lungo il fianco della Mercanzìa.

Pellicceria da Mercato a porta rossa.

Hosterìa & piazza di Santa Andrea.

Tutte le torre & chiassetti che sono da Santo Andrea.

Piazza de' Rigattieri con la via fino in calimara.

Chiassi attorno all' arte de' Rigattieri fino alla Grascia.

La via innanzi alla Mercanzìa.

Piazza del presto con il chiasso fino in calimara.

Il

I. Il chiasso della Mercanzìa che sbocca in mercato nuovo.
La piazza de' Pilli & chiasso del magnano.
Calimara da mercato vecchio in mercato nuovo.
Le vie & chiassi che di Calimara vanno a Orsan Michele.
Orsan Michele e'l suo sdrucciolo.
Dal Diamante infino in mercato nuovo.
Mercato nuovo.
Porta rossa fino a Bartolini.
Il chiasso de' Davanzati, & dietro a Minerbetti.
Da Bartolini infino al canto a Tornaquinci la strada maestra.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate per questa polizze xx.

Sindicherìa delle Terme.

Num. 45.

Il ponte vecchio.
Il lung' Arno dal ponte vecchio a Santa Trinita.
Borgo Santo Apostolo fino a Santa Trinita.
Terma da Por Santa Maria fino a Bartolini.
San Biagio & la sua piazza & chiassi senza riuscita.
Da mercato nuovo fino a San Biagio.
Da Mercato nuovo dall' Arte della Seta fino in Terma.
Da San Biagio in Pelliccerìa.
Val di lamona.

Tutti li chiassi & vie che di Terma vanno in Borgo Santo Apostolo. 1550.
Tutti li chiassi & vie che di Borgo Sant' Apostolo riescono lung' Arno.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polizze xx.

Sindicherìa dell' Inferno.

Num. 46.

Tutto il ponte a Santa Trinita.
Dal detto ponte la strada mozza fino al canto de' Tornaquinci.
Dal canto a Tornaquinci per la vigna al ponte alla carraia.
Parione da Bartolini al ponte alla carraia.
Il lung' Arno el fiume d' Arno dal ponte a Santa Trinita al ponte alla carraia.
Corte de' Gaetani.
Da Rucellai la strada dritta fino a tutta la volta de' Bombeni da Minerbetti.
La piazza de' Gianfigliazzi lungo Arno.
Il chiasso del patriarca fino in parione, & Ser Nigi.
Il chiasso dell' Inferno fino alla volta de' Minerbetti.
Et tutti li altri chiassetti compresi in detto triangolo.
Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.
Sonosi imborsate polize xxi.

1550. I.

Sindicherìa di Ripoli.

Num. 47.

La via della scala dal canto della piazza nuova di Santa Maria Novella insino alle mura.

Lungo le mura di Firenze di drento da detta via insino alla porta al prato.

Tutti li orti & campi compresi lungo dette mura.

La via lungo l'orto de' Rucellai che va dalla via della scala al canto di palazzuolo.

La via dell'Alberto.

Le stalle & sala del Papa.

La via che è dalla via della scala al beccaio di via nuova.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xxiv.

Sindicherìa di Palazzuolo.

Num. 48.

Palazzuolo dal canto del beccaio della via nuova insino al prato di Ognissanti.

Via de' canacci.

Via Bendetta.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xxii.

Sindicherìa del Prato.

Num. 49.

Il prato d'Ognissanti.

Il bosco & orto che è lungo le mura.

Via Gora.

Le gore & il fiume d'Arno sino alla vaga loggia.

Dal canto del prato fino alla Chiesa d'Ognissanti.

Tragghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua.

Sonosi imborsate polizze xxvi.

Sindicherìa del Conio.

Num. 50.

Borgo Ognissanti dalla Chiesa d'Ognissanti fino alla coscia del ponte alla carraia.

La piazza d'Ognissanti.

Via nuova fino al canto di palazzuolo.

Coda rimessa.

Piazza di S. Pagolo.

Dal beccaio del canto di via nuova fino nella via de' Fossi.

Via de' Fossi dal canto dello Spedale di S. Pagolo insino al ponte alla carraia.

Porticciola & fiume d'Arno da detto Ponte in giù.

Traghinsi per questa Sindicherìa Sindachi dua

Sonosi imborsate polizze xxiv.

Ee

I. Et volendo che tempo per tempo e detti Denunziatori si possin deputare in ciascuna di esse Sindicherìe, & di quel numero che di sopra e si vede dichiarato, egl' hanno però ordinato che si faccino, & così hanno fatte cinquanta borse distinte l' una dall' altra, & sopra di ciascuna hanno notato a quali Sindicherìe respettivamente ell' abbino a servire, & hanno in ciascuna borsa imborsate quelle persone che sono lor parute atte a potere esercitare tale uffizio, & hanno di più deliberato che le dette borse debbino di continuo stare nella Cancellerìa de' detti Spettabili Signori Otto, sotto la custodia del Segretario loro, & che ogn' anno del mese di Dicembre, incominciando di presente, pel detto Segretario se ne debba trarre in presenzia di esso Magistrato, quel numero di Sindachi, & denunziatori de' malefizi, che secondo l' ordine soprascritto n' è statuito, traendone per ogni Sindicherìa el numero suo, e quali così tratti s' intendino essere & sieno eletti, & deputati Sindachi & Denunziatori de' malefizi di quella Sindicherìa, per la quale e saranno stati tratti, & per un' anno per volta, da incominciarsi in Calende di gennaro all' ora prossimo futuro & come segue da finire con li stipendi & emolumenti che altra volta ne furono ordinati.

E Quali Sindachi & Denunziatori soprascritti sieno obbligati, tenere diligente cura di tutti li insulti, violenzie, rapine, furti, quistioni, percussioni, occisioni, & d' ogni & qualunque altro delitto che si commetterà così di giorno, come di notte, per qualsivoglia persona nelle vie, piazze, Chiese, Monasteri, Conventi, Spedali, case, botteghe, osterìe, alberghi, orti, campi, fossi, fiumi, & in ogni altro luogo di loro Sindicherìe, & ne confini di quelle, & tali delitti rapportare al Magistrato de' detti Spettabili Signori Otto, o al loro Segretario ne' tempi, & sotto le pene & preiudizi a chi ne mancherà li quali furono ordinate per la legge fatta & pubblicata el di xi. di Marzo MDXLVIII.

1550

Et debbino e detti Sindichi ne prelibati loro rapporti dare il più che sia possibile particulare & distinta notizia del luogo dove tali delitti saranno stati commessi, del tempo & delle persone, dell' offeso & offendente che vi si saranno trovate, & di tutte l' altre circostanzie de' casi che si potranno sapere.

Dovendo fare e rapporti con più celerità & prestezza che a loro sarà possibile, & secondo che altra volta e ne fu ordinato per legge, acciò che e si possino contro a delinquenti eseguire gl' ordini della santa iustizia.

Et perchè e potrebbe accadere che qualcuno de detti delitti si commettessi nè confini d' alcuna delle dette Sindicherìe, & che li detti Sindachi stando a bada l'uno dell' altro differissino farne il rapporto vero, acciocchè e non si

1550. dia tempo, & agio a delinquenti di poter fuggire dalle mani della potente iustizia, egl' hanno ordinato, che ogni volta che egl' accaderà commetterſi alcun delitto ne' confini d' alcuna delle dette Sindicherìe, così nelle caſe & luoghi murati, come nelle ſtrade, trivii, piazze, & in altro qualſivoglia luogo, ſieno in tal caſo tenuti & obbligati pel debito de' loro offizj ciaſcuno de' Sindachi di quelle Sindicherìe, che confineranno col luogo dove tali delitti ſaranno ſtati commeſſi, quelli rapportare ſubito come di ſopra ſotto la medeſima pena a chi contrafarà, o ſarà negligente a eſequire in tutto & per tutto il diſpoſto, & ordinato di ſopra, nelle quali egl' incorrerebbono ſe tali delitti fuſſino ſtati nelle loro proprie Sindicherìe commeſſi.

Inoltre conſiderando che e potrebbe accadere che alcuno de' detti Sindachi durante l' offizio ſuo ammalaſſe, moriſſe, o da altro caſo fuſſe impedito eſercitare l' offizio ſuo, & volendo che e non ſi manchi in alcun modo rapportare e malefizi che in Firenze alla giornata ſi commetteranno egl' hanno però ordinato,

Che occorrendo alcuno de' detti caſi, el Magiſtrato predetto de' Signori Otto di Balìa ſia obbligato far ſubito uno ſcambio in luogo di quello nel quale occorrerà tale accidente, o per tratta, o per elezione, & per quel tempo che liberamente gli parrà, auto riſpetto all' importanza del caſo che occorrerà, & al tempo che veriſimilmente e poſſa tale accidente durare, del quale accidente el Sindaco proprio, ſe all' ora e viverà, ſia tenuto ſubito dar notizia al detto Magiſtrato, & non vivendo ſia tenuto il Sindaco ſuo compagno, ſe ſarà in detta Sindicherìa più d' un Sindaco, & non ve ne eſſendo più d' uno, ſia tenuto il più propinquo parente del Sindaco morto, notificare ſubito tal morte al Magiſtrato predetto, o al loro Segretario ſotto quelle pene che al Magiſtrato predetto parranno convenirſi al caſo pel debito della ſanta iuſtizia. I.

Preterea volendo obviare alle fraudi che ſi potrebbon fare per quelli che non voleſſino eſercitare el detto offizio, col partirſi dopo le tratte de' luoghi, ne' quali e fuſſin deputati, o coll' operare d' eſſerne mandati, egl' hanno però ſtatuito, che niſſuno così tratto o eletto ſi poſſa partire di tal Sindicherìa pel tempo che il ſuo offizio doverà durare, & che niſſuno ne lo poſſa mandare, ſenza licenzia di eſſo Magiſtrato de' Signori Otto, ſotto quelle pene & preiudizi che a eſſo Magiſtrato parranno & liberamente piaceranno.

Et che chi al tempo della ſua tratta ſi ſarà abſentato, & non abiterà più nella Sindicherìa dove e ſarà ſtato imborſato, & per la quale e ſarà ſtato tratto, ſia tenuto, & obbligato fra un' giorno dal dì che gli ſarà ſtata notificata tale eſtrazione, perſonalmente rappreſentarſi d' avanti al detto

I. detto Magiftrato, & fargli noto il luogo dove e farà tornato, & le Signorìe loro veduto che e non possa tale offizio commodamente esercitare, sien tenute sopra tale caso deliberare quel tanto che parrà loro più opportuno in benefizio di quella Sindicherìa, & che tutto quello che per le Signorìe Loro sopra tale accidente si delibera, si debba inviolabilmente osservare per ciascuno rejetta al tutto ogni eccezione.

Item perchè chi arà a esercitare tale offizio di Sindicherìa, converrà che e sia uomo spedito, & che e possa a ogn' ora, & per ogni tempo andare fuori senza pericolo, & considerato che el più delle volte le persone che l' aranno a esercitare saranno povere, & conseguentemente aranno de' debiti assai, & non avendo molto il modo a pagargli, sarebbono forzati guardarsi dalle famiglie delle Corti civili, & così loro offizi verrebbono a patire, & desiderando a tal disordine obviare, egl' hanno però provveduto,

Che tutti quelli Sindici, che in Denunziatori predetti saranno tratti, o altrimenti deputati, s' intendino duranti e tempi delli offizj loro essere & sieno sicuri in persona solamente, per ogni debito civile di particolari persone, che gl' avessino contratto, & che e contraessino. Talchè e non possino per conto di tali debiti esser presi, nè incarcerati in alcun modo, senza espressa licenzia de' detti Spettabili Signori Otto, sotto quelle pene a chi gli farà pigliare, incarcerare, & a chi gli piglierà & incarcererà, cha a essi Signori Otto parranno, & liberamente piaceranno, & nondimeno ciocchè incontrario si farà s' intende essere & sia nullo ipso iure, & si debba subito ritrattare, ma con licenzia del Magistrato predetto possino essere presi, & in persona gravati, come se e detti offizi e non esercitassino. Non obstantibus &c.

Facta, composita, & ordinata fuerunt omnia & singula suprascripta per dictos Spectabiles Dominos deputatos sub die XX. decembris anni Domini MDL. indictione IX. per fabas tres nigras servatis servandis, quorum omnium mandaverunt observantiam, rogans me Iohannem Mariam de Cecchis civem & notarium infrascriptum, qui de praedictis publicum conficerem instrumentum.

Ego idem Ser Iohannes Maria olim Ser Bartol. de Cecchis Civis & Notarius publicus Florentinus de praedictis rogatus in fidem me subscripsi hac die XII. februarii 1550.

ET volendo le Signorìe Loro che la soprascritta ordinazione si mandi a effetto per ciascuno al quale appartenessi quella in ogni sua parte confermorono & approvorono, & ne comandorono la osservanza sotto pena della loro indignazione & perchè in detta ordinazione si dice che l' abbia a incominciare in calendario di Gennaro prossimo pas-

1550. passato per un anno prossimo futuro, & così doversi seguire d' anno in anno, & considerato che di già sono quasi passati li mesi di Gennaio & Settembre, però dichiarorono & volsono, che l'ufficio di quelli Sindachi che si trarranno per il presente anno incominci in Calendario di Marzo prossimo per dovere durare per tutto il mese di Settembre prossimo MDLI. & che di poi si debba continuare di fare la tratta d' anno in anno secondo la forma & regole de' soprascritti capitoli in tutto & per tutto & questo in ogni miglior modo ec. & volsono & comandorono che la prefata ordinazione insieme con la presente deliberazione & approvazione si debba trascrivere in buona forma, & in un libro di cartapecora legato in asse; & coperto di quoio di quella grandezza & in quel modo che parrà conveniente, & tutto a spese del Magistrato delli Spettabili Otto di Guardia per doversi continuamente tenere nella Cancellerla del prefato Magistrato & tutto in ogni miglior modo ec. Mandantes ec.



PROVVISIONE

Con la quale si ordina che i Sindichi di Firenze in lugo del mensuale stipendio abbiano un premio per ogni malefizio che denunzieranno.

Del dì 11. Settembre MDL.

AVendo considerato lo Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza qualmente per avere i Sindichi, ovvero Denunziatori de' Malefizj della prenarrata Città lire dieci il mese di salario ordinario per ciaschedunno, e non fanno opera di trovare, & di rapportare tutti i disordini che in quella giornalmente si fanno, come e farebbono, se e non avessino tal provvisione, ma avessino per loro premio a conseguire certa somma dalla Camera Ducale per ogni delitto che e rapportassino, & desiderando che ogni malefizio che in essa si commetta venga in luce, Ell' ha però S. Eccellenza insieme con li suoi Magistrati Consiglieri nell' infrascritto modo provveduto;

Che per virtù della presente deliberazione, & all' effetto soprascritto e detti Sindichi ovvero Denunziatori non debbin più per l' avvenire avere salario fermo, ma in cambio di tal salario e debbin conseguire dalla Camera Ducale, & per essa Camera dal Provveditore del Magistrato degl' Otto di Balìa gl' infrascritti premj respettivamente per ogni malefizio che e rapporteranno cioè soldi xx. per qualunque denunzia che e faranno, se dal malefizio che ella conterrà ne nascerà condennazione di confino, o di pari, o di più grave importanza, o pecuniaria, la qual pecuniaria aggiunghi alla somma di scudi dieci d' oro italiani & se e ne nascerà condennazione di minor somma, o di minore importanza debbino di tali denunzie conseguire dal medesimo Provveditore soldi tredici denari quattro dell' una, i quali premj si debbino pagare loro seguite che le ne saranno le dette condennazioni & per stanziamento del detto Magistrato & non prima nè altrimenti in alcun modo, & perchè egl' è onesto che chi fa il male debba sopportare le spese che si fanno per ritrovarlo, Ell' ha però ordinato:

Che i detti delinquenti che saranno così denunziati & condennati s' intendino etiam che e sieno

I. 1556.

LEGGE

E nuova Provvisione dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Duca di Fiorenza N. S. contro li Sicarii e qualunque per danari, o per amicizia a requisizione d' altri offenderà il prossimo, passata nel suo Magnifico Senato e Consiglio de' XLVIII. sotto il dì 19. di Giugno MDLVI.

SOMMARIO.

1. *Pene imposte a quelli che per amicizia o per denari offendono alcuno ad istanza di altri,*
2. *A quelli che lo averanno meditato,*
3. *A chi accetterà tali commissioni,*
4. *E a quelli che le daranno,*
5. *Oppure vi s' interporranno per altri.*
6. *Premj dovuti a quelli che notificheranno simili trattati o macchinamenti.*

L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signore Duca di Firenze, e per Sua Eccellenza Illustriss. li Suoi Magnifici Luogotenente e Consiglieri fanno bandire, e pubblicamente notificare qualmente avvertendo, che

Nessuna cosa appartiene più al Principe, che provvedere alla sicurtà, e conservazione della vita degli uomini, e conoscendosi per esperienza, che da un tempo in quà è suscitata una mala spezie di persone, le quali ò sotto color d' amicizia, o per danari vituperosamente, e a sangue freddo, e con viltà a istanza d' altri offendono, o cercon d' offendere gli huomini senza timore della Giustizia, e senza rispetto dell' onor loro, e del prossimo; onde volendo sua Eccellenza Illustrissima ovviare a questa spezie di sicarj, & estirparli in tutto e che l' ingiurie, & offese sien gastigate per il mezzo delle leggi, e della santa Giustizia, e non per via di danari, e simil sorte di persone scellerate; Però Sua Eccellenza insieme colli suoi Magnifici Consiglieri ha ordinato, provvisto, e deliberato:

1. Che qualunque per l' avvenire di qualsivoglia grado, stato, dignità, o condizione, esente, e privilegiato, & etiam delle Bande di Sua Eccellenza, & ancorchè sia della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, o di qualunque altra Città, e luogo privilegiato, e così Suddito, e dello Stato di Sua Eccellenza, come Forestiero, e di qualunque nazione, darà, o offenderà alcuno con bastonate, e arme offensiva d' ogni sorte, ancorchè dell' offesa non escisse sangue, ad instanza d' altri, sotto spezie d' amicizia, o per danari, o altro premio purchè la causa non sia sua pro-



pria, ſ' intenda ipſo facto caſcato in pena della Galera a beneplacito di Sua Eccell. E conſiderata la qualità dell' ecceſſo, che avrà commeſſo, ſe l' offeſa ſarà notabile s' intenda poterſi, e poſſaſi gaſtigare ſino alla morte incluſive a beneplacito di quel Magiſtrato, o Rettore che avrà a conoſcere, e giudicar tal delitto. Et inſino al pregiudizio della Galea detto di ſopra, s' intenda eſſere, e ſia levato ogn' arbitrio, poteſtà, e balìa data, o da darſi a qualunque Magiſtrato, o Rettore, così della Città, come del Dominio, ma ſolamente dalla pena della Galea in sù, s' intenda eſſere data alli prefati Rettori, e Magiſtrati reſpettivamente poteſtà, arbitrio, e balìa d' accreſcerla inſino alla morte incluſive, come di ſopra. E tali pene s' intendino, e ſieno in augumento di tutte l' altre, che ſino ad ora per leggi, e ſtatuti ſopra tali caſi ſi trovano provviſte, & ordinate.

2. E perchè molte volte occorre, che ſimili ſcellerati innanzi che faccino il delitto ſono ſcoperti, o preſi, e vengono in mano della Giuſtizia, ſe chiaramente ſi troverà che chi ſarà ſcoperto, o preſo voleſſe per amicizia, o iſtanza d' altri offendere alcuna perſona, e commettere ſimili eccesſi, Sua Eccell. Illuſtriſs. ha ordinato, e vuole, che egli ſia ipſo facto punito, e ſe gli dieno quattro tratti di corda in pubblico, e venga condennato in quelle pene pecuniarie, o confini, che parrà al Magiſtrato, o Rettore reſpettivamente, che li avrà a giudicare; Il qual Rettore e Magiſtrato poſſa ſervirſi della predetta pena delli quattro tratti di corda, non tanto per caſtigo, quanto per ritrovare ancora chi gli avrà dato commiſſione che ſi faccia tal delitto, non oſtante il dirſi di ſopra, che ſe gli dia in pubblico, e ſtando fermo l' arbitrio, e di poter' procedore a maggior tortura ſecondo, che per gl' indizj li parrà neceſſario, dando oltre a queſto autorità, arbitrio, e balìa a tutti li Magiſtrati, e Rettori, come di ſopra, che in tali caſi, e cauſe poſſin procedere, ſervato, e non ſervato l' ordine, e modo del procedere, e ſtatuti, e leggi, e conſuetudini, che ſino ad oggi nella Città, e Dominio di Sua Eccellenza reſpettivamente vegliano, derogando quanto a queſta parte alle predette, e altre leggi, così comuni, come municipali, e ad ogni privilegio, e capitolazione, o reformazione, che in contrario faceſſe.

3. E ſimilmente quelli ſicarj, e aſſaſſini, che per danari, e per avarizia ſi mettono a volere offendere le perſone a iſtanza d' altri, ogni volta ſaranno ſcoperti, e trovati innanzi al commeſſo delitto s' intendino ipſo facto incorſi in pena di quattro tratti di corda, e per tre anni alla Galea. Ed inoltre ſi concede alli Magiſtrati, e Rettori predetti la medeſima poteſtà, arbitrio, e balìa, così nel modo di procedere, come nel giudicare, e condannare; e quella tanta e quanta nel precedente capitolo ſi diſpone, e concede a quelli, che per ami-

I. amicizia solamente, e per gratificazione, si mettono a perpetrare simili scelleratezze.

4. E perchè tali sicarj, & assassini non si muoverebbono senza la instigazione, persuasione, danari, o altro premio di quelli, e quali sendo offesi non basta lor l'animo colle forze proprie, o con quelle della santa Giustizia vendicarsi; ma voglion vituperosamente, e a sangue freddo, e con tradimento vendicare le ingiurie, e così bruttamente, e per tal via abominevole adempire i loro illeciti, e vili appetiti, pertanto si provvede:

Che qualunque persuaderà, instigherà, convertà, o ordinerà per amicizia, o per danari, o altro premio di fare offendere alcuna persona, s' intenda esser cascato ipso facto nel doppio di tutte le pene, che fino a quì per leggi, e per li statuti si trovono in qualunque modo provviste, e ordinate; e di più in quelle pene pecuniarie, & afflittive di corpo, che parrà al Magistrato, o Rettori, che le avrà a giudicare insino alla morte inclusive.

5. E volendo interamente rimediare, che di tanto empii, e ignominiosi eccessi, qualunque persona se ne impaccerà, ne patisca le debite pene, e non sia chi voglia l' altrui inimicizie farsele proprie e per danari, e premio, o per compiacere all'amico insidiare al prossimo, e affine che ogn' uno possa sicuramente, e liberamente negoziare; Però Sua Eccell. ha provvisto, e vuole

Che tutti quelli per mezzo de' quali si tratterrà a istanza d'altri di macchinare, persuadere, e corrompere con danari, o per amicizia, o per altro escogitato modo, effettuare simili delitti, e che attenderanno per qualunque via a tali ordinazioni, pratiche, o tratti s' intendino cascare ipso facto nelle medesime pene, che le stesse persone principali ad instanza delle quali tali delitti s' ordinassino, o commettessino. Et acciocchè li prenarrati trattati, macchinazioni, e delitti si possino più facilmente scoprire, e venghino premiati tutti quelli, che in qualunque modo aiuteranno a scoprir tal peste, & obbrobriosa scelleratezza; Perciò sua Eccell. ha provvisto, e vuole:

6. Che qualunque notificherà simili trattati, macchinamenti, & eccessi abbia il quarto di tutte le pene pecuniarie, e li sia tenuto segretissimo. E se alcuno innanzi che si commetta il delitto revelerà tali macchinazioni, o trattati, ancorchè e' fussi compreso in esso, e che lui stesso fussi il macchinatore, o disegnato esecutore, s' intenda perdonatogli il delitto, & ogni pena in che fussi incorso, & abbia effettualmente il quarto di tutte le pene pecuniarie, e li sia tenuto segretissimo. Dichiarando, che la presente provvisione si debba interpetrare a puro, e sano intelletto, e senza cavillazione alcuna.

Non ostante qualsivoglino leggi, statuti, ordinazioni, provvisioni, o reformazioni, che in contrario, o al- 1556.

DECRETO

Col quale si ordina come deva procedersi contro l' accusato, o inquisito di qualsivoglia eccesso nel Tribunale degli Otto di Balia, che non comparirà nel tempo delle citazioni.

Deliberato a dì 16. di Settembre dell' anno MDLVIII.

L' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza & per Sua Eccell. Illustriss. li Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri avvertendo che il Magistrato degli Spettabili Otto di Balia, spesse volte per consuetudine, & pratica introdotta ammettono qualche accusato, & inquisito per malefizio a giustificarsi, & stare alla riprova di quel che gl' è imputato, ancora che e' comparisca fuori del tempo delle Citazioni, e poichè gl' è fatto Contumace, purchè non sia la causa terminata, & che perciò viene poi facilmente aperta la strada a' sediziosi, & delinquenti, & che tenendo per loro sicuro refugio la Contumacia e differiscono comparire fin che gl' abbino prima o concordato gli avversarii, o con fraudolenti modi occultato la verità, procacciandosi tal' ora persone, che faccino sopra il caso seguito quella testimonianza, che gl' istessi delinquenti li persuadono, non senza delusione della Giustizia, & così li venghino ammesse le loro ragioni, lasciando al Fisco il carico, & obbligo di provare il malefizio, di che sono imputati contro li ordini di ragione; Et volendo Loro Signorìe provvedere che questo abuso, & mala consuetudine venga con debito rimedio corretta, a fine, che la Giustizia per l' altrui Contumacie non sia impedita, & fraudata, & che li delinquenti non abbino cagione di prevalersi della loro inobbedienza; Impero servati ec. deliberarono, & deliberando, provviddero, & ordinarono;

Che nell' avvenire qualunque accusato, o inquisito di qualsivoglia eccesso, & malefizio dinanzi al predetto Tribunale degl' Otto di Balia non comparirà nel tempo delle Citazioni, & sarà fatto Contumace comparendo dipoi avanti la data sentenzia nella sua causa, s' intenda essere, & sia sottoposto attesa la sua Contumacia, & così lo sottoposero in virtù del presente Decreto senza altri indizii alla Tortura, & altri tormenti, che fus-

LEGGE

Dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore Duca di Fiorenza, e di Siena, contro a quelli che useranno forza, e violenza a femmina, o maschio per desiderio Carnale.

Bandito a dì 2. di Dicembre MDLVIII.

VOlendo l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, e di Siena reprimer con certa, e conveniente pena, quelli che volessino per appetito disonesto usar forza, e violenza contra femmina, o maschio; Atteso, che li medesimi casi seguiti fino a quì (benchè rarissimi) sono dalli Magistrati variamente puniti, e con pene leggieri secondo li Statuti, e altre Leggi; E che la giustizia vuole, che per pari delitto, ciascuno sia parimente castigato, imperò S. Eccellenza Illustrissima, insieme con gli Suoi Magnifici Consiglieri ha provvisto, ordinato con la presente Legge, e Statuito:

Che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, e condizione, così del Dominio Fiorentino, come del Sanese attenterà con violenza, senza arme, o bastone, e senza percossa ed effusione di sangue conoscere carnalmente, e sforzar femmina, o maschio, e non ne seguirà l' effetto della carnal coniunzione, incorra in pena della Galea dove si intenda esso fatto relegato per quel tempo, che parrà al Magistrato, Rettore, Governatore, o Giudice, che ne sarà cognitore, attesa la qualità delle persone, e del delitto. E se alla predetta violenza, e forza seguirà l' effetto incorra in pena del capo.

E qualunque attenterà con arme, o bastone, e con percosse d' effusione di sangue, violar carnalmente femmina, o maschio, ancorchè tal violenza non sortisca l' effetto, incorra in pena capitale. Eccettuando li Cittadini Fiorentini, Sanesi, e li altri, che saranno in le lor patrie abili alli uffizi, solamente quanto alli casi, che hanno per pena la Galea, come di sopra, alli quali Cittadini commettendo il delitto in luogo della Galea la pena sia di carcere, di fondo di Torre, o delle Stinche ad arbitrio di Sua Eccellenza.

La qual sopraddetta Legge ella vuole, e comanda sotto pena della sua indignazione si osservi inviolabilmente per tutti li suoi Magistrati, Rettori, Governatori, Ufiziali, e Giudici competenti respettivamente in tutte le Città, Terre, Castella, e luoghi dell' uno, e dell' al-

I. 1560.

PROVVISIONE

Circa le Paci, e Tregue nella Città, e Stato di Siena

Del dì 21. Marzo MDLX.

LI Magnifici Signori Ufiziali di Balìa, havendo udito le sottoscritte provvisioni, & ordinazioni fatte nuovamente da S. E. I. N. S. deliberarono quelle pubblicarsi in tutto, e per tutto come in esse.

Lo Illustriss., & Eccellentiss. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza, e di Siena; Et per S. E. I. li Molto Magnifico, & Eccell. M. Agnolo Niccolini suo Luogotenente, e Governatore Generale: Per dar compimento a quel che S. S. molto Magn., & Eccellent. ha giudicato convenirsi nelle cose della giustizia, in esecuzione delle provvisioni di già fatte da S. E. I. ha provvisto, statuito, & ordinato in tutto, e per tutto come di sotto, cioè,

1. Che nelle Cause Criminali così nella Città, come nello Stato non giovi il benefizio della pace, nè si devi in modo alcuno ammettere non producendosene instromento pubblico di mano di Notaro pubblico matricolato.

2. Tutti li Notari, li quali così nella Città, come nello Stato saranno rogati d' istromenti di paci, e tregue per l' avvenire sien tenuti, & obbligati in perpetuo, sotto pena di lire cento per ogni volta che contravverranno denunziare sommariamente, e sostanzialmente il contenuto di detti istrumenti di paci, o tregue, dei quali saranno rogati fra vinti giorni susseguenti, doppo che ne saranno rogati, al Notaro del Capitano di Giustizia. Et il Notaro del Capitano di Giustizia sia tenuto, & obbligato con diligenza descriver dette denunzie giornalmente, & ordinatamente, e così si osservi in perpetuo in un libro a ciò particolarmente ordinato, il quale stia di continuo nella Corte del Sig. Capitano di Giustizia con il suo repertorio distinto, ordinato, & in miglior forma che sia possibile. Alle quali denunzie per l' avvenire, & in perpetuo, non potendosene altrimenti haver gli originali, o gli istrumenti pubblici si devi prestar piena, e indubitata fede; tanto in giudizio, quanto fuor di giudizio, & ad instanza così del Fisco, come de' particolari, siccome si daria agli originali stessi.

3. Sieno precisamente tenuti, & obbligati il Capitano di Giustizia,



PROVVISIONE

Con la quale si determina quando s' intenda indotta la prevenzione nelle Cause Criminali tra il Capitano di Giustizia di Siena, e i Capitani di quello Stato

Del dì dodici di Maggio MDLXI.



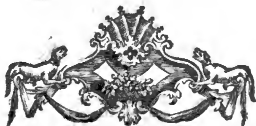
LI Magnifici Signori Uffiziali di Balia per giuste e ragionevoli considerazioni, e con partecipazioni del Molto Magnifico Signore Luogotenente e Governatore Generale hanno solennemente deliberato le di sotto scritte provvisioni;

1. Primieramente essendo provvisto per l' ultima Riforma di Sua Eccellenza Illustrissima, che fra il Capitano di Giustizia, e li Capitani dello Stato abbia luogo la prevenzione nelle Cause Criminali, & ancorchè per disposizione di ragione non si dica indotta la prevenzione se non per la stessa citazione,

Che per l' avvenire nelle Cause Criminali di qualsivoglia sorte, e nella cognizion di esse avanti al Capitano di Giustizia nella Città, & ai Capitani dello Stato s' intenda sempre indursi la prevenzione, e così si dica indotta non solo per la citazione, ma ancora per la semplice denunzia, o accusazione, o querela, che si faranno nelle Corti di detti Capitano di Giustizia, e Capitani dello Stato, non ostante qualsivoglia disposizione di

1561, ragione comune in contrario. Con eſpreſſa dichiarazione, che dove ſi dica eſſere preſa la Cauſa in un medeſimo giorno dal Capitano di Giuſtizia, e dai Capitani dello

Stato, non potendoſi giuſtificare altrimenti da cui ſia ſtata prevenuta, in dubbio ſempre s' intenda prevenuta nella Corte del Capitano di Giuſtizia della Città. I.



II

PROVVISIONE

Con la quale si ordina, che i Capitani di Giustizia, ed altri Magistrati della Città, e Stato di Siena non citino gl' Inquisiti sotto pena a rispondere all' Inquisizione

Del dì 11. di Settembre MDLXI.

L' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, e di Siena Nostro Signore, e per Sua Eccellenza Illustrissima li Magnifici Signori Ufiziali di Balìa con partecipazione, e consenso del Molto Magnifico, & Eccellentissimo Signore Luogotenente Generale, e Governatore mossi per giuste, e ragionevoli considerazioni anno solennemente deliberato, e così vogliono, che in perpetuo per Legge inviolabile si osservi,

1. Che il Capitano di Giustizia, e Capitani dello Stato, e gli altri Magistrati, e Giudici della Città, e dello Stato aventi giurisdizione, nelle Cause Criminali, ciascuno nei casi concernenti la sua giurisdizione non possino, nè li sia lecito proceder contro qualsivoglia Persona per qualsisia delitto per via di citazione, o precetto ad informar la Corte, o per le cause spettanti al loro Uffizio sotto qualsivoglia pena, potendo eglino siccome è provvisto per li Statuti, e così restando loro facoltà contra i delinquenti, & imputati procedere a citazione reale, o verbale per inquisizione, o accusazione, e condannare nelle pene ordinarie delli Statuti, o assolvere comparendo, o non comparendo secondo che giudicheranno convenirsi, sendo loro ancor lecito avanti che formino l' inquisizione, nei casi nei quali non paresse loro convenirsi, procedere a cattura contra il delinquente, o imputato, citare per certo giorno, & ora ad informare la Corte, e per Cause spettanti al loro Uffizio, il delinquente o imputato con comminazione, che altrimenti si procederà contra di lui alla cattura, e non comparendo procedere alla cattura per aver quella informazione qual parerà alla Corte; E facendosi altrimenti così le citazioni, & i precetti, come le condennazioni, che da quelli procedessero, & ogni esecuzione, e tutti gli atti, che intorno

1561. torno a ciò si facessero, s'intendessero essere, e sieno ipso iure nulli, e non sortischino alcuno effetto di ragione, non essendo obbligati più che si voglino i citati, o precettati ad ubbidire a simili citazioni, o precetti come nullamente fatti. Dichiarando però, che questo non s'intenda dove si trattasse di qualsisia eccesso in offesa del Principe, e della Città, o del far tregue, o di sospendere, e levare le offese, e nei casi nei quali la Corte volesse informazione da alcuno, non per suo proprio delitto, ma per esaminarlo sopra l'altrui colpe o delitti, o dove per qualsivoglia altra ragionevole considerazione disponesse altrimenti in qualsivoglia caso per le occasioni, che se ne porgesse, il Luogotenente generale, e Governatore per Sua Eccellenza Illustrissima in questa Città e suo Stato. Nei quai casi (eccetto come sopra) possino i suddetti Capitano di Giustizia, Capitani dello Stato, & altri Magistrati, e Giudici della Città preposti alla cognizione delle Cause Criminali, e così lo sia lecito nei casi concernenti la giurisdizione di ciascun di loro procedere per citazione, o precetto, o sotto quelle pene le quali giudicheranno convenirsi ad arbitrio loro, e del Signor Luogotenente e Governatore, avendo ragionevole considerazione alla qualità della causa. II.



PROVVISIONE

Del Premio di chi da vivo, o morto alcun Bandito nelle mani della Giustitia

Pubblicata il dì dodici di Dicembre MDLXI.





L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, & Siena, & per Sua Eccellenza Illustrissima li Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri, avvertendo come altra volta fu provvisto, & ordinato,

Che chi in l'avvenire dessi, & facessi venire vivo nelle forze della giustitia alcuno, che fussi bandito della vita, del felicissimo Stato di Sua Eccellenza Illustrissima, ne dovessi per premio conseguire fiorini cento per ciascuno, che ne fussi dato prigione, & chi ne privassi di vita alcuno di simili banditi, ne dovessi ricevere per premio fiorini cinquanta per ciascuno, che così venissi occiso, siccome più largamente nella provvisione già sopra ciò fatta si dispone: Onde Loro Signorie mosse da giuste, & ragionevoli ragioni per vigore di qualunque loro autorità, servate le cose da servarsi, & ottenuto il partito secondo li ordini, deliberarono, & deliberando provveddono, & ordinorono,

1, Che per l'avvenire qualunque persona di qualsivoglia stato, qualità, grado, o conditione, & di qualunque Città, Terra, & Luogo, comprendendo ancora la Città di Pistoia, suo Contado, & Montagna, e qualunque altro Luogo privilegiato condurrà, & darà prigione nelle mani, & forze della giu-

I. 1562.

LEGGE

Dell' Autorità di nuovo data alli Signori Conservatori di Legge in alcune Cause Criminali

Del dì 20. Agosto MDLXII.



L' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza & Siena, & per Sua Eccellenza Illustrissima li Signori Luogotenente, e Consiglieri: Atteso che l'Anno 1428. il dì XI. di Febbraio, o altro più vero tempo quando ebbe principio il Magistrato delli spettabili Signori Conserdori di Legge fu loro concessa autorità di conoscere e procedere contro a quelli che esercitassino alcuno uffizio contro le Leggi, & Ordinamenti del Comune di Fiorenza, & similmente contro quelli Rettori che avessino ricevuto denari o altro contro l'ordine, & sopra certe altre simili trasgressioni come più a pieno nella provvisione sopra di ciò ordinata si contiene. Et veduto che di poi o per virtù di altre Leggi, e Provvisioni generali o speciali fatte in progresso di tempo delle quali non si ha notizia, o per consuetudine introdotta, o per qualsivoglia Causa si è osservato, & ancora oggi si osserva per li prefati Conservatori conoscere tutte le Cause Criminali, trasgressioni, omissioni, & qualunque inosservanzia, e prevaricazione di Leggi, e Statuti, & Ordinazioni contro qualsivoglia persona pubblica, o privata (salvo li eccessi meramente attenenti alli spettabili Otto di Guardia e Balla) & in tali cognizioni proceder così per via di querela come d'inquisizione sommariamente; Onde & per maggior chiarezza & affine che apparisca scritta l'autorità de prefati Conservadori così nel procedere, come nel terminare e decidere, Loro Signorie mosse da queste & altre giuste Cause servate le cose da osservarsi & ottenuto il partito secondo gli ordini per vigore di qualunque loro autorità, & in ogni altro miglior modo hanno provvisto, dichiarato, statuito, & ordinato nell' infrascritto modo, cioè:

1. Che in virtù della presente provvisione li prefati Conservadori di Legge della Città di Firenze presenti, & che per li tempi risederanno si intendino avere, & abbino pienamente la cognizione di tutte le Cause Criminali, trasgressioni, prevaricazioni, & inosser-

 van-

1562. vantie di Leggi, Statuti, & ordinazioni, fatte, e da farsi per l'avvenire di qualsivoglia sorte, e contro qualsivoglia Persona pubblica ò privata, salvo però di quelli eccessi meri Criminali attenenti per cognizione alli spettabili Otto di Guardia e Balìa come sono omicidi, assassinamenti, ferite, percosse, furti, sforzi, violentie, & altre simili, soliti conoscersi solamente per li prefati spettabili Signori Otto, salvo nondimeno la prevenzione fra detto Magistrato de Conservadori & qualunque altro Magistrato, e tra li Rettori del Dominio di quelle Cause Criminali, e trasgressioni che fussino parimente commesse alli detti Conservadori insieme a altri Magistrati, & Rettori, nelle quali tutte le sopradette Cause come di sopra li prefati Conservadori possino, e debbino intromettersi con procedere in esse con autorità del Magistrato, così a querela o doglianza, come ex officio in tutto, e per tutto come fino a quì è stato osservato, & in quel modo, e forma che parrà loro convenirsi per trovare la verità, sicchè li delitti non rimanghino impuniti, senza prefissione d'instanzia di dette Cause. I.

2. Et quanto alle Cause de danni dati ordinorono, che chi si sentirà aggravato dalle sentenzie de Rettori di fuori possi appellare, e ricorrere a prefati Conservatori in quel modo & forma, & in quel tempo che si è costumato fino al presente giorno. Et tutto il soprascritto si intenda in aumento di loro altre Leggi, e Permissioni fatte circa l'autorità, & cognizione delle Cause de prefati Conservadori di Legge, in ogni miglior modo ec. non obstantibus ec.



DECRETO

Infra quanto tempo il Condennato, che supplica & ottiene gratia da Sua Eccellenza Illustrissima debba ricognoscerla, & farla espedire

Pubblicato il dì 16. di Settembre MDLXII.



LO Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza & di Siena &c. & per Sua Eccellentia Illustrissima li suoi Magnifici Luogotenente, & Consiglieri, volendo obviare alla negligenza, & ingratitudine d'alcuni, i quali sendo condennati, confinati, o incorsi in altra pena, o pregiuditio supplicano a Sua Eccellenza Illustrissima per otternerne gratia, & ottenutane la gratia in tutto, o in parte secondo il benigno Rescritto, non si ricordano altrimenti ricognoscerla, nè farne assettare la scrittura per chi s' aspetta, & cancellarsi dal pregiuditio in che si trovano, di forte che quelli che hanno informato, o ricevuto in dietro il gratioso Rescritto, non rivedendo più il supplicante, non possono darli la debita espeditione;

1. Perciò mosse da questi, & altri degni respetti, fanno bandire, & per via di pubblico, & general Decreto comandare a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, che avesse da Sua Eccellenza Illustrissima ottenuto gratia alcuna sia tenuto, & debba infra un mese da oggi andare a ritrovarla appresso quel Magistrato, Rettore, Ufizio, o Cancelliere che arà fatta l' informatione, & farla acconciare in buona forma, & darli la sua speditione, altrimenti passato detto tempo, non avendo fatto quanto di sopra, la gratia s' intenda essere, & sia di nessun valore, & come se fatta non fosse, nè si possa più per alcun Magistrato, Rettore, Ufizio, o Cancelliere proporre a Sua Eccellenza Illustrissima; & similmente qualunque in l'avvenire otterrà gratia alcuna sia tenuto, & debba infra il tempo d' un mese

1562. se continuo dal dì che il Rescritto gratioso sarà ritornato in mano di chi ne averà fatta l' informatione procurare l' espeditione della gratia, & farne acconciare le scritture in buona forma secondo li ordini, & passato detto tempo la detta gratia s' intenda essere, & sia di nessun valore, & come se fatta non fusse, nè si possa più riproporre a Sua Eccellenza Illustrissima.

2. Inoltre aggiunseno, & statuirono che li Magistrati, Rettori, Ufizi, & Cancellieri respettivamente sien tenuti, & debbino nel ritorno del Rescritto di gratia, & quando li ricevono mettere di lor mano il dì che sarà exhibito, & rappresentato sotto pena dell' arbitrio di Lor Signorie & così deliberorono, statuirono, & comandorono in ogni miglior modo &c. II.

Non obstantibus &c.

F. Vinta.

Bandito per me Tommaso di Bernardo Corteccia questo dì 26. di Settembre 1562.



L E G G E

Sopra la cognitione, & prescriptione dei Malefitii

Fatta il dì 22. di Settembre MDLXII.



ATteso l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza, & di Siena, & per Sua Eccellenza Illustrissima li suoi Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri, che si trovano, così nella Città di Fiorenza, come nell' altre Città, Terre, & Luoghi del Dominio Fiorentino molte Leggi, Statuti, Provvisioni, & Ordinamenti, nelle quali si dichiara infra quanto tempo si possi conoscere delli delitti, eccessi, trasgressioni, & omissioni, ma se ne tratta in dette Leggi, Provvisioni, & Ordinamenti, senza alcuna presissione di tempo. Et atteso ancora per lo statuto posto nel volume delli statuti del comune di Fiorenza, nel terzo libro, sotto la Rubrica sette *De*

1562. *tempore cognitionum Rectorum*, si dispone, che di alcuni malefitii gravi, si possono conoscere quando fussino commessi nel tempo dell' Offitio di quel Rettore, che ne ha la cognitione, & innanzi che un' anno, & in tutti gl' altri Malefitii, quando fussino commessi nel tempo del Reggimento di quel Rettore, & per dua mesi innanzi solamente, & non più. Et veduta ancora una provvisione fatta a dì tredici di Ottobre 1438. per la quale si dispone, che delli Omicidii, Robarie, Furti, Rebellione, & Tradimenti se ne possi conoscere infra dieci anni dal dì del commesso, & attentato Malefitio, & non prefige il tempo alli altri Malefitii, & eccessi, & considerando che lo statuto di sopra allegato, non è stato per lungo tempo in observantia, ma si è proceduto in conoscere, & condennare, & punire quanto al tempo della cognitione di essi variamente, & come è parso a Magistrati, & alli Rettori che li hanno avuti innanzi. Onde che volendo a questo disordine, & con nuova forma, & certa regola, & consonantia dichiarare particolarmente infra quanto tempo si possino per l' avvenire conoscere li delitti, & Malefitii, così commessi, & non terminati, come quelli che per l' avvenire si commetteranno nel prefato Dominio Fiorentino, però lor Signorie mosse da queste, & altre giuste cagioni, servate le cose da servarsi, & ottenuto il partito secondo li ordini per vigore di qualunque autorità, & in ogni miglior modo hanno provvisto, dichiarato, statuito, & ordinato nell' infrascritto modo cioè,

1. Che in virtù della presente provvisione, di tutti li Omicidii, Robarie, Furti, Falsità, Ribellioni, Tradimenti, Assassinamenti, Rapti di Fanciulle, & violenza a Maschi, o Femmine, & incendii così commessi, come di quelli per l' avvenire si commetteranno in qualsivoglia Città, Terra, & Luogo del prefato felicissimo Dominio (comprendendo ancora la Città, Contado, & Montagna di Pistoia, & qualunque altra Terra privilegiata) se ne possa, & debba conoscere criminalmente condennare, & punire così per li Magistrati della Città di Fiorenza, come per li Rettori del Dominio, che ne hanno la cognitione, secondo li ordini, infra dieci anni dal dì che tali prenominati Malefitii, o alcuni di essi saranno stati commessi, o attentati, o si commetteranno, o attenteranno, & non più oltre.

2. Et di tutti gli altri Malefitii, excessi, & trasgressioni di qualsivoglia sorte commesse, o che si commettessino, & perpetras-

III trassino come di sopra se ne possa, & debba conoscere, condennare, & punire infra cinque anni, dal dì che saranno stati commessi, & perpetrati, salvo se per alcuno Statuto, o Ordinamento, così della Città di Fiorenza, come di qualunque altra Città, Terra, & Luogo fussino altri tempi maggiori Statuti, & ordinati, li quali volleno che si debbino in tutto osservare, perchè loro Signorie hanno inteso, & intendono la presente provvisione, per quanto concerne la prefixione, & prescritione del tempo cedere, & andare in augumento delle altre Leggi, Statuti, & Provvisioni, sopra di ciò ordinate, & non a diminutione in modo alcuno, con salvo nondimeno, & espressamente dichiarato, che delle trasgressioni commesse, o che si commetteranno per li Rettori di fuora, & per loro Offitiali, & Ministri nel tempo de loro Offitii, & Amministrationi, se ne possa conoscere infra un' anno, dal dì del deposto Offitio, & non più oltre. Eccetto però che se avessino commesso falsità, o fraude, furti, omicidii, & altri sopranominati delitti, che di questi vollano se ne possi conoscere infra dieci anni, dal dì del deposto Offitio, come di sopra.

3. Et quanto alli contratti illeciti, & fatti in fraude di usura; & reprobati dalle Leggi, ordinorono che se ne possi conoscere infra detti cinque anni, dal dì de fatti, & celebrati, & contratti, & continuando l' usure, prestationi, & illecite pactioni infra detti cinque anni, dal dì che saranno finite, & cesseranno dette usure, & pactioni illecite, & non più oltre.

4. Et il di sopra non abbi luogo nelle cause mixte, & di danni dati, nelli quali si osservi quella instantia, & tempo che per li Statuti de Luoghi particolarmente si dispone, & dove non fussi prefixo tempo, possino li Rettori conoscere per tutto il tempo del loro Offitio, & per dua mesi innanzi, & non più oltre.

5. Et se passato li tempi respettivamente, come di sopra statuiti, & ordinati si procedessi per alcuno Magistrato, Rettore, o altro lusdicente sopra di detti Malefitii, contra qualsivoglia persona in qualunque modo tutto quello che si facessi, sia di nessun valore, & non vaglia, & non tenga, & il delinquente, o qualunque altro processato, o condennato, non ne riceva danno nè detrimento alcuno. E quel Magistrato, Rettore, o Giudice, che contrafarà in caso però, che per il reo, o suo Procuratore li sarà allegata la sua prescrizione, oltre alle nullità, possa

PROVVISIONE

Delli molto Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri circa le Confiscazioni in caso di ribellione

Del mese di Ottobre MDLXV.



ESsendo stata fatta relazione all' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Principe di Fiorenza, e di Siena Governante, & alli suoi Magnifici Signori Consiglieri delle strane, e sinistre intelligenze, & interpetrationi, le quali sono date giornalmente nelle cause delle confiscazioni dagli Avvocati, e Procuratori delle parti alle bene ordinate Leggi della Città, & di Sua Eccellenza Illustrissima in pregiudizio del Fisco, e della buona giustizia, però per provvedere in quanto che giustamente conviene all' inconvenienti, che quindi posson nascere nelle risoluzioni, e decisioni da farsi per quelli li quali hanno a giudicare, & a maggiore intelligenza, e dichiarazione del contenuto nelle Leggi fatte il dì undici di Marzo 1548., & il dì ventiotto di Settembre 1555.

1. Li Magnifici Signori Luogotenente, e Consiglieri di Sua Eccellenza Illustrissima per loro solenne partito, e servate le cose da servarsi hanno solennemente provvisto, e per Legge statuito, & ordinato quanto segue. Primieramente essendo stato di già provvisto da Sua Eccellenza Illustrissima per la Legge fatta il dì undici di Marzo 1548. che nelle confiscazioni dei beni dei Ribelli venghino quelle rate dei beni paterni, o materni, o aviti, le quali avriano avuto a pervenire in detti Ribelli doppo la vita dei detti loro padri, madri, avi, & avole se nel dì delle conspirazioni, macchinazioni, trattati, o pensier di trattati tali padri, madri, avi, & avole fussino passati, o passate di questa vita ab intestato da trasferirsi tali rate nel Fisco, e Camera Ducale doppo la vita respettivamente delli detti padri, & altre persone soprascritte, e stante la disposizione predetta volendosi, e proponendosi cavillosamente per quelli, che insistano in pre-



1565. pregiuditio del Fisco, che in dette rate, e porzioni, le quali nei casi soprascritti si devolvano al Fisco, non vi si comprendino i beni se alcuni ve ne sono, che sieno stati acquistati dai padri, madri, & altri soprascritti dopo i detti eccessi perpetrati, ma solo quei beni, li quali si trovano in essere appresso dei padri, e simili persone al tempo del perpetrato eccesso, atteso che questo non fu giammai, nè è l' intenzione del legislatore, nè conforme alla disposizione di ragione, nè all' equità, differendosi l' esecuzione della detta Legge doppo la morte di simili padri, avi, e altri, riservandosi in tanto loro la piena e generale amministrazione, & uso frutto dei detti beni: Però per torre ogni dubietà, & a maggior dichiaratione, & espressione del contenuto in detta Legge, deliberorono, e statuirono in dette confiscazioni nei casi dei quali in detta Legge venire, e comprendersi non solo i beni di detti padri, madri, & altri li quali si fussino ritrovati, o si ritrovassino havere al tempo del commesso delitto; ma ancora quelli, che fussino stati acquistati di poi per detti padri, & altri soprascritti, e che si fussino ritrovati, o si ritrovassino al tempo della morte loro.

2. Secondariamente essendo stato di già provvisto per la Legge del dì ventotto di Settembre 1555. che nelle confiscazioni dei Rebelli, o Banditi si comprendino ancora i crediti di simili Rebelli, o Banditi, ancor che i loro debitori stiano, & habitino fuora dello Stato di Sua Eccellenza Illustrissima, purchè nei tempi di tali confiscazioni i libri, & altre scritture di detti crediti si trovino essere, e sieno nello Stato di Sua Eccellenza Illustrissima,

Onde stante la disposizione della detta legge pretendano, e prepongono quelli, che per l'altrui difesa vengano contro al Fisco, le ragioni, crediti, e nomi de' debitori, le quali i padri, madri, avi, & avole d' alcun Rebelle, e come nel precedente caso, hanno fuor della giurisdizione e Stato di Sua Eccellenza Illustrissima al tempo della morte loro, non venghino nè si comprendino nella confiscazione dei beni di detto Rebelle non ritrovandosi le scritture, & i libri di simili ragioni, crediti, e nomi di debitori in Firenze, o suo Stato nel tempo del commesso delitto, non ostante che detti padri, madri, avi, & avole al tempo del commesso delitto e di poi non havessino trasferito il domicilio loro fuor della Giurisdizione, e Stato di Sua Eccellenza Illustrissima.

3. E perche questo è in tutto contro all' intenzione e disposizione della detta legge del dì 11. di Marzo 1548. la quale fu, & è che il Fisco rappresentante la persona del figlio, o nepote Rebelle succede nell' universa ragione dell' heredità e beni di detti padri, madri, avi, I.

I. avi, & avole nel medeſimo modo, & in tutto e per tutto come ſarìa ſucceſſo il figlio, o nipote non eſſendo Rebelle; Però per torre ogni dubietà, & a maggiore intelligenza delle dette leggi dichiarorono, & in quanto ſia di biſogno provvidero, & ordinarono, che nella confiſcazione de' beni di detti figli, o nepoti, in caſo però di rebellione, oltre agl' altri beni venghino ancora e ſi comprendino tutte quelle ragioni, crediti, e nomi di debitori di detti loro padri, madri, avi, & avole per quelle rate e porzioni, che ſi doveſſino a' detti figliuoli, o nepoti non eſſendo Rebelli, le quali ragioni, crediti, e nomi de' debitori ſi ritrovaſſino al tempo della morte dei ſuddetti padri, madri, avi, & avole in qualunque luogo, ancor che fuora della giuriſdizione e Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & in qualunque luogo ſi ritrovaſſino libri, & ſcritte di detti ragioni, crediti, e nomi di debitori ancor che fuor delli detti Stati, purchè i ſuddetti padri, madri, avi, & avole al tempo del commeſſo delitto, o della morte loro, il loro vero e continuo domicilio ſia veramente con effetto nella Città, e Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima. 1565.

4. Le quali ſopraſcritte coſe tutte contenute nelle precedenti ordinazioni intendano e vogliono l'Eccellenza Sua Illuſtriſſima, e le Signorìe loro Magnifiche, che elle s' intendino puramente, ſemplicemente, & a buon ſenſo, remoſſa e ceſſante in tutto ogni cavillazione, e qualſiſia interpretazione, e che per leggi inviolabilmente s' oſſervino, e che come ad eſpreſſa dichiarazione, & intelligenza delle leggi del 1548. e del 1555. habbino luogo, e così s' oſſervino, & s' eſequiſchino in tutti li caſi, e cauſe così paſſate, come preſenti, & avvenire, purchè non deciſi e terminati per ſentenzia, e purchè dal tempo dalla detta legge del 1548. in quà e con ogni miglior modo &c., Non obſtantibus &c.

PROVVISIONI

Concernenti le cause, e casi, nei quali non è lecito supplicare a Sua Eccellenza Illustrissima, e supplicandosi proporne, e informare, & il modo, e forma da tenersi, & osservarsi nel fare l' Inventarii per quel che concerne l' interesse del Fisco

Del dì dieci di Ottobre MDLXVII.



IL Molto Magnifico, & Eccellentissimo dell' una, e l' altra ragione Dottore Messere Aurelio Manni Auditore, e Fiscale dell' Eccellenze Loro Illustrissime, sendo venuto in considerazione di Sua Signorìa, che le preci, le quali sono porte a tutte l' hore all' Illustrissimo Signore Principe Nostro Signore dai supplicanti, proposteli assai volte dai Secretarii, & informate ancor dalli Magistrati, Giudici, Auditori, Rettori, & Offitiali della Città, e Stati dell' Eccellenze lor Illustrissime in quelle cause, e casi, nei quali secondo gli ordini dell' Eccellenze loro non si può supplicare, ne si dovria ragionalmente proporre, nè informare, danno non piccolo fastidio a Sua Eccellenza, occupandoli di molto tempo alla resolutione, & alla speditione delle cose gravi, & importantissime alla conservatione, & al bene esser' delli suoi felicis-

 simi

1567. ſimi Stati, del che ne reſultano contrarii effetti all'ottima intentione, & agl' importantiſſimi penſieri di Sua Eccellenza, e perchè queſto può facilmente accaſcare per non averſi tal'ora notitia in tutto da quelli che ſupplicano, o informano, ſe così è lecito, o non, ritrovandoſi le proibitioni ſopra ciò fatte da Sua Eccellenza Illuſtriſſima per varii, e diverſi Reſcritti, per lettere, per relationi dei Secretarii, e per altri varii, e diverſi modi nelle Cancellerìe delli Auditori, e Magiſtrati della Città, per il che ſendo ſtata fatta diligenza per Sua Signorìa di far ritrovar, & avere da tutte le Cancellerìe tutte le preallegate proibitioni, & avendole ridotte tutte inſieme, e dato di quanto di ſopra notitia a Sua Eccellenza in voce, e per un memoriale in ſcritto; ſendoſi ella reſoluta, che ne facci fare la pubblicatione, e ſe ne procuri, e invigili la oſſervanza; Eſſendo però la mente di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, che tal ordine, & pubblicatione ſi aveſſe a fare per il modo autentico, & conſueto de ſua Luogotenente, & Conſiglieri; Di quì è che dichiarando prima inefficace, & nullo il modo ſopra ciò tenuto della Provviſione ſopra tal materia fatta in dì 26. d'Agoſto 1567. nel Fiſco; Lo Illuſtriſſimo & Eccellentiſſimo Signore Noſtro, il Signore Principe di Fiorenza, e di Siena, e per Sua Eccellenza li Sua molto Magnifici Signori Luogotenente, & Conſiglieri in eſecutione dei Reſcritti, Commeſſioni, & Ordini ſopra ciò fatti per l'addietro da Loro Eccellenze Illuſtriſſime, acciò non poſſa per l'avvenire allegarſene ignoranza dai ſupplicanti, e da tutti quelli, che averanno carico di proporre, & informare, I.

Per queſta preſente Provviſione, & ordinazione riducono a memoria, e notitia di tutti, che l' intentione, & eſpreſſa commeſſione, & ordine di Sua Eccellenza Illuſtriſſima è, che nelli ſottoſcritti, & infraſcritti caſi, e cauſe non ſi poſſi, nè ſia lecito ſupplicare, nè ſupplicar ſi poſſi da qualſivoglia perſona, e che ſupplicandoſi non poſſino li Secretarii, nè ſia loro lecito proporne a quella, nè gli Auditori, Magiſtrati, o Rettori informarne dove non ſia in contrario il beneplacito ſuo per la clauſula derogatoria *Non oſtante &c.* Non ſendo però mai lecito ai Secretarj apporre tal clauſula a qualſivogli Reſcritto di quella, ſenza ſua eſpreſſa commeſſione, e con la ſolita ſegnatura dell' I. eſt F.

1. Non poſſino adunque primieramente ſupplicare, e ſupplicandoſi non ſe ne poſſi in modo alcuno proporre, o informare,

2. Li Rebelli, Banditi, o Condennati in pene capitali dell' ultimo ſupplicio, domandando gratia di eſſere liberati.

3. Li Banditi, o Condennati al-

al

I. la Galea, alle Carcere, o a Confino, non fendosi avanti presentati alla Galea, alla Carcere, o al Confino.

4. Li Banditi, o Condennati in confino fuori di Carcere, non fendosi presentati avanti al confino, e fendosi presentati non avendolo osservato avanti, almeno per la metà del tempo.

5. Quelli contro li quali si procede, o per inquisizione, o per querela, o per qualsivogli eccesso, non fendo loro lecito il supplicare pendente il giuditio, e non fendo avanti data la fentenza.

6. Banditi, o Condennati in pene pecuniarie, non fendo passati almeno sei mesi dopo la condennazione fatta, eccetto però se il Bandito, o Condennato supplicante fusse in carcere, o dove si domandasse permutatione della pena pecuniaria in pena della relegatione, o altra afflittiva di corpo; O quando il padre supplicasse per il figlio condennato per aver portato Armi; O quando si supplicasse per gratia in cause dei frodi. Nelli quali quattro casi soprascritti tutti sia sempre lecito supplicare, non ostante che non siano passati sei mesi.

7. Li Banditi, o Condennati avanti al Bando delle gratie delle Galere pubblicato il mese di Maggio 1564 in qualsivogli pena di corpo afflittiva, o pecuniaria, eccedendo però la somma di lire cinquanta piccioli, non avendo preso la detta gratia delle galere.

8. Li Banditi, o Condennati, li quali fussino di già gravati per le condennationi fatte contro di loro e fattane qualsivogli esecutione, o gravamenti in beni. 1567.

9. Li Banditi, o Condennati in pena pecuniaria, li quali siano stati di già composti, e fattone compositione in qualsivogli modo.

10. Li Banditi, o Condennati per avere offeso la Corte, o fattoli violentia.

11. Li Banditi, o Condennati, li quali avessino altre volte supplicato, & ottenutone gratia, e non l'avessino usata, o presa infra un mese, conforme alla disposizione della Legge dei Magnifici Signori Consiglieri del dì primo di Novembre 1561., eccetto però se in detto tempo non fussino stati assenti, nel qual caso sia loro lecito il supplicar di nuovo.

12. Li Banditi, o Condennati in pena pecuniaria, li quali avessino di già ottenuto gratia della loro condennatione in parte, & in qualsivogli somma, e quantità, non fendo lecito loro domandare di nuovo gratia per il restante.

13. Li Banditi, o Condennati in pene pecuniarie, le cui condennationi fussino di già riscosse.

14. Li Banditi, o Condennati a tempo alle galere, & in quelle ritrovandosi forzati, non fendo lecito loro supplicare avanti, che sia finito il tempo.

15. Quelli li quali domandano gratia delle gravezze ordinarie.

16. Quelli li quali domandano

1567. gratia, o compositione delle Decime.

17. Quelli li quali domandano levarsi la Decima di sopra li loro beni, per esser occupati dai fiumi.

18. Quelli li quali domandano gratia della tassa delle farine, o dei debiti ordinarii della carne, se già non si domandasse gratia di compositione

19. Li Descritti, li quali non avessino obbedito alle fattioni militari.

20. Li Descritti, li quali domandano gratia di appuntature.

21 Li Descritti, li quali domandano per gratia, che le cause loro o Civili, o Criminali, o miste, la cui cognitione sia delli loro ordinarii, commettersi ai Commissari delle Bande.

22. Quelli, li quali domandano gratia di essere descritti, & essere ammessi alla militia, o essendo descritti di esser cancellati, o remossi dai Commessari in Firenze, non sendo sopra ciò lecito supplicar non potendo esequirsi, se non nei luoghi stessi nelle visite, le quali si fanno dai Commessarii.

23. Le Meretrici, le quali domandassino gratia di esser liberate, e cancellate dall' Offitio dell' Onestà, o di non portar il segno, o di poter vestire di drappo, o di non pagar la tassa, o di non stare nei luoghi assegnati loro per loro abitazione.

24. Osservisi da ciascun' indifferentemente nel grado del carico, che tiene in tutto, e per tutto come disopra, per quanto stima la gratia di Sua Eccellenza, e sotto quelle pene, e pregiuditii, che pareranno convenirsi ad arbitrio di quel Magistrato, o Auditore, che altre volte sarà dichiato da Sua Eccellenza Illustrissima. I.

Del modo, & ordine da servarsi nel far Inventarii.

25. Di più avendo visto per esperienza Sua Signoria, che l' Inventarj dei beni, ne quali per gli eccessi, che si commettano dai padroni di detti beni, o per qualsivogli interesse soliti farsi nella Città dai Ministri dei Magnifici Signori Otto di Guardia, e Balìa, o da qualsivogli altro Ministro, e nello Stato dalli Rettori, e Ministri loro, da ciascuno nei luoghi della sua iurisdizione, sono fatti con maggiore, o minore diligenza, secondo la qualità di quei Ministri, che li fanno, ancorchè l' obbligo loro sia di fargli con ogni diligenza, & accuratezza, nascendone di ciò grandissimi disordini, & errori con notabile disservitio il più delle volte del Fisco, e Camera dell' Eccellenze loro Illustrissime, & ancora assaissime volte dei poveri sudditi, particolarmente in quel che concerne il carico dei Rettori dello Stato, e loro Ministri, da quali rare volte nel farsi gl' inventarii de beni dei delinquenti si usano quelle diligenze, che convengano particolarmente in quanto alla descritione dei beni stabili, non pren-

den-

1. dendosi da loro altra cura, nè altro riscontro, se non di scrivere i beni, li quali trovano al Catasto, o vero Estimo del luogo alla posta del delinquente, senza ricercare altrimenti se quei beni sono allora posseduti dal delinquente, se ne ha delli altri, ancorchè non descritti alla sua posta; onde avviene spesse volte, che tali beni così inventariati dai Capitani di Parte, sono incorporati, e dati nel Fisco al netto, & a qualche tempo di poi si ritrova in verità, che li medesimi beni, se ben non ancor levati dalla posta del delinquente, erano stati alienati qualche tempo addietro, e posseduti nel tempo del commesso delitto con giusto titulo da quelli, che gli avevano compri, li quali non pensando altrimenti, che li beni acquistati giustamente, e pacificamente posseduti da loro per li altrui delitti si avessino a confiscare, non comparendo altrimenti ai Capitani di Parte, se ne trovano dipoi spogliati, convenendo loro darne fastidio a Sua Eccellenza Illustrissima per esser rimessi nel buondì a far le loro domande avanti ai Capitani di Parte; Così come ancora all'incontro in preiuditio del Fisco restano molte volte addietro molti beni di essi delinquenti acquistati da loro, se ben non ancor descritti alla lor posta;

26. Delle quali cose tutte sendone stata data notitia alla prefata Eccellenza Illustrissima, & da quella resoluto come appresso, così per servitio del Fisco, e Cassa sua, come ancora a benefitio de sudditi, e conforme ad ogni buona giustizia; 1567.

27. Però tutto maturamento considerato hanno provvisto, che nel farsi li detti inventarii si eseguisca in tutto, e per tutto come di sotto.

28. Primieramente che tutti quei Rettori, e loro Ministri dello Stato, e Ministri dei Magistrati della Città, dei quali sia carico di fare simili inventarii, siano tenuti, e devino, oltre il carico imposto sopra ciò alli Sindaci ovvero denuntiatori dei Malefizii dalla Legge dell' unione fatta il 19 di Settembre 1549. nel paragrafo &c. in oltre, perchè non basterebbono ogn' ora, che se ne porgerà occasione per quei casi che giornalmente occorreranno, che si devino far tali inventarii, subito senza intervallo, o dilatione alcuna, e con quella maggior diligenza, che sia possibile eseguir, e procedere in far simili inventarii, cominciando da denari, beni, mobili, semoventi, ragioni, libri, e scritture di qualsivogli sorte, sendo queste cose tutte, che facilmente possono essere occultate, e tolte in preiuditio del Fisco, siccome il più delle volte avviene, usando in ciò ogni diligenza possibile di ritrovare, e far ritrovar il tutto; astringendo con giuramenti, con multe, e con tutti i rimedii di ragione opportuni, non solo quelli

1567. li dell' isteßa casa, dove far si devino detti inventarii, ma ancora li convicini, e tutti quelli, che siano giudicati poterne esser consapevoli a darne quella notitia, e chiarezza, che ne possono avere, acciò che si facci in somma l' inventario compiutamente del tutto senza alcuna diminuzione; riscontrandolo con l' inventario fatto dalli Sindici, o Denuntiatori dei malefitii come di sopra.

29. Nel far inventario dei danari, dei beni mobili, semoventi, ragioni, crediti, libri, e scritture, veghinsi primieramente, e così distintamente si descrivino notando, & esprimendo particolarmente il numero, la quantità, la qualità, e tutte l'altre circostanze delli detti beni in tutto, e per tutto, di maniera che non possi di poi in modo alcuno il Fisco esserne defraudato, e che interamente sieno in tutto conservati, e senza alcuna diminutione per esequirsene dipoi quel che converrà per giustitia a dichiaratione di quel Magistrato, di cui sarà giurisditione, provvedendo intanto che i detti beni stiano in deposito appresso d' idonea persona, una, o più come si giudicherà per servitio del Fisco.

30. Nell' inventariare i beni immobili per commissione, & ordine de detti Rettori, e loro Ministri nello Stato, mandisi avanti pubblico bando ad ora debita nei luoghi pubblici e consueti, significando, & espressamente comandando, sotto pena dell' arbitrio di quel Magistrato, al quale si doveranno nella Città mandare simili inventarii, a tutte quelle persone di qualunque stato, grado, sesso, o conditione che si siano, le quali abbino notitia dei beni immobili di quella persona, li cui beni si averanno a inventariare, in termine di due giorni ne devino dar nota interamente, fedelmente, sinceramente, e con ogni verità alli detti Rettori, e suoi Ministri, esprimendo particolarmente, e distintamente i luoghi, confini, e coerentie tutte, il numero delle staia dei terreni, le qualità, e circostanze delli detti beni, e che tutte quelle persone di qualunque stato, grado, sesso, o conditione si siano, le quali avessino compro, o venduto, o permutato, o in qualsivogli altro modo trasferito, alienato, o acquistato beni immobili con quella persona, li cui beni immobili s' avessino ad inventariare, o con il Padre, o altri a cui fussi successo senza esserne stata fatta nota, e trasportatione delle poste della decima, o delli estimi, ovvero catasti, devino nel medesimo modo fra li dua giorni seguenti dar nota come di sopra alli detti Rettori, e loro Ministri in tutto, e per tutto come è detto, e sotto la medesima pena. I.

31. Passati li detti due giorni, & usata ogni altra diligenza di veder, intendere, e ritrovare, se li beni descritti all' Estimo, o vero Catasto di tali delinquenti sono in quel tempo posseduti da

lui,

1567.

lui, o se da lui sono stati per l'avanti alienati, o se egli possiede altri beni immobili, che non siano descritti alla sua posta, e così fatte tutte le soprascritte diligenze siano tenuti, e devino li Rettori, e loro Ministri, e così i Ministri dei Magistrati della Città, dei quali sarà carico di far detti inventarii con li suddetti riscontri tutti, con il riscontro de' libri della decima de' Catasti, dagl' Estimi, e con tutti gli altri riscontri possibili, li quali giudicheranno a proposito, far l' inventario delli detti beni immobili fedelmente, e siccome troveranno puramente, e sinceramente esser la verità, descrivendo particolarmente i luogh tutti, li confini, e coerentie delli detti beni, se non proprii, allodiali, livellarii, o feudali, liberi, o sottoposti in qualsivoglia carico, la quantità, e numero delle stajora de Terreni, e tutte l'altre qualità, e circostanze; sì e in tal modo, che l' inventario sia perfetto conforme in tutto alla verità, e che non occorra mai aversi a dubitare per ragione delli detti beni inventariati; Dando di più ordine, sendovi frutti in esser non ancor ricolti, sequestrarli appresso di idonea persona, una, o più, sì, e in tal modo, e con effetto, che il Fisco ne sia sicuro.

32. Non eseguendosi in tutto, e per tutto, come di sopra per li suddetti Rettori, e loro Ministri, dei Magistrati, e della Città, dei quali sia carico di far simili inventarj, s' intendino incorsi quelli, che contraverranno, e così incorrino ipso iure, e fatto in quelle pene, e pregiuditij, li quali pareranno all' arbitrio di quel Magistrato al qual si devino mandar li detti inventarj, &. a quali spetterà la cognitione, e discussione da farsi dei detti beni inventariati, e di più siano tenuti all' intera soddisfatione di tutti li danni, spese, & interesse del Fisco, e Camera dell' Eccellenze loro Illustrissime, e di tutti quei particolari, che perciò patissino per non esser stati fatti gl' inventarj conformi alla verità ad ogni dichiaratione di quel Magistrato, al quale ne spetterà la cognitione, e decisione sopra li detti beni inventariati in tutto, e per tutto come di sopra, per tutto quello cioè che parerà al giusto arbitrio di detto Magistrato essersi mancato di diligentia, e di quanto di sopra per li suddetti Rettori, o loro Ministri, o per li Ministri de Magistrati della Città. Dichiarando però il bando come di sopra non esser necessario, nè doversi mandare per la Città di Firenze, ma sibbene doversi fare per li detti Ministri dei Magistrati della Città tutte l'altre diligentie di vedere i libri della decima, e tutti li altri riscontri come di sopra.

33. Et accichè non possi mai per qualsivogli tempo allegarsi ignorantia da qualsivogli persona delle soprascritte provvisioni, si co-

I. 1568

DECRETO

Attenente alli Rettori del Dominio, che condenneranno in pena o bando della vita, o di Rebelli, stabilito per il Supremo Magistrato

Del dì diciannove di Maggio MDLXVIII.



LO Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Principe di Fiorenza, & Siena &c. Et per Sua Eccellenza Illustriss. li Molto Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri atteso, che per il passato molti delle Città, Terre, & Luoghi del Dominio Fiorentino sono incorsi nelle pene, & pregiudicii imposti per li Statuti, & ordini a chi da ricetto a condennanati, o banditi in pena capitale, & a chi parla, & conversa con Rebelli per aver contrafatto, come dicano, disavvedutamente, & dato ricapito a detti banditi, o condennati, & parlato con Rebelli, & asseriscano non avere avuto notitia, che tali fussino banditi, o condennati dalli Capitani, & Rettori di dette Città, & Terre respettivamente, il qual disordine è nato per non avere li prefati Capitani, & Rettori messo in bando, & pubblicato le sententie criminali delli banditi, condennati, & Rebelli, siccome si usa in Fiorenza per il Magistrato delli Otto di Guardia & Balìa; Et volendo in l' avvenire ovviare a questo inconveniente, & ciascuno abbia notitia delli banditi, & condennati per malefitio, & possa fuggire il comertio loro, & astenersi al tutto di dare loro favore, o aiuto senza pretenderne, o allegare ignorantia, Imperò Lor Signorie mosse da queste, & altre giuste cagioni, servate le cose da servarsi, & ottenuto il partito secondo gli ordini, hanno provvisto, deliberato, statuito, & ordinato,

1. Che in virtù della presente Provvisione tutti li Commessari, Capitani, Vicarii, & Rettori, che hanno cognitione del Criminale in qualsivoglia Città, Terra, & Luogo del Dominio Fiorentino, comprendendo ancora la Città, Montagna, & Contado di Pistoia, sieno tenuti, & obbligati, & così debbino inviolabilmente osservare infra otto giorni sussequenti dopo le sententie, che

1568. aranno dato di condennati in pena della vita Banditi, o Rebelli, far, pubblicamente notificare, & per pubblico bando nei luoghi soliti di quella Città, Terra, o Luogo respettivamente della loro principale Residentia manifestare le persone Condannate, Bandite, o Rebelle, mettendo il nome, cognome, & la patria loro, & occorrendo in dette sententie condennatorie fusse posto alcuno reservo al condennato, in quel caso li otto giorni predetti abbino a correre passato il tempo de Reservi, & da poi si devino per bando pubblicare come di sopra. Delli quali bandi detti Capitani, & Rettori sien tenuti fare descritione al libro delle loro sententie criminali, sotto il giorno che saranno pubblicati, sotto pena alli detti Capitani, & Rettori come di sopra, & Lor Giudici, Cavalieri, & Notai, che saranno con esso loro in Ofitio di scudi cento d'ro per ciascuna volta, un pagamento bastando, applicati per la metà al Fisco, & Camera Ducale, per un quarto alli Conservadori di Legge della Città di Firenze, & a quel Magistrato si aspetta la cognizione, & l'altro quarto all' accusatore segreto, o palese; Con salvo ancora espressamente dichiarato, che delli Condennati, Banditi, o Rebelli fino a quì fatti per sententie delli predetti Capitani, & Rettori non se ne possa pretendere, nè allegare ignorantia alcuna, potendo ciascuno di quel che non sapessi, o avessi dubio facilmente aver notitia, & così deliberarono, statuirono, & ordinarono in ogni miglior modo &c.

Non obstantibus &c. Mandantes &c.



II, 1568.

DELIBERAZIONE

Delli Molto Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri, dell' obbligo di quelli, che vorranno participare delle offese, paci, & tregue rotte

Fatta il dì sei di Agosto MDLXVIII.



ESsendo stato messo in considerazione alle Signorie Loro, che ogni ora che occorre l' aversi a trattare in giuditio d' offese, di paci, o tregue rotte, rare volte, o non mai le parti offese compariscono, o da quelle nel trattarsi la causa si può avere aiuto, o informatione alcuna per la verità, & per la giustitia, anzi il più delle volte ambe le parti intendendosi insieme per qualsisia rispetto, attendono a ricoprire il fatto più che possono: Onde con tutta la diligentia, che si usi dalli Ministri in Firenze, e da' Rettori dello Stato, il più delle volte per non poter giustificarsi la verità del fatto, li delitti restono impuniti; E se pure alle volte occorre giudicarsi a benefitio del Fisco, contro quelli che hanno rotto l'offese, paci, o tregue, le parti offese se bene elle non sono mai venute, nè volute intervenire in giuditio in dare informatione, o aiuto alcuno alla causa, sempre vogliono, & così conseguiscono le participationi loro, & il più delle volte per farne cortesìa, e lassarle alli condennati; Onde per provvedere in quel che si può a simili inconvenienti, li quali impediscono la buona Giustizia, servate le cose da servarsi, ottenuto il partito, e con ogni miglior modo hanno solennemente deliberato provvedere, statuire, & ordinare, & così hanno provvisto, statuito, & ordinato, che tutti quelli offesi, li quali per l' avvenire pretenderanno qualsivoglia participazione di pene, di offese, di paci, & tregue rotte, e che haranno intentione di volerle conseguire, sieno tenuti, & obbligati ogni ora che ne saranno richiesti dalli Ministri Fiscali, o dalli Rettori dello Staro, ovunque penderà la cognitione di simili cau-

se,

I. 1569.

PROVVISIONI

Concernenti l' Amministrazioni della buona Giustizia nelle Cause Criminali dello Stato fermate, e stabilite dalli Magnifici Luogotenente, e Consiglieri, con partecipazione dell' Eccellenze Loro Illustrissime

Il dì 19. Novembre MDLXIX.

Essendo stato sempre il principal intento dell' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori Duca, e Principi di Fiorenza, e Siena, che nelli loro felicissimi Stati, e sotto l' imperio loro, oltre al debito onore al grande Iddio s' amministri perpetuamente buona, e santa giustizia così nelle cause civili, come ancora nel punire i delinquenti nella cognizione delle cause criminali conservandosi per tal mezzo in eterno, & in perpetua quiete, e tranquillità, non solo le Città, e li Stati, ma i Regni, e l' Imperii istessi, però per provvedere a tutti quei disordini, & abusi li quali potriano impedire, e in quel che impediscano, che non segue in tutto l' effetto di questa ottima, e santa intenzione dell' Eccellenze Loro Illustrissime e particolarmente nelle cose concernenti l' Amministrazione della buona giustizia nelle cause criminali, & essendo così intenzione, & espressa commissione, & ordine dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Sig. Principe, siccome per suoi sapientissimi rescritti ad un memoriale sopra il negozio della visita del Sig. Auditore Fiscale però,

Li Molto Magnifici Signori Luogotenente, e Consiglieri dell' Eccellenze Loro Illustrissime per loro solenne partito secondo gl' ordini anno solennemente deliberato provvedere, & ordinare, e così deliberando provveddono, & ordinorono come di sotto.

Dell' autorità dei Rettori dello Stato in citare, e multar i precettati ad informar la Corte, e per esaminarsi in cause criminali.

1. Primieramente, perchè il non potersi ritrovare la verità delli eccessi, che si commettano per molti sinistri rimedii, li quali sogliono usar i delinquenti per occultarla, procedendo in buona parte dalla poca obbedienza, la quale anno i Rettori dello Stato per la debole autorità loro in punir i disobbedienti è cagione, che non si può far buona giustizia, non potendo i Rettori, e lor Ministri in molti, e quasi in tutt' i luoghi dello Stato precettare i sudditi, e multare gl' inobedienti ogn' ora, che sono citati, e precettati ad esaminarsi in cause criminali, se non in pene leggierissime, & una volta solo per causa secondo li Statuti, & ordini

 dei

1569. de i luoghi, però provveddero, & ordinorono che li Rettori dello Stato, & in tutti i luoghi dove esercitano la giurisdizione in cause criminali nelle cognizioni di quelle per avere informazione per trovar la verità espressamente possino e sia loro lecito, e così abbino piena autorità di citare, e precettare qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, sesso, dignità, o condizione si sia oltre alle pene ordinate dalli Statuti dei luoghi sotto pena di lire 15. per ciascuno, e per ciascuna volta, che non comparirà, e tante volte quante sarà inobbediente dove si tratti di eccesso, per il quale s' imponghi pena pecuniaria, e di lire 50. dove venga da imporsi pena capitale, e di corpo afflittiva, oltre al poter procedere alla cattura contro l' inobbedienti.

Che le Comunità aventi tale autorità non possino far grazia delle confiscazioni, e condennazioni senza licenza dell' Auditore Fiscale.

2. E perchè le comunità delle Città, Terre, e Castelli dello stato, le quali hanno in virtù de' loro capitoli, o per qualsivoglia altra causa l' applicazioni delle confiscazioni, e delle condennazioni pecuniarie sogliono assai volte farne grazia a' delinquenti per favori, & altri rispetti non ragionevoli, e se pur non ne fanno grazia, o confiscazioni, o condennazioni che siano, fatta la diligenza da' Rettori quali anno la participazione, & interesse di riscuotere, passato il tempo loro delle Comunità, non si usa di poi quella diligenza, che converrebbe in eseguirle, & in tal maniera i delinquenti condennati restano impuniti, e prendono animo di perseverare nel far giornalmente degli altri eccessi, però provveddero, che nessuna delle dette Comunità le quali hanno l' applicazione delle confiscazioni e condennazioni dei non descritti, o in tutto, o in parte possa, o li sia lecito in qualsivoglia modo far grazia delle dette confiscazioni, o condennazioni de' non descritti, o in tutto, o in qualsivoglia parte, senza espressa licenza dell' Auditore Fiscale, non sendo ancor lecito al detto Auditore dar tal licenza senza participazione, e beneplacito di Sua Eccellenza Illustrissima sotto pena della nullità di tal grazia & intendersi in tal caso ora per all' ora applicata al Fisco, e Camera di S. E. I. quella confiscazione, e condennazione, della quale fossi stata fatta grazia. I.

Che le confiscazioni, e condennazioni delle Comunità, le quali hanno l' applicazione non sendo riscosse fra tre anni spettino al Fisco e Camera Ducale.

3. E per render l' istesse Comunità più diligenti nel riscuoterne ai debiti tempi le confiscazioni, e condennazioni predette dei non descritti provviddero, & ordinorono, che tutt' ora e quando le dette Comunità, & agenti loro non averanno riscosso le confiscazioni, o condennazioni predette fra tre anni, passato detto tempo s' intendino es-

I. essere, & sieno per piena ragione, & ipso facto le confiscazioni, o condennazioni predette applicate al Fisco, e Camera dell'Eccellenze Loro Illustrissime & i Ministri Fiscali abbino carico di farne l'esazione, come delle confiscazioni, e condennazioni, le quali ordinariamente spettano al Fisco, e Camera predetta.

Dell' obbligo de' Cancellieri delle Città, Terre, e Castelli dello Stato d' intervenire nelle cause criminali.

4. Perchè in molti luoghi dello Stato, a' quali sono applicate le condennazioni, e confiscazioni, dalle sentenze de' Rettori in cause criminali s' appella a' Priori degl' istessi luoghi, & avanti a loro son poco o niente difese le parti della Corte, e della Giustizia, & in tal maniera restano i delitti assai volte impuniti, però provviddero che per l' avvenire alla defensione, e patrocinio delle dette cause avanti detti Giudici d' appellazione a benefizio dell' istessa Comunità, e della Giustizia, oltre al patrocinio degli Avvocati, e Procuratori che sogliono (dove sia così solito) intervenire per defensione del Fisco, sieno tenuti, & obbligati intervenire per debito dell' Ufizio loro ancora i Cancellieri delle dette Comunità, imponendoli di più carico dove sia qualche causa d' importanza, e vi surga qualche dubitazione di ragione probabile darne notizia all' Auditor Fiscale, acciò che ancor egli informato facci quanto giudicherà convenirsi per servizio della Giustizia.

Che i Cancellieri nelle Città, Terre, e luoghi dello Stato, in que' luoghi dove son Cancellieri, non possino avvocare, nè procurar per i particolari.

5. Non possino i Cancellieri della Comunità delle Città, Terre, e Castelli dello Stato, siccome non conviene ragionevolmente, nè sia già mai loro lecito, in qualsivoglia modo, nè mai ardischino, nè presumino prender la protezione, e patrocinio di qualsivoglia persona particolare di que' luoghi, e giurisdizioni dove sono Cancellieri avvocando, o procurando, così in cause civili, come criminali di danni dati, o miste di persone di detti luoghi, sotto pena di privazione dell' Ufizio loro, e dell' arbitrio di lor Signorie.

Dell' inviolabile osservanza della Tariffa de' premi, & emolumenti d' atti, e scritture in cause criminali.

6. E perchè diversamente s' osserva per lo Stato, circa i salari, & emolumenti, che si devono a' Ministri de' Rettori nelle cause criminali, tenendosi diverse Tariffe, e le Tariffe introdotte finora, come le si siano, da' Ministri de' Rettori poco si osservano in grave danno, e pregiudizio de' Sudditi, però intendono, e vogliono le Signorie Loro, che per l' avvenire, in tutte le Città, Terre, e Castelli dello Stato, dove si conoscano le cause criminali, s' osservi inviola-

1569 bilmente la disottoscritta Tariffa, dovendo conservarsi, e tenersi appiccata in luogo pubblico nelle Cancellerie Criminali di maniera che sia apparente a ciascuno, e che le parti istesse e chiunque si sia possino sempre vedere, e leggere a piacer loro quello, e quanto devono. Proibendo, e comandando espressamente a tutti i Ministri de' Rettori Criminali in qualsivoglia luogo dello Stato, che non ardischino, o presumino in qualsivoglia modo, o sotto qualsivoglia pretesto o colore domandare, o pigliare dalle parti loro, & alle parti, e loro Procuratori, & Avvocati, & altri dare, o far dare (in qualsivoglia ancorchè minima parte per salari, & emolumenti di scrittura ancorchè in cortesia, o in qualsivoglia altro modo) più di quello, che si deve, secondo l' ordine della detta, & infrascritta Tariffa sotto pena a' Ministri della privazione dell' Ufizio, nel qual si ritroveranno, e del non potere esercitare l' Ufizio del Notaio per anni dua, e di più alli Notai, alle parti, lor Procuratori, & Avvocati, & altri che contravverranno di scudi 50. d'oro in oro per ciascuno che contravverrà, & per ciascuna volta, applicandosi per la metà al Fisco e Camera Ducale, per un quarto al Magistrato che ne farà giudizio, e per l'altra quarta parte all' Accusatore, o Notificatore segreto, o palese che sia, potendo, ed essendo lecito a'Notai, alle parti, loro Procuratori che saranno partecipi di tale eccesso accusare, e notificare l' un l' altro, dovendo quello che accuserà, o notificherà segreto, o palese che sia, esser libero ipso iure d' ogni pena, e pregiudizio, nel quale perciò fosse incorso, e conseguisca di più la participazione predetta. I.

7. Per copia d' inquisizione, o querela, che contenga effusion di sangue soldi dieci, non potendo però nè sendo lecito a' Ministri de' Rettori dar copia d' inquisizioni, o querele a qualsivoglia persona, nè parimente mostrarle avanti che l' inquisito, o querelato abbi risposto. Dovendo prendersi le risposte dagl' istessi inquisiti, o querelati personalmente rimossi in tutto i loro Procuratori, & Avvocati. & altri che fussino inquisiti, o querelati nella medesima inquisizione, o querela. Dovendo farsi rispondere quando siano più inquisiti, o querelati apparatamente l' uno dall' altro, e che l' uno non sia consapevole di quello che sia stato risposto dall' altro. lir. sol. 10.

Per copia d' inquisizione, o querela dove sia effusione di sangue senza storpio, e cicatrice, soldi tredici, e denari quattro l. s. 13. 4.

Dove sia storpio, o cicatrice, soldi ventotto. l. 1. s. 8.

Dove sia omicidio soldi settanta. l. 3. s. 10.

Per le citazioni in scritti, sol. dua per citazione. l. s. 2.

Per ogni risposta all' inquisizione, o querela da ciascuno, che risponderà, e con il rogo del mallevadore di rappresentarsi, stare a ragione, e pagare il giudicato, soldi di 13. e danari 4. l. s. 13. 4

Per ogni obbligo, e rogo di mallevador di

noni

I. non partire di Corte sol. di sette . l. s. 7.

Per ogni produzione di scritture soldi cinque. l. s. 5.

Per esamine de' Testimoni ad istanza della parte soldi dieci, non sendo lecito di pigliare premio alcuno per constituti, o altre esamine, che si facessino ad informazione per la Corte. l. s. 10.

Per pubblicazione di processo, soldi cinque per parte. l. s. 5.

Per copia d'atti soldi quattro per carta di tanti versi, e sillabe per faccia, quali si ricercano secondo gli ordini del Proconsolo della Città di Firenze. l. s. 4.

Per copia d'atti in lettera minuta, soldi sette per carta. l. s. 7.

Per le confrontazioni, ovvero affronti, che si fanno per ritrovare i malefizj soldi dieci, computatovi il premio che si deve al Notaio per le citazioni da sodisfarsi da ciascuno inquisito, o querelato per ciascuno affronto tutt'ora però che per tale affronto si ritrovi il malefizio, e non ritrovandosi il malefizio per tal'affronto non si devi premio alcuno l. s. 10.

Per le rappresentazioni a' confini, soldi sette per ciascuna rappresentazione. l. s. 7.

Per la fede dell'osservanza, e cancellatura di detti confini, soldi dieci per ciascuna fede, compresavi la detta cancellatura. l. s. 10.

Per roghi di sentenze assolutorie nelle quali li assoluti siano stati inquisiti, o querelati di ferite, o di altre percosse con effusione di sangue, senza storpio, o cicatrice, soldi sei, e danari otto per ciascuno assoluto. l. s. 6. 8

Con storpio, o cicatrice soldi tredici, e danari quattro. l. s. 13. 4

Di pene capitali lire tre, e soldi dieci per ciascuno assoluto, oltre alle lire sette, che si devono al Fisco. l. 3. s. 10.

Per cancellatura di condennazioni pecuniarie fino in lire cento, soldi cinque. l. s. 5.

Da lire cento in ogni somma soldi dieci. l. s. 10.

Per rogo di levata d'offese, soldi quattordici per parte. l. s. 14.

Per notificazione, o citazione soldi dua per ciascuna. l. s. 2.

Per rogo di pace, o tregua soldi ventuno per parte. l. 1. s. 1.

Per fede delle paci da prodursi in giudizio, soldi quattordici per ciascuna fede, con espressa dichiarazione che le

parti

1569. parti non possino essere astrette a pigliare le dette fede senza inquanto torna lor comodo, e non pigliandole non siano tenute a pagarle. l. f. 14.

Li descritti nelle Bande, paghino per metà, conforme alla disposizione de' Capitoli delle Bande.

Del modo del procedersi da' Conservadori di Legge sopra le negligenzie, e trasgressioni de' Rettori, e loro Ministri dello Stato, nella cognizione delle cause criminali.

8. Il non essere riconosciute il più delle volte le negligenze, trasgressioni, e gli errori de' Rettori, e maggiormente de' loro Ministri nel proceder nelle cause criminali dà lor' animo di errare altre volte, & usar le medesime negligenze, imperciocchè stiano a sindacato negl' istessi luoghi, & ancora un' anno di poi nella Città avanti a' Conservadori di Legge, nondimeno, nè per l'uno, nè per l' altro modo si sodisfà pienamente alla Giustizia, sendo cosa facile a' Rettori, e loro Ministri quietar negl' istessi luoghi le parti istesse, nè procedendosi da' Conservadori di Legge dove non sia porta querela al lor Magistrato, però provveddero, & ordinorono le Signorie Loro, che tutti i Rettori de' criminali, e loro Ministri di qualsivoglia luogo dello Stato sieno tenuti, e devino nel principio del loro Ufizio quanto prima per loro si può procedere alla espedizione delle cause criminali, cominciate, e non terminate da' loro Antecessori, e quelle decidere, terminare e dopo le sentenze date da loro mandare all' Ufizio dell' Auditor Fiscale tutti i libri delle dette cause criminali de' loro Antecessori, imponendo carico all' Auditor Fiscale, al suo Luogotenente, e Cancelliere di vedere, e considerare diligentemente tutte l' inquisizioni, querele, esamine, e tutti gli atti, e processi fatti, e sentenze date in tutte le cause criminali, & ovunque trovino negligenza, o trasgressione alcuna, e maggiormente dolo, o colpa, e non essersi fatto da qual si sia Rettore, o Ministro quanto conveniva per debito dell' Ufizio loro, siano tenuti e devino darne nota al Magistrato de' Conservadori di Legge, de' quali sia carico per lor mero Ufizio procedere contro questi tali per inquisizione, e far buona Giustizia secondo gli ordini partecipando del quarto delle condennazioni, secondo il solito applicandosi un quarto, il quale si doverebbe al Notificatore, alli detti Ministri Fiscali per recognizione delle loro fatiche da distribuirsi fra loro, sì come altre volte sarà dichiarato dall' Eccellenza Sua Illustrissima. L

Del

I.

Del non prenderfi il diritto da' Rettori dello Stato, e loro Miniftri fe non per quelle rate, e porzioni, che realmente fi rifcuotono,

9. E perchè non oftante i buoni ordini della Città, e particolarmente della Legge del dì 27. d' Ottobre 1444. li Rettori, o loro Miniftri nello Stato, quelli li quali preme più l'intereffe, e l'avidità del guadagno, che l'onore proprio, non fi aftengano, & ardifcano indebitamente farfi fodisfare, e pigliare li diritti, e mercedi dell' efecuzioni fatte da loro, & alle volte non ancora fatte, & in tutti i modi avanti, che i creditori fiano fodiffatti, e che i denari publici fiano ftati rifcoffi attualmente, e rimeffi contra la difpofizione della detta Legge, del che effendone ftate fatte più querele all' Eccellenze Loro Illuftriffime per commiffione, & ordine dell' Illuftriffimo Sig. Principe provviddero, & ordinorono efpreffamente in conformità della fopradetta Legge, & augumento di quella, che per l' avvenire neffun Rettore, in qualfivoglia Città, Terra, Caftello, e luogo dello Stato, o fuoi Miniftri, o qualfivogli Efattore delle pecunie publiche di qualfifia Magiftrato, & Offiziale della Città poffi, o li fia lecito in qualfivoglia modo, o fotto qualfifia pretefto, o quefito colore pigliare premio, mercede, o diritto alcuno delle efazioni fatte, o da farfi da loro per caufe tanto civili, quanto criminali, e mifte ad iftanza di qualfivogli perfona, luogo, comune, collegio, & univerfità, e di qualfifia Magiftrato, Tribunale, Giudice, & Offiziale della Città, o del Fifco, e Camera Ducale, o per autorità, e giurifdizion fua, non avendo fatto avanti la finale efecuzione, & efazione, e folo per quella rata, e porzione per la quale averà fatto l' efecuzione, & efazione, & in tutto e per tutto come in detta legge, e dove fiano da rifcuoterfi pecunie pubbliche, finchè le non faranno attualmente pagate, e sborfate da' condennati, o debitori, e rimeffe, o per rimetterle fotto le pene, e pregiudizi, de' quali in detta legge, e del doppio più in tutto quello che fi fuffe fatto indebitamente fodisfare per fua mercede, o diritto, e dell' arbitrio di quel Magiftrato, che fopra ciò averà a giudicare con l' applicazione delle pene pecuniarie per la quarta parte all' Accufatore fegreto, o manifefto che fia, per il quarto al Magiftrato che ne farà giudizio, & ogni reftante al Fifco, e Camera dell' Eccellenze Loro Illuftrifsime.

Dell' inviolabile offervanza delle foprafcritte provvifioni.

10. Le provvifioni, conftituzioni, & ordinazioni foprafcritte, tutte intendano, e vogliano le Signorìe Loro che fi devino per l' avvenire

re

BANDO

Contro a Banditi, Ribelli, Assassini, & Omicidiarii, Pubblicato nella Città di Fiorenza

Sotto dì 29. Maggio MDLXXVI.





IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per Sua Altezza Serenissima gli Spettabili, & Dignissimi Signori Otto di Guardia, & Balìa della sua Città di Fiorenza, volendo per quanto gli è concesso dalla plenitudine della sua podestà, e dall' obbligo, che si ricerca da un pio, discreto, & severo Principe respettivamente verso e suoi buoni vassalli, & contro a' tristi, & scellerati, che li detti buoni disturbano, & inquietano, estirpare, e far privar di vita, o violentemente, o per via della Giustitia, o almeno scacciare delli suoi Stati li Banditi, omicidiarii, assassini, & ribelli così per conto di Stato, come per doppi omicidii, o per qualunque altra causa, & condennati in vari pregiuditi i loro seguaci, che da non molto tempo in quà in diversi Luoghi, & Provincie del suo felicissimo Stato di Fiorenza anno con comitive, quadriglie, & armate con armi di ogni sorte, etiam proibite, commesso molti omicidii, & assassinamenti, & altre sorte di scelleratаggine, & fatto scorrerie, & tumulti con grandissimo disturbo de suoi Popoli, che desiderano vivere quietamente.

1. Imperò fanno pubblicamente bandire, notificare, & espressamente comandare, che per l' avvenire non sia alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione, che ardisca, o presuma in modo alcuno, nè sotto alcuno quesito pretesto, e colore dar bere, o mangiare, nè alcun raccetto, sussidio, aiuto, o favore così in detto, come in fatto ad alcun bandito, omicidiario, assassino, o ribelle, così per casi di stato, come per doppi omicidii, o per qualsivoglia altra causa, nè con quelli, o qualunque di loro parlare, praticare, o conversare in modo alcuno, nè con essi travagliare alcuna sorte di negotii etiam di parentadi con loro, o loro figliuoli o, figliuole, nepoti, o nepote di detti figliuoli, o con altri per loro, o in loro nome, sotto pena alli uomini delle forche, e confisca-

1576 fcatione de beni, e di efferli de fatto abbrufciate le cafe fenza alcuna remiffione; e alle donne de confini, e carcere di Stinche a beneplacito di Sua Altezza Serenissima, e di più della perdita delle dote loro, & loro ragioni dotali, che de fatto s' intendino confifcate per il Fifco, e fua gran Camera Ducale.

2. Item che qualunque perfona, che fi troverà a dare alli detti banditi, omicidiarii, affaffini, & ribelli, & altri fcellerati aiuto alcuno, o favore con andare in loro compagnia in armata, & in quadriglia per difendergli, & fargli fcampare dalle mani della Giuftitia, o di chi gli perfeguitaffi, o per andare a fare alcuno ecceffo, o per qualfifia altra caufa armato, o fenza armi, pure che fia in loro compagnia, & tanto vaffallo, quanto foreftiero s' intenda ipfo fatto incorfo in pena, e bando delle forche, e confifcatione de beni, e di più in tutti quelli bandi, & pregiuditi, & taglie, che fi trovaffino tanto dichiarati, & fententiati fino allora, quanto non dichiarati, & fententiati li detti banditi, omicidiarii, ribelli, & affaffini, & altri fcellerati come di fopra; Con efpreffa comminatione, e dichiaratione, che fubito a detti tali, accompagnati come di fopra, fi debbino fenz' alcuna remiffione, o efcufatione abbruciare le cafe, e poffino in quello atto dello accompagnarli effer' impunè, e fenza alcun pregiuditio ammazzati così dalli Miniftri, & Efequtori della Giuftizia, come da particolari perfone, e prefi, & dati nelle mani della Giuftizia, e guadagnino chi gli ammazzerà, o darà in mano della Giuftizia i premi pecuniarii, e la facoltà di rimettere Banditi, & taglie, & li medefimi; cioè che fe avveffino ammazzato li detti banditi, affaffini, ribelli, & omicidiarii come di fopra, o datogli nelle mani della Giuftizia. I.

3. Et volendo in tutti e modi eftirpare, e levare del mondo, o fcacciargli delli fuoi feliciffimi ftati li detti banditi, omicidiarii, rebelli, e affaffini, & altri fcellerati come di fopra, hanno deliberato, che qualunque per l' avenire fentirà levare il romore contro di loro con il fonare le Campane a martello, o dar loro le Caccie come agli animali, o con altro qualfivoglia ordine, o in qualunque modo farà chiamato, o fatto chiamare da Commiffarii Capitani, o da altri per ordine loro, o dalli miniftri, & efecutori della Santa Giuftizia, o da qualfivoglia altra perfona pubblica, o privata, per tutti e tempi, e in quello atto del romore, fonar di Campane, o della Caccia farà chiamato a correre con li altri contro a detti banditi, omicidiarii, affaffini, e rebelli come di fopra, debba fubito, & fenza punto d' intervallo pigliare l' arme, & perfeguitarli con li altri, & ammazzarli, o farli dare in mano della Giuftizia, fotto graviffime

pene

1 pene di galea, stinche, confini, & pene pecuniarie, che parranno al giusto, retto, & severo arbitrio di chi gli arà a giudicare, o di rifare e danni che avessino fatto, o facessino in quello atto li detti banditi, omicidiarii, assassini, & ribelli come di sopra.

4. Item che qualunque persona, & particolarmente li Rettori de popoli, che per l'avvenire sapessino, o avessino mai notitia dove si trovassino simili sorte di scellerati, debbano subito, e quanto prima averne dato notitia al Rettore del popolo, o Capitano della Banda, o a' Vicarii, Capitani, Bargelli, e altri esecutori più prossimi al luogo dove si trovassino sotto le medesime pene che di sopra si dice nel precedente prossimo Capitolo.

5. Item acciocchè a tali scellerati si induca ancora il timore di loro medesimi del non potersi fidare l'uno dell' altro, e per metter fra loro discordia, hanno deliberato, che qualunque di detti banditi, omicidiarii, assassini, & rebelli ammazzerà, o darà in mano della Giustitia un altro bandito, rebelle, assassino, o omicidiario come di sopra, possa, & li sia lecito far ribandire se medesimo di tutti e suoi pregiuditi e guadagni di più premi, e taglie, che conseguirebbe ogni altra persona, che lo avessi ammazzato, o dato in mano della Giustizia.

6 Item volendo Sua Altezza Serenissima mostrare la sua solita pietà, & gratia verso quelli che tornano al bene, e quieto vivere, hanno deliberato, che tutti quelli che fino a quì fussino incorsi in alcuno pregiuditio per aver praticato, conversato, & accompagnato li detti banditi, assassini, omicidiarii, & ribelli, come di sopra, o datogli alcuno favore, s' intenda essere, & sia libero da detti pregiuditii in che fussi incorso, in caso che e si discosti, e levi dalla pratica loro, & più per l'avvenire non si rimetta in detta pratica, & nè più con essi conversi, o dia alcuno aiuto, o favore. Non s' intendendo però per quelli, che già fussero sententiati, & dichiarati, nè per quelli, che oltre allo averli accompagnati, avessino con detti scellerati commesso alcuno omicidio, eccesso, o delitto, e in caso che se ne levino da dette pratiche, e poi per alcun tempo ritornino con loro per fare il medesimo, che prima, s' intenda ipso fatto ritornato ne medesimi pregiuditii, nè più gli giovi la liberatione come di sopra, & s'intenda di più dover essere gastigato in quelle maggiori pene, & pregiuditii severissimi, che parrà al giusto, & retto arbitrio di chi gli avrà a giudicare insino alla morte inclusive, e abbruciamenti di case, & altre severissime esecutioni senza accettarne scusa, o eccetione alcuna; Et vuole Sua Altezza Serenissima, che il presente Bando comprenda etiam la Città, Contado, e Montagna di Pistoia: & 1576.

che

I

1579

BANDO

Contro a chi ammazza, o ferisce con Arme da fuoco di ogni sorte

Del dì due di Settembre MDLXXIX.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Fiorenza; Avendo conſiderato, e veduto per eſperienza con ſuo gran diſpiacere, che le armi cioè, gli Archibuſi a ruota di miſura, che motuproprio per onorare, e rendere più potente, e tremenda la ſua onorata Milizia al difendere gli Stati ſuoi avea conceſſo, e tuttavia concedeva, ſono ſtate, e ſono da qualche tempo in quà abuſate, & vituperoſamente adoprate da molti in ammazzare, o cercare con eſſi ammazzare li altri per vendette, ingiurie, o per qualſivoglia altra mala, e diabolica natura, e cauſa: coſa, che non conviene a perſone, e ſoldati onorati, anzi da infami, traditori, & aſſaſſini, onde ne riſulta la perdita di molti ſudditi, e vaſſalli; Il che è ſtato, e reſultato, e reſulta tutto contro la buona mente, & intento della prefata Sua Altezza Sereniſſima, imperò volendo quella a tanto, e tal diſordine provvedere per quanto ſi può, & ovviare, che le perſone d'onore della prefata ſua onorata Milizia ſiano conoſciuti da quelli di mala natura come di ſopra, e che ſimili ſcellerati, che ſteſſino in così fatto cattivo, e doloroſo propoſito ſappino, che le loro pene hanno da eſſere molto differenti, e più rigide, & eſemplari dell'altre, & acciocchè quello non fanno in aſtenerſi da ſimili ſcelleratezze, e tradimenti per l'onore, e grado, che tengono in detta Milizia, lo faccino per timore delle pene, e per eſſer certi di non avere mai più in eterno a rivedere, e godere la Patria, figliuoli, e parenti loro; Fanno pubblicamente bandire, e notificare, come la prefata Sua Altezza Sereniſſima ha ordinato, e deliberato, ſiccome per il preſente Bando ſi ordina, e delibera, e comanda.

1. Che a tutti quelli così ſoldati della ſua onorata Milizia, come a qualſivoglia ſtato, grado, o condizione, o di qualſivoglia luogo, comprendendo etiam la Città, Contado, e Montagna di Piſtoia, che in alcun modo per l'avvenire ammazzeranno, o cercheranno di ammazzare, o fare ammazzare, ferire, o offendere alcuna perſona con Archibuſi, sì a ruota, come a corda piccoli, o grandi, purchè ſi venga all'atto dello ſcaricarli, etiam che non pigliaſſe fuoco, o non faceſſe botta, o facendola non

 col-

1579 colpissi l'offeso, o in qualunque altro modo seguisse tale atto per ammazzare, ferire, o ingiuriare, come sopra, e così in rissa, come a caso, o caso pensato, o in aguato, o tradimento, e (come si dice) a sangue freddo s'intenda essere, e sia la pena vituperosa delle forche, e confiscazione de beni, con dichiarazione espressa d' infame, vituperoso, e traditore, e non possa tal delinquente mai in futuro esser rimesso, e ribandito con ricomperare il bando, o in altro modo, eccetto che per mera grazia di Sua Altezza Serenissima. Al quale così ribandito per grazia non s'intenda mai levato, ma gli resti sempre il pregiudizio, nota, e macchia dell' infame, vituperoso, e traditore, nè possa mai godere ufizio, o benefizio della patria sua, nè essere accettato, nè rimesso nell' onorata Milizia di Sua Altezza Serenissima, nè pigliar soldo, nè andare a guerra d'altri Potentati, se nella grazia non ne sarà fatta espressa menzione, sotto gravissime pene ad arbitrio severo del detto Magistrato, o di chi l'arà a giudicare senza accettazione di scusa alcuna.

2. Non vuol già Sua Altezza Serenissima, che il disposto, & ordinato di sopra s'intenda per li casi fortuiti, come qualche volta è avvenuto, il che è contro, e fuora dell' intento del delinquente, se delinquente si può in tal caso chiamare; ma vuole espressamente s' intendino eccettuati a dichiarazione di quel Magistrato, o Rettore, che l'arà a giudicare, il qual giudizio Ella vuole, e comanda, che sia tutto fatto a puro, e sano intelletto, e senza cavillazione, o alcuna sinistra interpretazione. E ne comanda Sua Altezza Serenissima a tutti i Magistrati, Iusdicenti, e Rettori l'inviolabile osservanza di quanto è disposto di sopra per quanto stimano la grazia, e temono l' indignazione di quella; levando in tutto, e per tutto ogni arbitrio, e balìa, e che solo si attenda, & osservi quanto di sopra in detto presente Bando è disposto, & ordinato. 1.

3. E acciò che questi tali scellerati sappino, che hanno a essere più particularmente perseguitati, & ammazzati, e dati in mano alla Giustizia, che li altri banditi ordinarii; Ha Sua Altezza Serenissima deliberato, & ordinato oltre al disposto di sopra, che qualunque ne ammazzerà alcuno oltre ad ogn'altro premio ordinario, fin quì dalle Leggi, & Ordini di quella, conseguisca ancora un premio di scudi venticinque e facultà di rimettere un bandito, e chi ne darà alcuno in mano della Giustizia scudi cinquanta e la medesima facultà di rimettere un bandito. E le predette cose in ogni miglior modo, &c.

Mandantes &c.

Lorenzo Corboli Segretario de mandato ss.

Donato Rossia Cancell. subs.

BANDO

Et Legge sopra i Confinati

Del dì 23. di Ottobre MDLXXIX.

1. IL Serenifs. Gran Duca di Toscana, & per Sua Alt. li Clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri della Repubblica Fiorentina &c. Avvertendo, che quantunque l'Altezza Sua molte volte clementemente per grazia faccia commutare, & permutare in confino le pene corporali, o pecuniarie, nelle quali li delinquenti sono per loro demeriti condennati, & nondimeno detti delinquenti abusando la clemenza dell' Altezza Sua non si rappresentano al confino, o rappresentati poi non l' osservano, come parimente fanno molti, che si trovano confinati in pena nelle istesse sentenze condennatorie, quali non osservando rimangono li delitti impuniti; & volendo a tali disordini ovviare, però in virtù della presente provvisione dichiarorono, & volsono, che per l'avvenire tutti quelli, che otterranno per gratia, che le loro condennationi pecuniarie li sieno permutate in confino sieno tenuti, e debbino dare idonei Mallevadori uno, o più, d'osservare detto confino per quel tempo che sarà fatta detta permuta, & nel luogo dove si permuterà, & assegnerà detto confino, il che non facendo detti Mallevadori sieno tenuti a pagare detta condennatione, qual per gratia gli fusse stata come di sopra permutata, & senza ricevere detto Mallevadore non si possi fare alcuna permuta in confino, nè ammettere dall' Auditore Fiscale detta gratia, & quanto a quelli che fussino condennati in pena della fune, d' amputatione di membro, perforatione di lingua, o di Galera, qual per gratia se li permutassi in altro confino, saranno detti come sopra condennati obbligati dar Mallevadore d' osservare detto confino, sotto quella pena pecuniaria, che S. A. rimarrà servita dichiarare, non rimanendo però liberi detti condennati, non osservando, dal pregiuditio della pena corporale per il pagamento della pena pecuniaria, che per l' inosservanza del confino della pena corporale pagasse il Mallevadore.

2. Dichiarando nondimeno, che quelli, che havessero dato Mallevadore di pagare la condennatione pecuniaria avanti, o dopo la sententia non sieno tenuti permutandoseli detta pena pecuniaria a dare nuovo Mallevadore d' osservare il confino, ma quello non osservando gli Mallevadori prima dati per l' avvenire s' intendino essere, & sieno obbligati al pagamento di detta condennatione, come sarebbono stati se per gratia non fusse stata permutata in confino, nè per essa permuta s' intendino essere disobblighi, nè fatta novatione se non

sarà

1. 1598

ORDINE

Et Decreto concernente la Conservatione delle Armi così offensive, come defensive ritrovate addosso, & appresso li delinquenti, & trasgressori appartenenti al Fisco

Pubblicato il dì primo di Ottobre MDXCVIII.



IL Serenissimo Gran Duca di Toscana Nostro Clementissimo Signore, & per Sua Altezza Serenissima il Clarissimo Signore Paolo Vinta Senatore Fiorentino, Auditore, & Fiscale di quella, havendo inteso per diverse vie, & conosciuto per l' esperienza di molt' anni, che le Armi così offensive, come defensive, che si trovano per il felicissimo Sato di Fiorenza addosso, o appresso alli delinquenti, & trasgressori appartenenti veramente al Fisco, sono dalli Bargelli, Esecutori di giustitia, & altri officiali pubblici occultate, & esportate via interamente, o permutate le buone, & di momento con altre di peggiore conditione, & minore prezzo, & in effetto contrattate, & distribuite in danno, & pregiuditio del Fisco, quale in ciò riceve danno, & lesione non piccola attesa la grandezza dello Stato predetto, & la frequenza del popolo, & de casi, & accidenti, che occorrono; Onde per ovviare a simil fraudi, esportationi, & furti, & provvedere, che al Fisco vero padrone di dette Armi si conservino, & consegnino pura, & fedelmente, & quelle stesse armi, che saranno ritrovate come di sopra in potere di detti delinquenti, & trasgressori da qualsisia Bargello, famiglio, esecutori di giustizia, Notari, & Officiali pubblici, ordina, & in virtù della presente Legge, Ban-

 do

1598. do, & Editto pubblico, comanda a ciascuno indifferentemente quanto appresso, cioè.

1. Che li Bargelli, & loro famiglie, & qualsivoglia altro esecutore di giustitia comprendendo ancora li Notari, & famiglie de Rettori, che faranno cattura d'alcun delinquente con armi a dosso siano tenuti subito, & nell'atto stesso della consegna, che faranno del prigione, o prigioni nelle carcere di quel Rettore criminale, nella iurisditione del quale seguirà la cattura, consegnare ancora a quel Rettore tutte quelle proprie armi, così offensive, come defensive, che saranno state trovate addosso alli prigioni senza cambiarle, o permutarle in tutto, o in parte, & il medesimo fare di quell'armi, che trovassino ad alcun delinquente, o transgressore, che scappasse loro come tal volta occorre, lassando l'armi, & in effetto di tutte quell'armi di qualunque sorte, che verranno loro nelle mani per causa, & occasione di delitti, o transgressioni, sotto pena del quadruplo della valuta dell'Armi, & della privatione de loro offitj, & alli Notarii de Rettori oltre alla privatione di quell'offitio, che allora esercitassino, d'essere ammoniti per tre anni da tutti gli altri offitii.

2. Che li detti Rettori, & lor Cavalieri sieno tenuti subito ricevute le dette armi avanti che mettino il prigione in carcere, fargliele riconoscere, & accertarsi se sono le sue, o altre, & così riconosciute alla presenza dello stesso Rettore, farle poi notare, & descrivere al libro solito tenersi nelle Corti criminali per notare le robe de prigioni, descrivendo puntualmente la qualità dell'Arme capo per capo con tutti i contrasegni, marchi, o altra cosa, che possa dimostrare l'identità dell'armi, notando non solo il nome del padrone dell'Armi, ma di tutti quelli che si faranno trovati alla sua cattura, & il proprio Rettore sia tenuto soscrivere di sua mano la partita, & nota delle dette armi, & fare fede della recognizione, che se ne farà fatta come di sopra, & il medesimo s'osservi quanto all'Armi, che saranno consegnate senza li prigioni, salvo che la recognitione di esse si faccia fare da quei famigli, & garzoni, o altri di dette famiglie, che saranno giudicati più degni di fede.

3. Devasi per detti Rettori, & Cavalieri al più lungo nel primo Mercato, o nel primo giorno festivo, dove non sia mercato, vendere al pubblico incanto tutte quelle armi, che in virtù di Leggi, o Bandi di Sua Altezza Serenissima sono dichiarate perse, facendole prima stimare da uomini periti, & concedendole al più offerente nel medesimo modo, & forma, che s'osserva intorno alli altri mobili, & grasce perse prese per le Corti contraban- I.

I. bando mettendo il ritratto a entrata per il Fisco, per rimetterlo poi secondo gli ordini, con gli altri denari, & pecunie del Fisco, & notando la detta vendita con il giorno di essa, con la quantità del prezzo, & stima detta, & nome del compratore, non solo alla detta entrata, ma ancora nel libro stesso, dove sono notate, & descritte le dette armi.

4. Et quanto a quell'armi, che saranno di prigioni catturati, & imputati per altro, che per la delatione di esse, conservinsi diligentemente fino alla fine delle cause loro per restituirle quando venghino assoluti per giustitia, o che abbino pagato le loro condennationi, o spese, o vero venderle nel modo sopradetto al più lungo nel primo mercato, o giorno festivo, che si troverà seguita la sententia, & reiudicata, notando al detto libro, così la restitutione, come la vendita, che si facesse nel modo soprascritto di qualsisia sorte di armi, eccettuate però le proibite, come archibusi a ruota grandi, & piccoli, stiletti, & simili, quali come per il passato si mandino al Magistrato delli Otto in Fiorenza, purchè sieno veramente le medesime, & circa l'identità s'osservi quanto di sopra si è detto, sotto le medesime pene, acciò intorno a esse non si commettino fraudi, & le mandate al detto Magistrato si faccino per li Rettori al più lungo tra un mese dal dì l'aranno respettivamente ricevute, & occorrendo che ne ricevino quando sono alla fine dell'offitio a manco di un mese, devino o mandarle, o portarle al più lungo alla fine, & ritorno loro dall'offitio respettivamente. 1598.

5. Et perchè può essere, che di presente nelle Corti di detti Rettori sieno dell'armi non solo venutevi al tempo loro, ma ancora lassate da loro Antecessori, sieno tenuti detti Rettori, & loro Cavalieri fra quindici giorni prossimi futuri dal dì della ricevuta di questo ordine farne una nota distinta al detto libro, & mandarne copia al Signore Auditore Fiscale, & al più lungo tra un mese dal dì che sarà entrato in offitio, o che arà ricevuta la presente ordinatione averle vendute nel modo che di sopra si dice, & alla fine delli offitii loro sieno tenuti portare al Fisco la nota di tutte quelle armi, che saranno venute in potere loro, & insieme dell'esito, & ritratto di esse per renderne fedel conto, & quelle che per legitime cause non fussero spedite consegnarle a loro successori per inventario, & portarne la ricevuta al Fisco.

6. Sieno tenuti detti Rettori fare registrare questo presente ordine nel volume delli Ordini, Bandi, & Leggi solito tenersi nella loro Corte, & subito dopo la ricevuta di esso farlo intimare, & notificare a tutti li Officiali, Bargelli, & Esecutori della loro iurisditione respettivamente, & fra quindici

COMPENDIO

Di più, e diverse Legge pubblicate fino al presente giorno, per la destruzione de Banditi, Assassini di strada, Omicidiarj, & altri Delinquenti con loro dichiarazioni & aggiunte

Pubblicato il dì 31. Ottobre MDCXXXVII.



IL Sereniffimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Sereniffima li Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze sentite le frequenti denunzie di robarìe, svaligiamenti, & altri furti, & eccessi con violenza d'armi, e di genti, che da certo tempo in quà son successi, così dentro ai luoghi murati, come in Campagna, & alla strada, e particolarmente verso li Confini di Stati alieni.

Considerato, che o per esser cresciuta la malizia degli uomini, o per essere usciti della memoria loro i buoni Ordini, Leggi, e Provvisioni, che son fatte, e pubblicate in diversi tempi simili, e maggior' occasioni, o che anco sia pur troppo vero, che non mai esce fuor Legge così ben consultata, e digerita, che gli emergenti occorsi in progresso di tempo non abbino data occasione di renderla dubbiosa, o defettiva.

Per queste, e più altre cause, che anno mosso gli animi loro in esecuzione della Santa mente di Sua A. S. Zelante del ben pubblico, non solo a prò de' suoi Sudditi, ma anco delli Passeggieri, e d'ogn'altro che possa in qualsivoglia modo sentir util, e commodo alcuno dalla sua somma bontà, e prudenza.

Reassumendo con questa ogni, e qualunque altra Legge, Bando, o Provvisione fatta, e pubblicata fin ora ad estirpazione di Banditi, Assassini, o altri Delinquenti, a rinno-

1637 vazione, dichiarazione, & aggiunta di tutte, e ciascuna di esse, & ad ogn' altro buon fine, & effetto.

Ordinorono primieramente ridursi a memoria di ciascuno la sustanza dell' infrascritte Leggi, cioè

1. Del Bando de' 26. Novembre 1532. e del 30. di Gennaio 1534. enunciati, e rinnovati nell' altro del 30. di Luglio 1535. e più ampiamente nel Bando del 16. Marzo 1537. nel quale espressamente s' incarica ad ogni Università, Terre, Villa, & Luogo, & ad ogni persona particolare, così pubblica, come privata, che tante volte quante vi capitasse alcun Bandito, o Banditi della vita, o Assassini etiam che pur anco non avessero auto bando (purchè sian tenuti pubblicamente per tali, ovvero fusser trovati nell' atto di tal delitto) siano obbligati perseguitarli, con darne avviso a convicini, e far passar parola da un luogo all' altro, & usare ogni esattissima diligenza, finchè tali delinquenti restino vivi, o morti in poter della Giustizia; Sotto pena alli particolari dell' arbitrio del lor Magistrato etiam fino alla morte naturale inclusive, & alle Comunità di dover rifar i danni a chiunque gli avesse patiti da detti, o per causa di detti Delinquenti. Et in oltre contro chiunque gli desse aiuto, o favore praticando, o trattando con alcuni di essi, o andasse in lor compagnia dentro questi felicissimi Stati, (etiam che tali ausiliatori, fautori, o compagni fussero forestieri) di dover' esser dichiarati incorsi nelli stessi pregiudizij, che sono li medesimi Delinquenti, e particolarmente di potere essere offesi impune come gli stessi Delinquenti con le consecuzioni delle Taglie, e facoltà dovute per altre Leggi a quelli che danno vivi, o morti in poter della Giustizia i Delinquenti. Qual premio, e facoltà vien dichiarato dalla Legge del 1537. in scudi cinquanta del dato vivo, e venticinque del dato morto in poter della Giustizia, e di poter far rimettere se stesso s' egli sarà Bandito, e non essendo tale di poter far rimettere un simile Bandito della vita. Anzi in vigor della presente si promette anco taglia maggiore ad arbitrio del Magistrato loro, auta considerazione particolarmente alla qualità delle persone, così del Bandito, o Delinquente estirpato come dell estirpante, e del modo tenuto in estirparlo.

2. Et ancorchè con la detta Legge del 30. di Luglio 1535., promulgata in favore di chi ammazza Banditi, paia a bastanza provvisto con la pienissima autorità data a questo lor Magistrato di conoscere, e decidere chi possa, o debba rimettersi in vigor di tal facoltà acquistata nel modo, che sopra: e che dalla pubblicazione di detta Legge in quà abbia tal facoltà ricevuta interpetrazione dall' osservanza di questo lor Tribunale doversi (in vigor di essa) admetter ogni nominazione, dove sia somiglianza, parità, o minorità di delitto;

Non-

I. Nondimeno a dichiarazione, & ampliazione di tal Legge s'aggiunge, che quando (in vigor di dette facoltà acquiſtate per tali eſtirpazioni) ſi tratta di rimetter un Bandito che nomini ſe ſteſſo, in tal caſo ſi vuole, che debba admetterſeli indiſtintamente ſenz' alcun riguardo tanto all' eſſer Bandito di maggior delitto, o maggior pena, quanto all' eſſer Bandito di più Bandi, o pregiudizj, che non aveſſe il delinquente da lui eſtirpato: perchè a benefizio pubblico ſi vuole, che ſia egli cancellato da ogni, e qualunque Bando, e pregiudizio, ancorchè il delinquente eſtirpato da lui fuſſe in pregiudizj, o di qualità, o quantità inferiori a quelli in che ſi trovaſſe l'eſtirpante, purchè tal Bandito, o delinquente eſtirpato, fuſſe in pregiudizio tale, che per altre Leggi che vegliano in queſti feliciſſimi Stati poter eſſere ammazzato impune; Ma quanto agli altri particolari non Banditi, nè Delinquenti, che in virtù di facoltà acquiſtate da loro come ſopra voleſſer far rimetter alcun Bandito, baſterà che nominino tale che ſia Bandito per ſimile, pari, o minor delitto, o pena, purchè tal così nominato non ſia nè prigione, nè altrimente in potere della Giuſtizia già che tal interpetrazione ha ricevuto anco razionabiliſſima pratica di non mai ammettere la nominazione di alcuno individuo ſenza poi il beneplacito di Sua Altezza Sereniſſima, la quale con la ſua ſomma prudenza e bontà, quando non ha auto per eſpediente la remiſſione di tal nominato s' è compiaciuto tal ora reſcrivere; *nomini un altro*. 1637.

3. Vollero anco le Signorie Loro, che ſi riduceſſe a memoria il Bando pubblicato li 8. di Agoſto 1539. quale ampliando il detto del 1537. commina le dette, e maggior pene contro chi deſſe aiuto, favore, o ricetto a ſimili delinquenti, e particolarmente commina alle Donne la perdita delle loro ragioni dotali applicandole ipſo iure al Fiſco, pena (contro le Donne) rinnovata con la Legge del 27. di Settembre 1547. e con l'altra del 29. di Maggio 1576. nella quale oltre alla detta perdita di dote ſe gli commina anco la Carcere, e Stinche.

4. Come anco doverſi ridurre a memoria il particolare di detta Legge del 1537. dove ſotto graviſſime pene, ſi comanda, che alla ſubito notizia di tali Banditi, o delinquenti ſiano tenute le Comunità, & ogni particolar perſona perſeguitarli, con dar la Campana all' arme, e fare ogni ſforzo maggiore a fin che vivi, o morti venghino in potere della Giuſtizia; E ſi promette anco premio, e pena reſpettivamente a chi notificherà, o nò dove ſi ricoverino, e dove ſi poſſino ſopprendere tali ſcellerati;

Il che anco vien in gran parte rinnovato nella detta Legge del 1549 e più a pieno nell'altra del 27. di Maggio del 1576. con le quali ſi commina la pena della Forca, e confiſcazione de beni a chi converſaſſe, o trattaſſe in voce, o per lettere, o imbaſciate, etiam ſotto preteſto di buon fine (ſenza eſpreſſa licenza

1637. cenza di Sua Altezza Sereniſſima) con detti Banditi, o Delinquenti: anzi comanda a ciaſcuno la detta perſecuzione, con levarli (ſubito ſcoperti) il rumore appreſſo con la detta Campana all' arme, convocando la Corte, & i popoli a far sì, che vivi, o morti venghino in poter della Giuſtizia, ſicuri che dovrà eſſer premiata la diligenza, e punita l' omiſſione promeſſa, e comminata (reſpettivamente) in detta, & altre leggi precedenti.

5. Alla qual Legge del 1576. ſopravenne l' aggiunta ſotto li 8. d' Agoſto 1586. la quale fra l' altre coſe diſpone, che quelli ſteſſi li quali di giorno, o di notte fuſſero ſtati rubati o tentati di torgli roba, o onore, con qualche ſorte di violenza, o ogni altro che di tal delitto, o delinquenti aveſſ' avuto notizia, debbino incontinenti ſcappati dalle mani di tali ſcellerati, o ſubito che n' anno avuto notizia (reſpettivamente) correre a dar la Campana all' arme, chiamare i convicini, convocar la Corte, e 'l popolo a perſeguitargli, & operar sì, che effettualmente, o vivi, o morti venghino in poter della Giuſtizia.

6. E ſtante che tale eſtirpazione ſpetta all' utilità pubblica s' obbliga ogni ſtato di perſona, ancorchè per qualſivoglia capo in qualſivogli modo privilegiata, e ciaſcuno indiſtintamente a denunziare, e rivelare tal ſorte di delitti commeſſi, o tentati, e con ogni sforzo poſſibile perſeguitarli, che o vivi o morti venghino in potere della Giuſtizia.

Qual Legge (in materia di denunziare) vien poi ampliata nel Bando contro quelli che non revelano, pubblicato li 22. Ottobre 1629., e queſto poi vien anco dichiarato con l' altro del primo di Giugno 1633. I.

7. E nondimeno (*ex abundanti*) ſi dichiara (caſo che biſogni) in virtù del preſente s' aggiugne,

Che ſubito ſeguita, o tentata con atto proſſimo alcuna Robarìa, o altro ecceſſo con violenza d' arme, o di genti, o ſotto nome di Corte, o con ſonniferi, o ſimili delitti con circoſtanze gravanti, debbino li Rettori, e ciaſcun lor Miniſtro, così delle Città, e Terre che anno la giuriſdizione criminale, come d' ogni altro luogo dove s' amminiſtri Giuſtizia ſubito ſcriverne per uomo a poſta al Magiſtrato delle Signorìe Loro, con la data dell' ora preciſa, che lo ſpediſcano, affinchè con la celerità, che ricercano ſimili emergenti nell' iſteſſo tempo, che li Rettori, e li Popoli fanno le ſopradette loro incumbenze a perſecuzione di tali ſcellerati, poſſa il Magiſtrato darne parte a S. A. S. e ſpinger gente in aiuto de' Popoli, e di detti Rettori, & alli paſſi, e pigliare quelli eſpedienti che giudicheranno opportuni alla totale eſtirpazione di tali ſcellerati. Avvertendo li Rettori, e ciaſcun loro Miniſtro, che oltre le pene comminate in dette Leggi del dovere revelare delitti, e delinquenti, s' intenderanno anco incorſi della privation di detti loro offizi con ina-

I. inabilità di poterne più conseguire in caso di tale omissione, dalle quali non saranno scusati, con il pretesto che sieno stati denunziati a Lor Signorìe dalli Sindaci del Comune, o dalle parti, o da altri, perchè si vuole che li uni, e gli altri sieno tenuti a tali denunzie in cumulative, & in altro miglior modo.

8. E perchè nella Legge del 29. Giugno 1610. in augumento delli predetti, e d'altri Bandi si dice: che auto riguardo alli molti forestieri di bassa condizione, o Banditi di stati alieni, quali sotto pretesto di passeggieri (fuggendo forse la Giustizia dei Principi loro) entrano nelli Stati di Sua Altezza Serenissima con Stioppi a ruota, e tanto per le strade pubbliche, quanto fuori di strada commettono molti eccessi turbando la quiete altrui; Però proibisce tanto alli forestieri, quanto ad ogn'altra persona originaria abitante, o nò in questi felicissimi Stati per qualsivoglia causa, o pretesto, etiam di transito, a piedi, o a cavallo, solo, o in compagnia introdurre, o tenere archibusi a ruota senza espressa licenza, segnata di mano di Sua Altezza Serenissima etiam che tali archibusi fussero sforniti, e non atti a far offesa sotto quelle gravi pene di che in detta Legge.

9. Anzi anco s'incarica in essa a tutti e ciascuno il perseguitarli, affine che vivi, o morti, pervenghino in potere della Giustizia.

10. E perchè si potrebbe dare il caso che alcuno si astenesse da tali 1637 denunzie, o persecuzioni per timore forse di non esser poi offesi dalli detti Denunziati, o perseguitati, o da loro aderenti, o fautori

Si riduce a memoria, & in virtù di questa s'estende alli casi predetti, e ciascuno di essi il Bando del primo di Giugno del 1636. nel particolare contro chi offende altrui per causa d'aver revelato, o accusato alcun delinquente: Poichè questi tali offensori (oltre all'altre pene ordinarie dovutegli per il delitto principale) incorreranno anco nel rigore delle pene dovute a chi offende alcuno che fosse stato assicurato dalla parola del Principe, già che sotto parola tale (a tale effetto solamente) si vuole che s'intenda essere, e sia quello che fosse offeso per avere in qualsivoglia modo auto qualche parte in fatti, o in detti nel tenere mano all'estirpazione di qualche delinquente.

11. Tra li quali Delinquenti, perchè bene spesso in dette Leggi, e Bandi antichi vengano in specie nominati gl'Assassini, si dichiara (ad ogni buon fine, & effetto) che sotto questo nome d'Assassino (per l'effetto della presente Legge) vengano compresi non solo quelli che (secondo la ragione comune) commettano, o tentano commettere omicidij per premio dato, o sperato; ma quelli ancora, che (secondo l'uso del volgo) son chiamati Assassini per robarie, o delitti con violenza, etiam senza d'ave-

re

1637. re commesso, o tentato omicidio.

12. Poichè in dette pene comminate a detti Assassini, o a chi non li denunzia, e non perseguita come sopra, si vuole che siano compresi anco i ladroni di strada, & ogni altro, che facesse, o tentasse di far violenza in Campagna alle case, alla roba, o all'onore altrui con forza d'arme, o di gente, o sotto nome di corte, o con scalamenti, o con sonniferi, o con altre circostanze, che possino meritar nome di violenza (da dichiararsi tale ad arbitrio di chi dovrà giudicare) etiam che in nessuno di detti casi fusse seguito, o tentato omicidio,

Non si vuol già, che in detto Arbitrio sia il non dichiarar violenza (all'effetto delle pene di questo Bando) l'aver fermato alcuno in casa, o fuori etiam per via di lettere, o imbasciate di taglia, o con minaccie per estorcer danari, robe, o copule carnali, o fatta fare alcuna scrittura, o promissione di dover poi dare, o far cosa alcuna, o in altro modo l'aver incusso timore con forza d'arme, o di gente, e tanto meno il cappeggiare, perchè le predette, e simili violenze si vuole, che senz' altro arbitrio (seguito l'effetto) sian punite con la pena ordinaria della Forca etiam per la prima volta, non ostante che forse altre volte sia stato giudicato altrimenti; perchè stante l'atrocità, e la frequenzia di tali delitti, si vuole, che il delitto consumato in detti casi, venga punito, non solo nella pena della Forca, etiam per la prima volta, ma anco dello squarto, se per altre circostanze gravanti paresse a chi dovrà giudicare, condannare detti Delinquenti anco allo squarto oltre alla detta pena della Forca, la quale in detti, e simili casi deva imporsi precisamente senz'altro arbitrio. I.

13. E per il contrario dove in dette Leggi si commina le pene, e si promette premio a chi perseguita, o nò respettivamente omicidiarj, e delinquenti, si dichiara intendersi solamente di quelli omicidj, e delitti, che notoriamente consta doversi punire di pena ordinaria della morte naturale, e non altrimenti.

14. Inoltre per rimediare quanto più sia possibile ai delitti di furti, robarìe, e simili, & ad ogni altro buon fine, & effetto, si riduce a memoria, e (bisognando) si rinnuova la Legge del 21. di Luglio 1590. contro i Vagabondi, Birboni, e specialmente s'incarica ai Rettori dello Stato l'invigilare l'osservanza contro li sudditi, o forestieri oziosi, che a tal fine si vuole che li Rettori, e ciascuno loro Officiale in solido sia tenuto due mesi almeno avanti al fine del loro Offizio, aver mandato al Magistrato delle Signorie Loro fedele, e distinta nota delli nomi, cognomi, età, patria, e parenti (fin in secondo grado) di tutti quelli, che nella loro Giurisdizione vivono sani (e come di ragione si dice) validi senza entrate, o esercizio bastevole

vole al vitto di se stessi, e delle lor famiglie, e tanto più avvisare anco se alcuno di detti oziosi sia mai stato condennato, processato, o diffamato di furti.

15. Fanno anco ridurre a memoria la sustanza della Legge del 23. Ottobre del 1579. sopra li confinati, giacchè veglia più che mai l' inosservanza delli Confini, e però in augumento di quella si dispone,

Che per l'avvenire tutti quelli, che doveranno esser condennati di pena di Confino a luogo certo, o incerto per titolo di furto, falsità, sicariato, o altro simile che irroghi infamia, de facto se gli debba sempre comminar la pena di cinque anni di Galera in caso d' inosservanza; E se, o per inavvertenza del Giudice, o per altro fusse comminata pena più leggiera, questa s' intenda in augumento della Galera, e non altrimenti.

16. Ma quando li detti Confini fussero per grazie di permute d' altre pene, e non per sentenze, si vuole, che se tal Confino sarà in permuta di pena pecuniaria, sia tenuto tal Graziato dar idoneo Mallevadore per l' osservanza di tal Confino sotto quella pecuniaria, che gli sarà tassata nel Rescritto, e non essendo tassato, ad arbitrio del Giudice della causa, o del Magistrato delle Signorie Loro, secondo dove sarà riprodotto tal Rescritto in modo che l' effetto sia che nessuno possa godere tali grazie di permute senza la previa mallevadoria per l' osservanza di esse; dichiarando nondimeno, che siccome in virtù di certa Legge del 1570. s' è usato fin ora, che quelli i quali prima delle loro condennazioni avesser dato sicurtà di stare a ragione, e pagare il judicato, e vengono poi condennati in pena pecuniaria: Basti per godere detta grazia di permuta in Confino, la detta già data Mallevadoria: Così anco per l' avvenire si deva osservare con gli altri, i quali dopo le date sicurtà di stare a ragione, e pagare il giudicato, venissero condennati in pene corporali, perchè pur si vuole che gli basti tal Mallevadoria per godere poi ogni grazia che n' ottenesse di permuta, con tutto che fin ora si sia osservato altrimente, e però se ne fa quest' espressa dichiarazione a fin che sappino a quanto s' obbligano quelli che fanno tali Mallevadorie.

17 E nondimeno si vuole che detta Legge non s' intenda punto alterata nel particolare, che in caso d' inosservanza di detti Confini, o loro stessi, o i loro Mallevadori avessino pagata la detta pena convenuta, pur essi condennati soggiacino alla sodisfazione di dette pene così pecuniarie, come corporali nell' istesso modo appunto, che se dette grazie di permute ottenute non avessero.

18. Avvertendo ciascuno, che la presente Legge, e tutte, e ciascuna dell' altre compendiate, enunciate, dichiarate & aggiunte in essa, si vuole, che abbino luogo non solo nei Casi quivi espressi, ma anco

LETTERA

Del Magistrato degli Otto ai Rettori dello Stato riguardante diversi ordini da osservarsi nelle Cause Criminali



Del dì 14. Dicembre MDCLXIII.

IN esecuzione di benigno Rescritto di Sua Altezza Serenissima delli 20. Agosto prossimo passato emanato in piè d' un Negozio del Magistrato nostro de' 12. Maggio, e 10. Luglio dell' anno corrente, vi si ordina; che facciate intendere, & intimare a tutti li Ministri a chi s'aspetta, che in avvenire sotto pena della perpetua privazione delle cariche, e refezione di tutti i danni del Fisco, devino registrare a' Criminali per estenso le cedole di tutte le citazioni, che faranno, e mandar copia delle medesime con le relazioni pur distese in piè di esse ne' Processi, o lettere responsive, e non semplicemente dire d' avere eseguito gli ordini. E per maggiormente ovviare agl' inconvenienti sarà anco obbligo particolare de' Giudici, o Cavalieri de' Tribunali quando averanno li Processi per votarvi sopra, o trasmetterli, prima d' ogni altra cosa visitare tali atti, e relazioni per far correggere ogni difetto, che vi trovassero, come s' osserva nella nostra Cancellerìa dalli nostri Signori Assessori. Facendovi però sapere, che le citazioni (fra l' altre solennità) devono esser fatte in persona del Citando, o vero a casa di sua solita abitazione, o si anco semplicemente a casa, o alla casa di sua, o propria abitazione, e sempre con dimissione di Cedola, e termini distinti l' una dall' altra espressi, e registrati pur per estenso, tanto nelle citazioni, che nelle relazioni in atti, e risposte come sopra, e non mai ceterati, nè in persona di qualsivoglia congiunto, che si trovasse fuor di casa, benchè Padre, Figliuolo, Fratello, Marito, o Moglie, o Madre di quello, che deve esser citato, ma sempre alla casa come sopra, e non avendo abitazione, o domicilio in questi Stati (avutone le relazioni dagli Esecutori, o nuncii pubblici con le precedenti solite diligenze, e perquisizioni) si deve citare con affissione di cedola alla porta nel Palazzo, o Colonna secondo l' uso, e stile del Tribunale, e trattandosi d' altri forestieri, che abbino abitato in questi Stati, o anco di sudditi originarii, che abbino abitato come sopra, ma che al tempo della citazione da farsi non ci abbino più abitazione; si citino con dimissione di cedola alla casa della loro ultima abitazione, & a cautela ancora alla porta del Palazzo, o Colonna mo-

1663. more forensium, senza però alterare, o pregiudicare in modo alcuno in tutti li detti casi a' Processi fin' ora spediti, con citazioni in qualsivoglia altra diversa forma fatte.

2. Con questa occasione vi si ricorda l'obbligo, che avete voi, e tutti li vostri Ministri, e di più vi si ordina incaricarne strettamente li Bargelli, Luogotenenti, Caporali, & altri capi di squadre di sbirri di dare subito parte al Magistrato nostro di tutte le cause, nelle quali fussero intervenute, o intervenissero archibusate, o sgrillettamenti d'archibusi, o che probabilmente si potesse di ciò dubitare, ancorchè non fusse seguito lo sparo, nè offesa d'alcuno, o con scusa, che fusse tirato all'aria, o per burla, o per far paura, o per mera disgrazia, o accidente, o casi simili di ragione in qualsivoglia modo punibili, e di tutte l'altre cause annesse, connesse, e dependenti da queste, che sono di nostra cognizione, senza dividerle in modo alcuno, dovendo però voi, e li vostri Ministri (datoci subito avviso del fatto seguito) con ogni diligenza, puntualità, e giusto rigore, conforme alla qualità delle cause, farne li Processi informativi, Inventarii, & altro, secondo il solito, acciò meglio la Giustizia abbia il suo luogo, avvertendo che d'ogni mancamento in questo capo sarete tenuto renderne stretto conto, non solo voi, e vostri Ministri, ma anco li detti Bargelli, & altri Capi di squadre non obbedendo in tutti li casi a quanto sopra le sarà ora, & in appresso da voi per parte nostra ordinato, & intimato; siccome anco intendiamo, che detti Bargelli, & altri esecutori, per quello che tocca loro, quando anco da voi non li fosse ordinato, siano tenuti, & obbligati in ogni modo in virtù della presente a quanto sopra.

3. Inoltre si ordina tanto a voi, che ai vostri Ministri, che in tutte le cause massime criminali, devino con ogni diligenza interrogare, e mettere in chiaro anco con altri modi più legittimi, come con farsi mostrar le Patenti, fedi, e simili giustificazioni, non solo se vi siano Descritti, ma anco se vi siano Cittadini Fiorentini, tanto delinquenti, che offesi, acciò sendovene di detti Cittadini non resti turbata la Iurisdizione del Magistrato nostro, al quale s'aspetta la cognizione privata delle lor cause, oltre al pregiudicio del Fisco per il beneficio di Legge, che ad essi non compete nelle condennazioni pecuniarie, dovendosi però dalla vostra Corte fabbricare, e mandare gl' informativi, come s'è detto dell' archibusate, & il medesimo si dice, dove fieno interessati Ebrei (non v'essendo ordine in contrario) tanto attori, che rei in Criminale, come in Civile, Messi, Cavallari, rotture di carceri, e simili, salvo quanto in questo capo di rotture attiene ancora a Signori Conservatori di Legge.

4. E nelle cause di nostra cognizione non vi è mai permesso sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore dar copia, vista, nè altra minima notizia de' Processi a qualsivoglia persona, o ad altri Tribunali, ancorchè vi fussero mescolate persone a noi non sottoposte.

5. Delle cause poi, che sono di vostra cognizione con la participazio-

I. zione, secondo gli ordini, dove siano Descritti tanto rei, che offesi, ne dovete mandar li Processi in buon carattere intelligibile, con disegni al Signore Auditore delle Bande, dal quale si trasmettono al Magistrato nostro ne' casi participabili, e dell' altre a noi secondo il solito; Avvertendo però sempre d' esaminare diligentemente li pretesi rei avanti di farli rispondere all' Inquisizioni, e querele sopra il fatto, e massime del luogo, e tempo del commesso delitto, dove si trovassero, e con chi (facendone anco i debiti riscontri ne' casi di qualche considerazione) per levarli l' occasione di potersi gettare a che difese vogliono, benchè non vere, e di provar negative coartate, che per lo più sono sospette, e così anco circa de' Testimoni usar ogni diligenza per cavar la verità, facendoli sempre render la causa di scienza, e massime quando deponessero di cose seguite di notte, di misura, o qualità d' armi, e simili, che non si posson comprendere se non mediante qualche sentimento corporale, come di vista, perchè lucesse chiaramente la Luna, o fossero accesi i lumi, o d' udito, per aver conosciuto alla voce a se molto ben nota, o al tatto, o al gusto, o all' odorato, trattandosi di materie a tali sentimenti sottoposte, secondo la qualità de' casi; e di non mai assegnare le difese a' carcerati, o rilassati con mallevadore ne' casi premessi dove siano altri nella medesima causa contumaci, se prima non saranno stati spediti detti contumaci, e passate le sentenze in giudicato contro di loro, procedendo per tanto sollecitamente, e non trattenendo mai di far le citazioni agl' inquisiti, o querelati, finito che sarà l' informativo, ma spedendo prontamente, e trasmettendo di mano in mano li Processi senza indugiare alla fin dell' Offizio, come molti hanno fin' ora malamente costumato. E li casi permessi di rilassar carcerati con mallevadori s' intendono solamente le cause di semplici pene pecuniarie, e non altrimenti dove l' accusa, querela, o titolo di delitto potesse giustificandosi portar pene afflittive, benchè a voi non paressero indicati, nè aggravati da poterne seguir condanna, perchè in questi casi non li potete rilassare senza ordine del Magistrato nostro.

6. Et obbedendo anco nel resto puntualmente, e rispondendo prontamente a tutte le lettere, che vi si scriveranno, senz' aspettar le repliche, perchè queste occorrendo si faranno per uomo a posta a vostre spese, o di chi avesse mancato, & a questo effetto sarà obbligo vostro dar nota nella nostra Cancellerìa di qualche corrispondente cognito, al quale si possino consegnare le Lettere per farvele capitar sicure, e nelle responsive dire per chi voi le mandiate; Siccome anco sarà obbligo de' Bargelli, a quali s' inviassero di farne li dovuti recapiti, e procurarne le risposte, acciò in ogni caso si possa sempre riconoscere da chi proceda la tardanza, o mancamento.

7. Nel far li disegni a detti Processi di vostra cognizione (avute le sud-

BANDO

Sopra la proibizione del Commercio Carnale tra i Cristiani, & Ebrei.

Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 16. Giugno MDCLXXIX.



IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gl' Illustrissimi e Clarissimi Signori Luotenente e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina fanno pubblicamente bandire, e notificare, come parendo alla prefata Altezza Sua, che le pene imposte fin ora alli Ebrei, che ardiscono di avere commercio carnale con le Meretrici, & altre Donne Cristiane, & a Cristiani, che anno commercio con le Meretrici, e Donne Ebree, non sono stati bastanti a impedire simili delitti, e volendo l' Altezza Sua Serenissima con l' augumento di dette pene per quanto si può rimuoverlo, e punirlo; perciò Lor

 Si-

1679. Signorie Illustrissime d'ordine espresso della prefata Altezza Sua.

1. Hanno provvisto, ordinato, e comandato, che se alcuno Ebreo di qualsivoglia stato, grado, e condizione sarà trovato dentro alla porta della casa di qualsivoglia Meretrice, o donna di mala vita incorra ipso facto nella pena di scudi trecento, e la detta Meretrice, o donna di mala vita nella pena di altri scudi trecento, e non essendo capace di pagare detta pena supplisca l'Ebreo, per quella parte, che non potesse pagare la donna; e non essendo capace, nè l'uno, nè l'altro di pagare tal pena pecuniaria in tutto, o in parte, vollero, che siano condennati irremissibilmente in pene afflittive di tre strappate di corda in pubblico alli Ebrei, e di carcere a beneplacito di Sua Altezza Serenissima alla Meretrice, o donne di mala vita.

2. Ordinarono, e comandarono ancora, che in tali pene incorrino di più, se una Meretrice, o donna di mala vita Cristiana sarà trovata dentro, alla porta di casa d'un Ebreo.

3. Se poi oltre all'ingressi della porta di casa come sopra, indifferentemente proibiti, e mai permessi, costerà, che tra Ebreo, e Cristiano sia seguita la copula carnale, ordinarono, che le dette pene pecuniarie, e afflittive siano augumentate, ed estese ad altre maggiori pene pecuniarie, & afflittive ad arbitrio del Giudice fino alla Galera inclusive per l'Ebreo, e di frusta, e carcere pure inclusive per la Donna.

4. Se poi sarà trovato anche un Cristiano dentro alla porta di alcuna meretrice, o Donna di mala vita Ebrea, o alcuna Meretrice, e donna di mala vita pure Ebrea dentro la porta d'un Cristiano doveranno incorrere nelle medesime pene comminate di sopra, come anco nell'augumento, & estensione delle pene pecuniarie, & afflittive se costerà del Commercio Carnale, che abbino avuto insieme.

5. Con l'istesse pene ancora ordinarono, che respettivamente siano puniti quelli Ebrei, e Cristiane meretrici, o Donne di mala vita, e Cristiani, & Ebree meritrici, e di mala vita, che fossero trovate nelle case di persone terze nell'istesso modo che se fussero case proprie. E che parimente nell'istesso modo come sopra sieno puniti, se in esse case avessero avuto commercio carnale.

6. Di-

6. Dichiarando ancora, che alle stesse pene pecuniarie, & afflittive resti sottoposto il Commercio Carnale, che potessero avere avuto insieme un Ebreo con qualsivoglia altra Donna, che non fusse meretrice, nè per avanti sospetta di mala vita. Et il Cristiano ancora, che avesse Commercio con qualche altra Donna Ebrea, che non fusse meretrice, o per avanti sospetta di mala vita, essendo l'intenzione, che tal Commercio carnale commesso in qualsivoglia modo, e con qualsivoglia Pesona, & in qualsivoglia luogo resti sempre severamente punito, anco ne semplici termini di puro Commercio carnale.

7. Ma se poi oltre questo li si aggiungnessero altre qualità aggravanti come di ratto, strupo, & altre considerate dalle Leggi, ordinarono, che tanto le pene pecuniarie, che afflittive si accreschino secondo la qualità de' casi, e delle Persone ad arbitrio del Giudice fino alla morte inclusive.

8. E vollero, che per tener tanto maggiormente attenti gli Esecutori di Giustizia contro i trasgressori del presente Bando, sempre li detti esecutori conseguiscano, & abbiano il terzo di dette pene imposte di sopra, che si faranno potute esigere da detti trasgressori, un altro terzo resti applicato al Magistrato che condannerà, & il restante alli Conservatorj de' poveri Mendicanti di Firenze, & in defetto di essi alla Pia Casa de' Mendicanti di detta Città.

9. La cognizione di simili contravvenzioni sarà nella Città di Firenze, e suo Dominio delli Spettabili Otto di Guardia, e Balia, eccettuati però Pisa, e Livorno, & altri Luoghi dove gli Ebrei avessero per grazia di Sua Altezza Serenissima Giudici particolari della cognizione delle loro Cause.

10. Comprendendo nella presente proibizione e Bando la Città, Contado, e Montaga di Pistoia, e qualunque altro luogo quantunque maggiormente privilegiato, e che avesse bisogno di speciale, ed individua menzione, e benche fosse infeudato, e sottoposto al Supremo, Diretto, & Alto Dominio della prefata Altezza Serenissima, e tutto non ostante qualunque prilegio, grazia, & esenzione, che fosse stata conceduta a tali Ebrei, benchè concepita con amplissime derogatorie, alle quali tutte

I. 1680.

LEGGE

Contro i Testimoni falsi

Del dì sedici di Gennaio MDCLXXX.



IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gl' Illustrissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina considerando quanto grave pregiudizio riceva la Giustizia da falsi testimoni, massime ne Giudizi Criminali, e con quanta difficoltà si mettino in chiaro i delitti, perchè molti stimano pregiudiciale alla propria reputazione il dir la verità, quando sia in danno del terzo: E per il contrario stimando cosa onorata il mentire, etiam con spergiuro per salvare il Reo da' rigori della Giustizia, donde segue, che gli offesi succumbono all' oppressioni, & a danni, & i Delinquenti restano molte volte impuniti, con scandolo universale:

E volendo provvedere, e far punire con speciale attenzione le falsità, e levare dalle menti de' sudditi così false, & irragionevoli opinioni;

Fanno col presente Bando pubblicamente comandare, e dichiarare per tutti i felicissimi Stati dell' Altezza Serenissima, comprendendo Pistoia, e sua Iurisdizione, e qualsivoglia altro luogo, quantunque maggiormente privilegiato, benchè infeudato, sottoposto all' Alto, e Supremo Dominio dell' Altezza Serenissima, del quale fusse necessario fare espressa menzione.

1. Che in avvenire, chi deporrà falsamente con giuramento in Giudizio Criminale, o misto in danno, o aggravio d' alcuno, deva esser condannato nella medesima pena, volgarmente detta

 del

1680. del Taglione, nella quale doverebbe esser condannato quello, contro chi sarà fatto il falso attestato, se di quello fusse convinto, o confesso, fino alla morte naturale, e confiscazione dei Beni inclusivamente, col rifacimento di ogni danno, spesa, & interesse al dannificato.

2. E se tale attestato sarà fatto a favore del Reo, tanto essendo l' attestante esaminato ex officio, quanto a difesa, o a repulsa, o repetito, deva essere rigorosamente condannato in pena afflittiva di corpo ad arbitrio di chi doverà giudicare secondo la gravezza, e l' importanza della Causa, da potere estendersi tale Arbitrio fino alla medesima pena inclusivamente, etiam della morte, e confiscazione de Beni, che meriterebbe l' imputato, o inquisito, se fusse confesso, o convinto del delitto, che l'attestante averà tentato di occultare, o sgravare con la detta falsa attestazione.

3. E chi esaminato ex officio per informazione della Corte negherà con giuramento di sapere, o recuserà di dire quello che saprà, deva esser condannato pure con arbitrio rigoroso in pena pecuniaria, & afflittiva da potersi estendere fino alla Galera a vita inclusivamente.

4. E nelle medesime pene incorrino respettivamente i Mandanti, Subornatori, e Consultori non solo dei Testimoni, ma quelli ancora che istruiranno, o consiglieranno i Rei a negare, o sgravare il delitto, o revocare, o qualificare la confessione, intendendo però mentre siano seguite le false attestazioni negative, o revocazione, ancorchè non abbino cagionato alcun effetto nella causa principale, dovendo la sola subornazione, istruzione, o consiglio, non seguendo l' effetto della deposizione, punirsi con pena pecuniaria, d' esilio, o confino, o ad arbitrio del Giudice secondo la qualità del fatto, e sue circostanze.

5. E chi deporrà il falso con giuramento appresso qualsivoglia Giudice Civile, Arbitro, o Arbitratore, come ancora ogni mandante, subornatore, o complice, sia condannato ad arbitrio del Giudice del delitto, da estendersi secondo l' importanza della causa fino alla Galera a vita inclusivamente, e al rifacimento d' ogni danno, spesa, & interesse alla parte offesa, e l' inducente perda tutta la causa, e questione sopra la quale averà indotto il Testimone, ancorchè non resti provato, che l' abbia indotto falsamente.

6. E quando il delitto fusse leggiero, o la causa civile di poca importanza, non meno essendo la falsità con lo spergiuro grave delitto, devino sempre esser condannati i falsi Testimoni, e gl' inducenti, e complici in pena afflit- I.

I. flittiva di corpo ad Arbitrio dell' Iusdicente.

7. E le sopraddette pene statuite contro i Mandanti, Subornatori, Istruttori, o Consultori abbiano luogo, etiam che la deposizione del Subornato, o Istruito sia senza giuramento, nè vaglia la scusa, o il pretesto, che detto Subornato, o Istruito avrebbe per altro deposto l'istesso senza la detta istruzione, o consiglio.

8. Inoltre acciò col timore dell' infamia resti maggiormente impresso negli animi dei predetti onorati Sudditi, che non si offende punto lo splendore della vita onorata, e Cavalleresca, quando si depone la verità da chi ne viene legittimamente interrogato dal Giudice, o Ministro, ma si contrae bensì nota di vituperio per qualsivoglia falsità, massime con spergiuro dove si chiama Dio in Testimone del falso, benchè si faccia con fine di giovare altrui, dichiararono, & ordinarono che quelli, che resteranno condannati come sopra per causa, o titolo di falsità siano, e s' intendino notati di perpetua infamia, e vituperio, indegni di fede in Giudizio, e fuori di Giudizio, e restino privi ipso facto di qualsivoglia carica, ufizio, onore, e dignità, & inabili a poterne ricevere nelle patrie loro, & in qualsivoglia luogo delli Stati della medesima Altezza Serenissima, comandando ai Ministri delle Tratte, Cancellieri delle Comunità, e di qualsivoglia Università, Collegio, o Magistrato, & a qualsivoglia Persona che averà sopra ciò incumbenza, d' osservare con speciale attenzione, che non restino in modo alcuno eletti, o provvisti, nè ammessi nelle borse d' uffizi, o cariche onorate alcuno dei predetti condannati. 1680.

9. Non intendendo di comprendere nella presente Legge gl' inducenti, quando il Testimone indotto deporrà fuori del Capitolato, o Articolato, nè li stessi Delinquenti, ancorchè siano interrogati, come Testimoni rispetto agli altri, mentre paia al Giudice, che col loro deposto avessero potuto manifestar il proprio delitto, nè i Testimoni, che s' esamineranno per informazione della Corte, e negando il vero, o attestando il falso saranno subito mandati in carcere segreta; Volendo abbiano tempo di dir la verità, e correggersi fino a che siano la seconda volta sottoposti all' esame, e non più oltre; nè parimente si comprendono quelli, che per ragione di parentela verso il Reo, o per altro rispetto anno privilegio dalla Legge di non potere essere forzati a deporre.

10. Nè quando per la minore età, o perchè non sia il Reo convinto della falsità, o complicità con piene, e concludenti provazioni, o per altre legittime cause, recederà il Giudice dalle dette pene

I. 1681.

ORDINAZIONE

Da osservarsi in materia di Furti, ottenuta nel Supremo Magistrato

Il dì 9. Settembre MDCLXXXI.



SOMMARIO

1. 2. e 3. *Con quali pene deva punirsi il primo, secondo, e terzo Furto commesso senza qualche qualità aggravante.*
4. *Pena del Furto con circostanze aggravanti, e quali siano queste circostanze.*
5. *Del Furto commesso in luogo sacro, e di cosa sacra, o di cosa non sacra, ma dedicata al culto Divino, e sua pena.*
6. *Furto semplice, o con qualità aggravanti commesso in luogo sacro, Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi di S. A. S. ec., e sua pena.*
7. *Dell' Abigeato e sue pene.*
8. *Amministratori, che maneggiano denari, o robe appartenenti al Principe, al Pubblico, ai luoghi Pij ec. e le rubano, con quali pene siano punibili.*
9. *Furti con violenza, rapine ec. tanto senza offesa, che con offesa delle Persone derubate.*
10. *Arbitrio del Giudice come deva regolarsi in tutti i precitati casi.*
11. *Quello che con scienza da principio coopera a qualche furto col consiglio, o con aiuto incorre nelle pene medesime, come se lo commettesse egli stesso.*
12. *Compratori, e detentori di roba rubata in quali pene incorrino, e come possano esimersi dalle medesime col pretesto della buona fede.*
13. *Trovando roba perduta, e non la riportando al Padrone o non la denunziando alla Giustizia in quali pene s' incorra.*
14. *Appropriandosi le robe de particolari aute in amministrazione, in presto, a mostra & ec. qual pena sia dovuta se il dolo sia a principio, o sia posteriore al Contratto.*
15. *I Stipendiati dal Pubblico, che dopo auta la paga fuggano o non servano, con qual pena siano punibili.*
16. *Ai venditori di cose rubate in stato alieno qual pena se gli convenga.*
17. *Più Rei del furto di una cosa stessa, ciascun di essi deve condannarsi secondo il valore dell' intiero furto.*
18. *Restituzione del tolto, o sua valuta si deve oltre le pene Criminali.*
19. *I primi Furti come debbano valutarsi per imporre più grave la pena per il secondo e terzo.*
20. e 21. *Preesistenza delle cose rubate, e il valore delle medesime come deva provarsi.*
22. *Tortura in quali casi possa darsi al Reo.*
23. *Si dichiara come debbano imporsi*

 ai

1681. *ai ladri le pene comminate ne precedenti paragrafi.*
24. *Gl' inosservanti dell' esilio o del Confino in qual pena incorrano.*
25. *I Derubati, o sia a loro notizia il ladro o non lo sia, devano denunziare il furto nel termine di giorni tre alla pena dell' arbitrio mancando.* I.
26. *Si lasciano in vigore altre leggi particolari in quanto siano più rigorose della presente.*

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gl' Illustrissimi Signori Luogo Tenente e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina ec.

Considerando la frequenza de furti, e la varietà delle sentenze e voti con i quali si è proceduto ne Tribunali dell' Altezza Sua tanto circa l' imposizione delle pene, che circa la prova de' corpi de' Delitti, e altre questioni che giornalmente sogliono occorrere in questa materia; E volendo con certa regola secondo la gravezza e frequenza, & altre circostanze de furti stabilir le pene per raffrenare con la gravezza di quelle l'ardire de Malviventi, e levare con l' appresso dichiarazioni l'occasione de dispareri pregiudiciali al proseguimento de Processi, e alla Decisione delle cause,

Hanno d' espresso ordine della prefata Altezza stabilito, & ordinato, siccome con la presente Legge stabiliscano, ordinano, e comandano quanto appresso cioè:

1. Che in avvenire chi ruberà senza rottura, scalamento, chiavi false, e senza alcuna dell' infrascripte qualità o circostanze aggravanti, denari o robe d' alcuna sorte il valore delle quali non ecceda la somma di cento lire, se sarà il primo Furto, sia condennato ad arbitrio del Giudice in pena pecuniaria, o d' esilio, confino, carcere, berlina, o tratti di fune secondo la qualità del fatto, e della Persona; e se il valore eccederà la detta somma fino in scudi cinquanta, l'arbitrio si possa stendere fino alla Galera a tempo, e da scudi cinquanta fino in cento, sia condannato alla Galera a tempo o a vita, come più parrà all' arbitrio del Giudice, e da detta somma fino in scudi dugento sia condannato alla Galera a vita, e possa stendersi l'arbitrio fino alla Forca, e passando scudi dugento sia condannato precisamente alla Forca.

2. Et essendo il secondo furto sia condannato non passando lire cento in pena afflittiva di corpo ad arbitrio fino alla Galera a beneplacito di S. A., e da lire cento fino in scudi cinquanta alla Galera a beneplacito o a vita, e da scudi cinquanta fino in cento s' estenda l' arbitrio fino alla Forca, e da cento in sù sia condannato per il secondo furto precisamente alla Forca.

3. E se sarà il terzo furto, e non eccederà il valore di lire cento sia condannato alla Galera a beneplacito, o a vita, e da lire cento fino in scudi cinquanta alla Galera a vita con l' arbitrio fino

alla

alla Forca, e da scudi cinquanta in sù sia condannato per detto terzo furto alla Forca.

4. Ma se il furto sarà commesso con circostanze aggravanti, cioè con scale, o con rottura di muro, porta, finestra, tetto, o solaio, o con rottura di cassa, armario, o simile, o con chiave falsa, cioè con altra chiave che con quella del vero Padrone, o con grimaldello, o con altro strumento atto ad aprire, penetrare, o arrivare in alcun luogo chiuso, o lontano, o sarà commesso mediante qualche falsità di scrittura, o di persona supposta, o da falso creditore, falso Gioielliere, Alchimista, o con mistura di roba cattiva tra la buona con venderla o contrattarla per buona, in tutti i predetti e simili casi basti che il valore della cosa furata, o il danno resultante dalla falsità ascenda alla metà delle sopraddette somme per incorrere nelle pene respettivamente imposte come sopra ne casi de furti semplici.

5. Se il furto sarà commesso in luogo sacro, e di cosa sacra la pena sia della Forca, e se di cosa non sacra, ma dedicata o destinata al culto Divino, come sono i paramenti, quadri, lampane, candellieri, incensieri, o altri vasi, & argenterie, voti, denari di elemosine e simili, se il valore del furto non passerà lire cinquanta la pena sia della Galera a beneplacito con l' arbitrio fino alla Forca, e passando detta somma la pena sia della Forca.

6. E se il furto sarà di cosa non dedicata, nè destinata al Culto Divino, ovvero se alcuno ruberà in Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi, o Giardini di S. A., o con occasione di qualche incendio, rovina, o naufragio, se il valore del furto non eccederà lire cinquanta sia condannato ad arbitrio fino alla Galera a beneplacito, e da detta somma fino in lire cento la pena sia della Galera con arbitrio fino alla Forca, e passando la somma di lire cento la pena sia della Forca; E se tal furto commesso come sopra in luogo Sacro, Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi, o Giardini di S. A. seguirà con scala, rottura, chiave falsa, o grimaldello, o con ascondersi il ladro antecedentemente nel luogo del furto, sia in tali casi il ladro condannato alla Galera a beneplacito con l' arbitrio fino alla Forca, mentre il valore del furto non passi lire cinquanta, e passando detta somma sia condannato alla Forca.

7. Chi ruberà Bestiame sia condannato per l' abigeato alla Galera a tempo, o a beneplacito mentre il valore del tolto non passi lire cento, e da detta somma fino in scudi cinquanta alla Galera a beneplacito con l' arbitrio fino alla Forca, siccome da scudi cinquanta in sù, si condanni precisamente alla Forca, e tanto se sarà rubato il Bestiame dalle Stalle, che da pascoli, o d' altrove, & in una come in più volte, & al medesimo o a diverso Padrone: E s' intenda abigeato quando si ruba un animale grosso, o quattro de mezzani, o dieci de piccoli, o promi-

1681. fcuamente mezzani e piccoli alla detta porzione: E fe farà tolto Beftiame piccolo o mezzano in così poca quantità, che non arrivi a coftituire l'abigeato fi condanni non oftante il Delinquente alla regola, e con le pene del furto qualificato con circoftanza aggravante, come fopra fi dice al num. 4.

8. I Camarlinghi, Depofitari, o altri Uffiziali, Rettori, o Miniftri che maneggiano, o maneggeranno il denaro, grafce o altra roba del Principe, o di qualunque Città, Terra, e Caftello, Vicariato, Potefterìa, Comunità o altro luogo pubblico, come ancora i loro fostituti, o Aiuti etiam che non abbino carattere d'Uffiziali, fe fi varranno della detta pecunia, o roba convertendola in ufo proprio, o fcriveranno falfamente partite a ufcita non pagandole, o non fcriveranno quello, che averanno ricevuto, o faranno mandati o ricevute falfe, o in altro modo danneggieranno detto intereffe del Principe, o del Pubblico per cavarne utile per fe, o per altri, fe la fomma del denaro non pafferà fcudi cinquanta fieno condannati oltre al quadruplo con pena ad arbitrio da ftenderfi fino alla Galera a vita, e paffando fcudi cinquanta fino in cento fiano condannati alla Galera a vita col quadruplo, e con l'arbitrio fino alla Forca, e paffando fcudi cento fiano condannati alla Forca, e confifcazione de' Beni; E s' intenda effere la pecunia del Principe o del pubblico al predetto effetto etiam che il Caffiere ne corra il rifico, e fia debitore di quantità, e non di fpecie: comprendendo ancora tutti i Miniftri Sostituti, Aiuti, che fenza avere il maneggio dell'effettivo denaro o roba danneggieranno detto intereffe con lafcrittura dolofa, per cavarne utile per fe, o per altri, falvo in ciafcuno de predetti cafi, l' errore che poffa aver commeffo il Camarlingo, o altro Caffiere, Miniftro, o Aiuto, come fopra, che dal prudente arbitrio del Giudice fi doverà riconofcere e diftinguere dal dolo; non intendendo con la prefente Legge di derogare allo Statuto rub. 161. lib. 3. dove viene efafperata la pena della morte a chi maneggia, e fi vale del denaro del Pubblico, e fugge o non rende conto con doverfi ftrafcicare a coda di mulo fenza tavole al luogo del Patibolo, e quivi dividerfi, & una delle parti del fuo corpo affigerfi al Patibolo, e l' altra abbruciarfi attefo che la frequenza de peculati, & intacchi delle Caffe ricerca che fi rinnovi, & occorrendo il cafo fi metta in pratica il rigore di detto Statuto. E fe il furto di denaro o roba fpettante come fopra al Principe o al Pubblico farà commeffo da terza Perfona, che non abbia Uffizio o Amminiftrazione, e la fomma non pafferà il valore di lire cinquanta fia condannato in pena afflittiva ad arbitrio da poterfi ftendere fino alla Galera, per il tempo che al Giudice parrà, e paffando detta fomma fino in fcudi venticinque fia condanna-

I. nato alla Galera a beneplacito, o a vita, e da scudi venticinque fino in cinquanta alla Galera a vita, con l'arbitrio fino alla Forca, e passando scudi cinquanta alla Forca, & in ciascuno, e tutti li predetti casi al pagamento del quadruplo al Fisco. E nelle medesime pene, eccettuato il quadruplo, sia condannato chi ruberà danaro, o roba spettante a qualche Spedale, Compagnia, Confraternita o altro luogo Pio, mentre detto delinquente n'averà il maneggio o ne terrà scrittura. E se sarà fatto tal furto da altra terza Persona sia condannato alla regola del furto qualificato con circostanze aggravanti come sopra si dice al num. 4.

9. Ne furti violenti, se sarà la violenza fatta con forza d'armi, o di genti, s'osservi la Legge del compendio de 31. Ottobre 1637. Ma se sarà semplice rapina, o cappeggiamento, taglio di borsa, vezzi, o medaglie, o simili senza forza d'armi, o di genti, e senza offesa della Persona, e non passerà il valore di lire venticinque, la pena sia afflittiva di corpo con l'arbitrio fino alla Galera a vita, e da detta somma fino in lire cento la pena sia della Galera con l'arbitrio fino alla Forca, e passando scudi cinquanta alla Forca. Ma seguendo tal furto con offesa della Persona, ancorchè leggiere, se il valore eccederà la somma di lire dieci la pena sia della Forca, e non eccedendo detta somma si condanni il delinquente alla Galera con l'arbitrio fino alla Forca.

10. Avendo riguardo nel regolare l'arbitrio in tutti i casi contenuti nella presente Legge non solo all'importanza, e circostanze dell'ultimo furto, ma ancora al numero, valore, e circostanze degli antecedenti, & agl'indizi e sospetti degl'altri delitti, e mala qualità del delinquente.

11. Chi sarà complice al furto scientemente da principio, con consiglio o aiuto cooperativo, sia condannato, come se l'avessi egli medesimo commesso con tutte le circostanze, delle quali averà avuto notizia.

12. I Compratori di roba rubata siano condannati come se essi medesimi n'avessero commesso il Furto: Nè possino scusarsi col pretesto della buona fede, mentre non lo giustifichi, o non diano certo, e reperibile alla giustizia l'Autore per poterne far riscontro, e tanto i Compratori, che qualsisia altro detentore di roba rubata, etiam di buona fede, sopravenendoli la notizia che sia furtiva, devino quanto prima depositarla nella Corte Criminale del Rettore del luogo, dove l'averanno ricevuta, o del luogo dove sarà stato commesso il furto, sotto pena dell'arbitrio da potersi stendere secondo le circostanze fino alla pena stessa, che meriterebbero per il furto di detta roba, se loro medesimi senza circostanze aggravanti l'avessero commesso.

13. Chi averà trovato roba perduta, o smarrita mentre prontamente o non la restituisca sapendo chi ne sia il Padrone, o non la denunzi

1681. nunzi alla Giustizia Criminale sia punito ad arbitrio.

14. Chi maneggia, o se li fida l'altrui roba, o denaro, come sono servitori, serve, fattori, vetturali, o simili, come quelli ancora che ricevono roba in presto, o a mostra, o a prova, o a soccio, o con simili contratti, o titoli, e poi l'impegnano, vendano, o non restituiscano, e gli amministratori d'effetti di Persone private, gli Espilatori d'eredità, e simili siano puniti con le medesime pene ordinarie imposte per gl'altri furti, con questa dichiarazione però, che se sarà fatto il debito, o ricevuta la roba, o danaro con dolo da principio deva non solo il Giudice imporre la detta pena ordinaria, ma possa aggravarla fino al segno del furto qualificato con circostanze aggravanti. E se per il contrario l'obbligazione nata dal contratto per il sopraveniente dolo passerà in delitto, abbia il Giudice l'arbitrio di diminuire la detta pena ordinaria del furto semplice, con dichiarazione che costando del Dolo quello si deva presumere intervenuto da principio, mentre il Delinquente non ne dia il discarico.

15. I Famigli o altri Stipendiati dal Pubblico, che dopo aver toccata la paga tutta o parte fuggiranno, o non serviranno truffandola, siano condannati in pena afflittiva con l'arbitrio fino alla Galera non passando la somma truffata lire quattordici, e passando la detta somma si condannino alla Galera per il tempo che parrà all'arbitrio del Giudice.

16. Chi averà rubato in stato alieno, e contratterà il furto nello Stato di S. A. S. non essendo suddito della medesima per origine, o domicilio sia punito ad arbitrio da potersi stendere secondo la qualità del fatto, e delle Persone fino alla medesima pena che meriterebbe se fosse stato commesso nello stato di S. A. senza circostanze aggravanti, esclusa la pena della morte naturale. Et essendo il Contrattante suddito per origine o domicilio sia punito come se avesse rubato nello stato predetto con le medesime circonstanze con l'arbitrio però al Giudice di poter recedere con causa dal rigore della detta pena ordinaria.

17. Se più Delinquenti ruberanno una stessa cosa, o sia grave che richieda la fatica, e l'opera di più persone, o sia leggiera ciascuno deva esser condannato secondo il valore dell'intiero furto.

18. E in tutti i sopraddetti casi di condannazione in alcuna pena Criminale, deva il reo condannarsi alla restituzione del tolto, o sua valuta, o a risarcire il danno, e l'interesse all'offeso, etiam che la pena fosse arbitraria, mentre però vi siano giustificazioni del delitto contro il condannato bastanti secondo l'arbitrio del Giudice a far prova nel Giudizio Civile.

19. Il doversi per il secondo, o terzo furto imporre più gravi pene s'intenda etiam che i primi furti siano semplici, e senza circostan-

I. stanze gravanti, & ancorchè nè fusse il Delinquente stato punito, o graziato, o gli avesse commessi in stati alieni, o avanti la pubblicazione della presente Legge, perchè s'intende di punire il ladro non tanto per la gravezza del furto quanto per la consuetudine, lasciando con tutto ciò in arbitrio del Giudice il non computare nel numero a effetto d'aggravare la pena del secondo il primo furto che non passi il valore di lire dieci, siccome ad effetto d'aggravar la pena del terzo furto sia in arbitrio di computare i primi due furti per un furto solo mentre tra tutti due non eccedino il valore di lire venticinque; con che però si deva in detti casi computare negli ultimi furti il valore de primi, & i furti commessi nel medesimo giorno, o nella medesima notte, o nello spazio di venti ore, si devino reputare a detto effetto per un furto solo.

20. Per la prova della preesistenza delle cose rubate basti il deposto giurato del derubato, o d'altri di sua Casa o famiglia con la verisimilitudine però, secondo il discreto arbitrio del Giudice, che il derubato avesse la roba, o denaro asserito, e tanto più concorrendovi la buona fama del derubato, o altro amminicolo ad arbitrio del Giudice.

21. E circa la prova del valore del furto, acciò questa circostanza non porti dilazione alla processura, o difficoltà nella decisione della causa, dichiarorono, & ordinorono che provato il furto sia rimessa la stima del valore per tutti gli effetti nella presente Legge contenuti nel discreto arbitrio del Giudice in tutto, e per tutto, il quale possa credere al deposto giurato del medesimo derubato, o arbitrare da per se stesso secondo la nota, e descrizione delle cose rubate, la loro verisimile valuta, e tanto essendo le cose presenti, & in potere della Giustizia, quanto lontane o consunte: salva al Reo la facoltà di provare più precisamente il loro valore.

22. Nè furti leggieri possa procedersi alla tortura, ancorchè non si tratti di ladro famoso, mentre per altro vi siano sufficienti indizi, non ostante che la condennazione per il furto liquidato non fusse per arrivare a pena afflittiva: Perchè questi delitti irrogano infamia, e l'uno suol dare apertura per rintracciare gli altri, e per la medesima ragione si dichiara, che essendo il Reo confesso o convinto d'alcun furto ogni volta che il Giudice induca l'animo suo a dubitare che sia Reo d'altri furti, possa; e deva farlo torturare *super alijs*.

23. Ne casi dove vien dato l'arbitrio fino alla Galera, o fino alla Forca s'intende inclusivamente; e dove s'impone la pena afflittiva di corpo s'intende di tratti di fune, frusta, maniglia, o Galera, & alle Donne in luogo della Galera; si devi imporre la pena della frusta, o della Carcere, o della Gogna; si dichiara ancora, che dove e impo-

L E G G E

E Riforma della Ruota Criminale

Ottenuta nel Supremo Magiſtrato il dì ventotto di Giugno MDCLXXXIII.



IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſigiieri nella Repubblica Fiorentina.

Reflettendo Lor Signorìe Illuſtriſſime alla Riforma fatta nella Creatione della Ruota Criminale approvata dalla prefata Altezza Sereniſſima ſotto dì quindici Maggio 1680., & all' aggiunta della medeſima Riforma approvata dalla medeſima Altezza Sereniſſima ſotto dì ſedici Novembre 1682. per le quali, ſe bene con buoniſſimi ordini era ſtato provviſto alla retta, e ſpedita amminiſtrazione della Giuſtizia nelle materie Criminali, nondimeno nell' eſſerſi quelle meſſe in eſecuzione, ſi è di poi per eſperienza dei caſi ſucceduti riconoſciuto eſſer neceſſario il fare alcune altre nuove provviſioni, e dichiarazioni in aggiunta, e moderazione della detta Riforma per mezzo delle quali ſi ſpera di potere tanto maggiormente, e più facilmente conſeguire il fine di perfezionare con le neceſſarie diligenze, giuſtificazioni, e proceſſi, di eſaminare e diſcutere con piena ſoddisfazione e del Fiſco, e delli intereſſati i meriti delle cauſe, e con giuſta, e matura deciſione terminarle.

Perciò atteſa la relazione fatta dalli Signori Deputati della Riforma Criminale, in vigore di ogni loro autorità, e di eſpreſſo ordine della prefata Altezza Sereniſſima fanno pubblicamente bandire, e notificare a qualunque perſona come dalle Signorìe Loro Illuſtriſſime è ſtato deliberato, & ordinato quanto appreſſo, cioè,

1. Che deva continuare detta

 Ruota

1683 Ruota Criminale per un altro anno da cominciare il dì primo di Luglio prossimo venturo, e come segue da finire, ad effetto di fare esperienza se in questa forma si conseguisca il fine suddetto.

2. Che i medesimi Auditori continuino ad avere il titolo di Auditori di Ruota Criminale di Guardia, e Balìa, & Auditori delegati delle Bande, e Milizie della prefata Altezza Serenissima.

3. Fra questi deva essere il Proposto per dovere durare mesi 4. per ciascheduno, cominciando dal più Anziano, il di cui voto resti semplice come quello delli suoi Colleghi, e due voti uniformi di loro tre abbino forza di sentenza tanto nell' interlocutoria, che nella diffinitiva, ma però nelle cause de quattro casi participabili, ciò s' intenda solamente, come appresso, doppo la participazione fatta del loro parere alla prefata Altezza Serenissima, e doppo l' approvazione della medesima Altezza.

4 Che tutte le cause criminali, e miste di qualunque sorte non espresse, e non reservate al Magistrato degli Otto in detta Riforma del dì quindici Maggio 1680. siano soggette alla iurisdizione, e cognizione della detta Ruota Criminale, o privativamente, o cumulativamente con gli altri Magistrati, e Tribunali, come stavano, e risedevano nel Magistrato degli Otto, avanti che fosse creata detta Ruota Criminale eccettuando però secondo il solito le cause di Pistoia, e Pontremoli, che tanto per i descritti, che per i non descritti si doveranno giudicare dalla Pratica Segreta secondo il solito. I.

5 Dalle pronunzie, decrèti, o sentenze di detti Auditori non si possi provocare, appellare, o dire di nullità, ma le medesime si devino mandare ad esecuzione.

6 Nel loro ingresso siano tenuti a pigliare il giuramento solito darsi agli altri Auditori della Ruota Civile, & ai Magistrati della Città, e specialmente di amministrare indifferentemente, e rettamente a tutti, e contro tutti la giustizia, d' osservare esattamente, & in tutto, e per tutto il contenuto della presente Riforma da consegnarsene tanto a medesimi Auditori, che a loro Cancellieri una copia per ciascheduno, siccome devino giurare di non ricevere da alcuno di qualsivoglia stato, grado, e condizione raccomandazioni, o regali sotto le pene dalli Statuti, e Leggi determinate.

7. Ogni giorno, eccettuate le feste comandate in onor di Dio, devino adunarsi per la spedizione delle cause, massime de Carcerati nel Palazzo di detto Magistrato degli Otto.

8.

I. 8. Siano tenuti detti Auditori nelle cause gravi, e nelle quali conosceranno esser necessaria la loro assistenza, sopraintendere, e vigilare la fabbricazione, e compilazione de Processi, repartendosi tra di loro tal cura, e sopraintendenza d'uno per ciascheduno Banco de tre Cancellieri Criminali, siccome ciascheduno deva comporre, e fare gl'interrogatorii a Testimoni nelle cause gravi del suo Banco (giacchè nell'altre cause i Cancellieri li doveranno fare ex Officio) e per lo più in dette cause gravi detti Auditori assistino respettivamente, come sopra, all'Esame de Rei, e de Testimoni ne casi di provare negative coartate, & in altre cause, e casi, che a medesimi parrà necessario per la buona giustizia. E detti Auditori assistino sempre, quando si darà il tormento a Rei, o Testimoni, e tanto detti Auditori, che li Cancellieri vigilino, che siano fatte le diligenze necessarie per l'interesse del Fisco.

9. E perchè apparisca sempre, che li Cancellieri abbino dato notizia alli Auditori delle dette cause gravi devino mostrare a medesimi le comparse, doglienze, o querele delle predette cause, e fargliele sottoscrivere.

10. Procedino in tutti i delitti, tanto ad istanza delle Parti, che per accusa, o ex Officio, e non solamente per cattura, o inquisizione, ma con precetti penali attesa la forma di ragione, e delli Statuti, Leggi, usi, stili, e consuetudini, eccettuate quelle, e quelli, che non saranno abrogati, o revocati; procurando con ogni studio, e diligenza di ricercare la verità del delitto, e del delinquente con tutti i rimedj di ragione opportuni, & ancora con richiedere ne casi atroci dalla prefata Altezza Serenissima il braccio Regio. 1683.

11 L'Inquisizioni, e multe siano tenuti li Cancellieri trasmettere, e commettere con la participazione di quell'Auditore, che sarà soprintendente al suo Banco, & essendo detti Auditori impediti, o assenti, del proposto, o di alcuno di detti Auditori, che si trovi presente, e contrafacendo detti Cancellieri cadino nella pena dell'arbitrio, e siano tenuti alla refezione delle spese, e danni tanto a favore del Fisco, che delle Parti.

12. Nelle cause de Soldati devino osservare in tutto i Capitoli delle Bande, & attendere i loro privilegi, usi, stili, e consuetudini.

13. I Processi, e cause dello Stato di Siena già soliti mandarsi all'Auditore delle Bande, s'aspettino come i Processi de non descritti alla Consulta di Siena.

14. Nelle cause dei descritti, e

I * * non

1683. non descritti di Pistoia, e Pontremoli, che appartengono alla Pratica Segreta, deva uno dei medesimi Auditori fare il voto, e li processi, se li distribuischino tra di loro repartitamente quando li saranno mandati.

15. Quelli de descritti, e non descritti, che si fabbricano nei Magistrati delle Città, o che fabbricati da Rettori si mandano a medesimi Magistrati per la resoluzione, o che per l'appello, o ricorso vi sono introdotti, si devino continuare a trasmettersi per l'ultima spedizione alla Consulta, come sin quì s'è praticato; E per li detti Magistrati i loro Auditori, o Assessori in vece dell'Auditore delle Bande faccino, e trasmettino i loro voti alla detta Consulta, e quelli che non anno Assessore, o Auditore li mandino a detti Auditori della Ruota per il voto, quali se li distribuischino fra di loro, come sopra, per la spedizione, e quello che riceverà il Processo sia solo a dar'il voto.

16. I Processi di Livorno, o di Cacce, e Pesche devino esser trasmessi, e resoluti, come presentemente si pratica, dagli Auditori delegati a tal'effetto tanto per i descritti, che per i non descritti.

17. Nelle cause di particolar cognizione del Magistrato de'Sergenti Generali delle Bande, il Proposto di detta Ruota pro tempore dia il suo voto in vece dell'Auditore delle Bande. I.

18. Circa la spedizione delle cause, deva essere ponente della causa (da esaminarsi, e discutersi da tutti tre congregati insieme, e non per voti separati) quello che sarà stato soprintendente alla fabbricazione del Processo, e nelle cause de quattro casi partecipabili avanti che il Processo si proponga dal ponente per la spedizione in Ruota, sia mandato attorno con lo spoglio del Processo, con la minuta e disegno del suo voto agli altri Auditori sua Colleghi, acciò con ogni celerità lo possino vedere, e rimandare all'Auditore Ponente, a fine che sia dal medesimo proposto in Ruota per la resoluzione, sotto pena trasgredendo dell'Arbitrio de delegati sopra la Riforma.

19. Che sia proibito onninamente a Cancellieri, e loro Aiuti di fare spogli dei processi, ma tali spogli si devino fare dall'Auditore Ponente.

20. Che il loro voto nei detto quattro casi participabiii sia disteso con il fatto, motivi, e ragioni delle loro opinioni tanto per la condannazione, che per la circondazione, assoluzione, & altro.

21. Dal medesimo voto devino li

I. li Cancellieri formare il negozio da trasmettersi alla prefata Altezza Serenissima, e prima di mandarlo all' Auditore Fiscale lo mostrino all' Auditore Ponente, che l'ha fatto, acciò possi riconoscere se tal negozio sia stato disteso con la dovuta pienezza, e puntualità.

22. In quelle cause, che la resoluzione della prefata Altezza Serenissima è stata diversa dal parere della Ruota, e che si tratta della di lei esecuzione, si ordina come altra volta è stato approvato dalla medesima Altezza Serenissima.

23. Che nelle cause criminali di questa Città le resoluzioni, che torneranno dalla medesima Altezza Sua Serenissima si reputino Sentenze date nel giorno, che vi sarà apposta la firma dalla medesima Altezza Serenissima, o siano dette resoluzioni conformi, o diverse da quelle della Ruota, & il Cancelliere destinato per tali negozj abbia la precisa incumbenza di far dare esecuzioni a dette resoluzioni con intimare, e notificare a condennati il contenuto di esse, e nell' istesso modo il Cancelliere si contenga, & eseguisca nelle resoluzioni delle cause de Rettori (tornate che saranno le resoluzioni dalla prefata Altezza Serenissima) e li Magistrati si contenghino nel modo, che fino ad ora anno praticato; E quando si dovranno riproporre le cause dell' esecuzioni delle Sentenze contumaciali, possino gli Auditori di Ruota nel loro parere liberamente rappresentare se li pare, che vi siano nullità, o per defetti di citazioni, o per mancanza d' indizi, o per altra causa, per le quali la Sentenza non meriti esecuzione, con trasmettere il negozio alla medesima Altezza Sua Serenissima per la resoluzione, e devasi eseguire, come sopra, quanto verrà resoluto dalla medesima Altezza Sua Serenissima nel suo Rescritto.

24. Li Processi Criminali de Rettori, o supplementi de medesimi Processi da spedirsi da detti Auditori siano da Rettori trasmessi direttamente con le loro lettere all' Auditore Fiscale, quale distribuisca repartitamente tra i medesimi Auditori di Ruota li detti Processi, come ad esso parrà, e secondo tal repartizione ciascheduno, che gli averà auti sia ponente de medesimi nel modo, che sopra, al qual fine si faccino scrivere lettere circolari a tutti li Tribunali del Criminale, perchè da qui avanti trasmettino detti Processi criminali direttamente al medesimo Auditore Fiscale.

25. Doveranno ancora detti Auditori di Ruota, o alcuno di loro ad ogni lor volontà, & alme-

1683 meno una volta il mese visitare le carceri, e riconoscere il vitto che dal Bargello vien dato a Prigioni; Et il soprastante delle Carceri mandi ogni settimana al Proposto della Ruota la nota di tutti li Carcerati per il Criminale; siccome possi il Magistrato degli Otto fare ancor lui tali visite, e volendo anco visitare le Carceri segrete, lo possi fare conducendo seco il Cancelliere della Ruota Criminale.

26. Siano tenuti detti Auditori rivedere, e riconoscere li Criminali de Rettori, che prima si rivedevano dall' Auditore delle Bande, a fine di riconoscere se le cause cominciate siano state proseguite, e terminate secondo i buoni ordini di Giustizia, e se tali Rettori abbino ecceduta la iurisdizione destinatali dalle Leggi, e Statuti; E caso trovassero, che avessero commesso alcuna trasgressione, li possino correggere, e punire, come parrà al loro giusto arbitrio. E se averanno di tali cause (per le quali avessero ecceduta la Iurisdizione) li ministri di tali Rettori ricevuto alcuno emolumento, possino farglielo rimettere, e tali emolumenti s'aspettino totalmente a quell' Auditore, che averà riconosciuto dette trasgressione. E si distribuischino detti Criminali a detto effetto repartitamente tra di loro, dal Proposto di detta Ruota.

27. E per dare animo anco alli Nobili d'esercitarsi nelle cariche de giudicati (nelle quali s'apprende molto la pratica delli negozi civili, e criminali, per rendersi abili a maggiori cariche, e negozi) la prefata Altezza Serenissima si è compiaciuta di dichiarare, che con impiegarsi detti Nobili in dette cariche di giudicati non deroghino in conto alcuno alla propria Nobiltà. I.

28. Ad effetto, che gli Offiziali tanto Dottori, che Notai, che vanno con i Rettori per esercitare cariche criminali, abbino sufficiente idoneità, dal Magistrato della Pratica Segreta siano esaminati tutti quelli, che in avvenire si proporranno come Novizi allo squittino, & ancora quelli, che di presente sono nelle borse, ma però non anno esercitato attualmente alcuno offizio criminale.

29. E per dar' animo a tutti di studiare, e portarsi bene ordinorono ancora, che trovandosi soggetti meritevoli, o per essersi portati bene fino ad ora negli Offizi, o per esser molto idonei, e tali riconosciuti nell' Esamine da farsi, si possino ancora ammettere addirittura nelle borse maggiori, e tutto senza derogare alla legge dello squittino. E perchè all' incontro quelli, che si portano male restino mortificati della loro negligenza, e col-

L e colpa, perciò il Cancelliere della Ruota tenga uno specchietto, nel quale si notino tutti quelli, che abbino commesso errori gravi, e perciò siano stati ammoniti, e quando si doverà fare lo squittinio si mandi tale specchietto alla Cancelleria di Loro Signorie Illustrissime perchè resti noto il tutto a quelli, che devano squittinare, e quando la Ruota troverà, che per malizia, o dolo di detti Offiziali siano i Processi stati mal fabbricati, o restino impuniti i delitti, in detti casi si proceda contro di loro con ogni rigore alla condegna pena.

30. Per vigilare la spedizione delle Cause de Carcerati fuori di Firenze, ordinarono che si conferisca col Magistrato de Nove, e con chi altri occorra per trovar modo, che le lettere missive, e responsive siano portate con sollecitudine; siccome ordinarono, che siano vedute dagli Ambasciadori delle Comunità, o da chi altri occorra, le lettere, e note, che vengono ogni mese all' Auditore Fiscale da ciascheduna Corte Criminale, de Carcerati, e delle loro cause pendenti, quali lettere si conservano in una filza della Cancelleria del Fisco, acciò restino tali carcerati spediti, & anco il Procuratore, & Avvocato possi addurre avanti la Ruota nella resoluzione de Processi tanto in fatto, che in jure ciò che stimasse di loro benefizio, e difesa.

31. Devino gli Auditori predetti stare tanto di presente, che di nuovo alla fine dell' anno futuro a sindacato d' avanti agli Auditori di Consulta di Sua Altezza Serenissima, e gli atti, e pronunzie di tal sindacato si devino fare, e ricevere, e respettivamente rogare dal Cancelliere, o sotto Cancelliere del Magistrato de Conservadori di Legge, e non solamente devino sindacare, e condennare i medesimi Auditori di dolo, e baratteria, ma ancora dell' inosservanza, e trasgressione delle Leggi, e del contenuto della presente Riforma, nelle pene, che parranno al giusto arbitrio di detti Auditori.

32. Devino intervenire alle pubbliche funzoini, Processioni, & Offerte con gli altri Magistrati, & abbino il luogo dopo la Ruota Civile.

33. I Rettori dello Stato, e loro ministri non possino essere ammessi al sindacato de Conservadori di Legge, se prima non anno ottenuto il Sindacato da detti Auditori della Ruota, e dal Magistrato degli Otto.

34. Deva assistere a ciascheduno di essi un famiglio, come fa di presente un Tavolaccino all' Auditore Fiscale.

35. Il

L. 1684.

BANDO

Da osservarsi in avvenire da Sindaci, Rettori, e Cerusici de' Comuni nel dar le denunzie ai Tribunali Criminali ec.

Del dì 12. Febbraio MDCLXXXIV. (*a*)

SOMMARIO

1. *Pena nella quale incorrono quei Sindaci Rettori e Cerusici che tralasciano, immediatamente che sia seguita qualche rissa o altro accidente, di fare i Referti dei morti o feriti ec.*
   Come devon farsi tali referti dai Cerusici, e
2. *Come dai Sindaci e Rettori.*
3. *Obbligo dei Giusdicenti Criminali ed altri Ministri di dare avviso alla Ruota Criminale di quelle denunzie o Comparse riguardanti Cause di privativa cognizione di detta Ruota, e con quali pene sian punibili quei Giusdicenti che proseguiranno come appartenenti alla Giurisdizione loro le Cause attenenti alla medesima Ruota.*
4. *I Giusdicenti non saranno ammessi al Sindacato se non avranno la ricevuta dei loro Successori di avergli consegnato il presente Bando.*

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. gl' Eccellentissimi SS. Auditori della Ruota Criminale della Città di Firenze:

Avendo riconosciuto, che da qualche tempo in quà i Rettori, e Sindaci, siccome i Cerusici anno trascurato di dar prontamente i referti degl' accidenti, che alla giornata seguono, siccome di denunziare i morti, e feriti secondo sono obbligati, con aver di più anco tal volta intieramente tralasciato di dar le dovute denunzie, dal che ne resulta danno, e pregiudizio al pubblico, atteso che i delinquenti anno tempo a fuggirsi, e così non restano esemplarmente gastigati, nè resta provvisto opportunamente alla quiete delle parti, donde poi ne seguono maggiori scandoli, e disordini restando il Fisco ancora defraudato, perchè oltre al venir sottratti gl' effetti d' essi delinquenti, si dà campo a colludere = non „ solo tra gli offesi, ed offensori per „ occultare e sgravare il delitto, „ e delinquenti, ma anco = per mezzo di scritture, e ricevute, ad effetto di far apparir qualche terza persona anteriora alle ragioni del medesimo, e volendo a tant' inconveniente provvedere, e specialmen-

I * te

(*a*) *Questa legge essendo stata ripubblicata nel dì 4. Giugno 1694. con alcune poche aggiunte, per non ripeterla due volte si sono notate tali aggiunte racchiudendole fra quattro lineette, e due „ in margine.*

1684 te per tor via la scusa solita allegarsi da' medesimi Rettori, e Sindaci d'esser lontani al Tribunale, e perciò non avere in tempo adempito alle loro parti ec,

1. Fanno pubblicamente = di „ nuovo = bandire, e notificare d'ordine espresso di S. A. S. a tutti i Sindaci, Rettori, e Cerusici de Comuni = tanto di Firenze, che „ di fuori = che in avvenire devino subito, che sarà occorso qualche accidente, o rissa, o che vi saranno morti, o feriti andare = im„ mediatamente e senza dilazione „ di tempo = quelli de quattro Vicariati, cioè S. Giovanni, S. Miniato, Scarperìa, e Certaldo tra quali Tribunali, e quello di Lor Ss. è la prevenzione al Criminale più vicino al luogo del seguito delitto, cioè al Tribunale di Lor Ss. o de Iusdicenti a farne le dovute denunzie in voce al Cancelliere, o Ministro a ciò destinato, & i Cerusici mandar subitamente i referti di quei feriti, o offesi che averanno medicato parimente al Tribunale più vicino al luogo del commesso delitto, cioè al suddetto Cancelliere = di Lor Signorìe = o Ministri = del Rettore = e l'altri Sindaci, Rettori, e Cerusici di altri Vicariati, e Iusdicenze, referire come sopra i suddetti accidenti subito al Tribunale Criminale, al quale privativamente son sottoposti, acciò la Giustizia possa opportunamente procedere, e provvedere, sotto pena a' Rettori, e Sindaci di detti quattro Vicariati, dove entra la suddetta prevenzione, che mancheranno di denunziare nel modo suddetto; e nel Tribunale più vicino al luogo del commesso delitto, siccome agli altri Sindaci, e Rettori sottoposti agl' altri Tribunali; che tralasceranno di far prontamente nel Tribunale, al quale privativamente son sottoposti, i loro referti, e denunzie, d'essere catturati, processati, e di toccar strappate di corda in pubblico, e di essere anco confinati in Galera secondo la qualità de' casi, che non saranno stati denunziati, & a Cerusici inosservanti di quanto sopra = o che „ mancheranno di fare il loro re„ ferto giusto ed esprimente in in„ dividuo se la ferita o ferite sia„ no o nò mortali, pericolose o „ non pericolose subito al principio „ della cura e se siano state fatte „ da Arme contundente, perforan„ te, o incidente = della privazione di poter esercitare il lor mestiero nelli Stati felicissimi di S. A. S. o d'altra pena afflittiva, che parrà al giusto arbitrio di chi doverà giudicare atteso il fatto, e sue Circostanze. I.

2. Ordinando di più, che i suddetti Sindaci, e Rettori de Comuni debbano in avvenire referire da per loro in persona propria in voce, o in scritto come a loro parrà gl' accidenti suddetti, che alla giornata seguiranno senz' alcuna lor minima spesa tanto nella lor Cancellerìa, che altrove dove doveranno restar subitamente spediti, ad effetto, che possin tornare alle loro faccende, essendone di ciò stati dati gl' ordini opportuni, re-

I. restando per l' effetto suddetto ad essi Rettori, e Sindaci proibito il poter mandar tali denunzie per lettere, e serbarle agli esecutori di Giustizia, acciò le presentino volendo, che essi non possino scusarsi in modo alcuno quando tali denunzie andassero in sinistro ec.

3. Ricordandosi inoltre con tale occasione a tutti gli Iusdicenti Criminali l' obbligo, che li corre d' essere diligenti, e solleciti ad avvisar subito le Signorìe Loro quando li verranno presentate denunzie, o comparse in alcuna dell' infrascritte Cause attenenti privativamente al Tribunale di Lor Signorìe ad effetto di potere ricevere gl' ordini opportuni secondo quali doveranno contenersi per ben compilar il processo informativo, che in ordine alle medesime denunzie averanno principiato = e a' Bargel-
„ li, Luogotenenti, e' Caporali,
„ come essi pure sono obbligati a
„ portare l' avviso alla Cancellerìa
„ di Lor Signorie Illustrissime delle
„ Cause a loro spettanti per atten-
„ derne i Comandi più propri = avvertendo, che ne casi infrascritti, e dove sia interessata alcuna delle persone infrascritte a Lor Signorìe sottoposte tanto come offendenti, che offese, o aventi interesse non gli è lecito levare, nè dividere le cause annesse, connesse, e dependenti dalle medesime dovendo il tutto rimettere, terminato che averanno il processo offensivo a Lor Ss. come di lor privativa cognizione, interrogando inoltre i Testimoni ex Officio se l' imputato, o altri interessati sino Cittadini Fiorentini per chiarir questa qualità, e sfuggir ogni nullità nella quale si potesse incorrere = per-
„ chè venendosi in cognizione che
„ i Rettori di Giustizia, e lor Mi-
„ nistri abbino proseguito come pro-
„ prie le Cause attenenti al loro Tri-
„ bunale, o per titolo della Causa,
„ o per la qualità delle persone in-
„ teressate, o per la vicinanza del
„ Luogo del commesso delitto si fa-
„ ranno severamente processare per
„ la turbata iurisdizione, & inoltre
„ si mortificheranno con ogni più
„ giusto rigore, mentre a tutto nella
„ risoluzione delle cause si averà par-
„ ticolare attenzione, e se ne pren-
„ deranno le necessarie informazio-
„ ni particolarmente in ordine al-
„ la vicinanza del Tribunale al luo-
„ go del commesso delitto. =

4. = Et acciò di quanto sopra
„ alcuno non ne possa mai preten-
„ dere, o allegare ignoranza han-
„ no ordinato, che tutti i Iusdi-
„ centi affighino il presente bando
„ al banco, e lo lascino in consegna
„ al loro respettivo Successore facen-
„ dosene dal medesimo fare la rice-
„ vuta, mentre senza questa hanno
„ ordinato, che detti Iusdicenti, e
„ lor Ministri non siano ammessi al
„ Sindacato.

Cause di Cognizione privativa della Ruota Criminale.

Archibusate, e sgrillettamenti di qualsivoglia sorte.

Cause di Cittadini Fiorentini.

Cause d' Ebrei se però nel luogo

I. 1701

LETTERA

Circolare ai Rettori dello Stato con la quale si ordina, che quelle Donne, che per amori disonesti resteranno gravide, siano tenute a dare idoneo Mallevadore di bene custodire il feto, tanto durante la gravidanza, che dopo averlo partorito.

Del dì 25. di Luglio MDCCI.

Molto Magnifico Signore

DOvendosi per una retta Amministrazione della Giustizia non solo punire i Delinquenti, ma anco ovviare per quanto è possibile colle debite prevenzioni li delitti stessi, ed essendosi osservato nella resoluzione dei Processi Criminali, come da qualche tempo in quà molto frequenti siino gli aborti, e infanticidi a causa che molte Femmine datesi ad amori impuri, ed illeciti, restando poi gravide procurano, o per propria malizia, o per instigazione di altri, massime de' complici del delitto, occultare le loro disonestà, e gravidanze, o coll' abortire, o pure dopo il parto col malmettere, & occidere con inumana barbarie i propri parti, anche senza il Santo Battesimo, con danno irreparabile dell'anima, e del corpo di quelli Innocenti, in vilipendio di ogni Legge sì Divina, che Naturale, & Umana, al che volendo il Serenissimo Granduca nostro Padrone opportunamente provvedere, mi ha comandato di scrivere circolarmente a tutti li Rettori, e Jusdicenti dei suoi Felicissimi Stati, come ora faccio a Vosignoria, che al ricevere di questa mia ordini seriosamente a tutti li Sindaci di codesta sua Jurisdizione, & ad ogni altro, che è tenuto denunziare li malefici, e successivamente a loro Successori in tali cariche, d'invigilare attentamente, e denunziare in codesta Corte, subito che in qualche modo ne averanno notizia, tutte quelle Donne, sì Fanciulle, che Vedove, o Maritate non coabitanti attualmente coi propri mariti, le quali saranno dentro le loro Sindicherie scoperte, o reputate per gravide, sotto pena di scudi 25. carcere, & altre arbitrarie, secondo la qualità dei casi, ogni

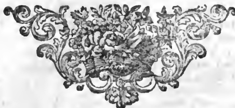


1701. volta che contravverranno. Quali denunzie seguite doverà Vosignorìa per mezzo dei suoi Ministri far chiamare in Corte tali persone denunciate, e ritrovate nelle forme solite esser gravide, oltre il procedere, quando la qualità dei casi lo richiede, per le debite pene contro li Delinquenti, non rilascerà le dette Donne se prima non averanno dato idoneo Mallevadore di avere la dovuta cura del feto, e di custodirlo dopo l'averanno dato alla luce fedelmente con mandarne, o presentarne in scritto fede autentica dell'esito del medesimo in codesto Tribunale, sotto quelle pene, che secondo la qualità delle Persone, e dei casi saranno da Vosignorìa giudicate più proprie; e perchè può darsi che alle volte sii denunciata qualche Donna di onesto parentado, o che il di lei errore non sia così palese all'universale, sarà incombenza di Vosignorìa in tal caso di procurare subito ricevuta la denunzia del Sindaco, o di altri l'assicurazione del parto con ogni segretezza, convenienza, e carità maggiore, e praticabile per preservarli la reputazione. Veda ella dunque di così eseguire in adempimento dei comandi supremi di Sua Altezza Reale per non averne a render conto strettissimo alla medesima Altezza Serenissima, e di fare affigere questa mia al banco Criminale, e registrare al libro dei Bandi per memoria dei suoi Successori; E nostro Signore la conservi. I.

Firenze 25. Luglio 1701.

Di VS. Molto Magnifica

Affezionatissimo per servirla
Zaccheria Seratti Auditor Fiscale.



LETTERA

Circolare ai Rettori dello Stato, con la quale si ordina, che nelle risse semplici, non possa procedersi nelle forme solite, se non quando a quel Militare, che vi si fosse interposto, non riescisse di pacificare le Parti.

Del dì diciassette di Agosto MDCCI.

Illustrissimo Signore.

IL Serenissimo Gran Duca nostro Signore informato, che ne' Tribunali de' suoi Felicissimi Stati vengono molte volte aggravati di spese superflue quelli, a' quali per qualche leggier rissa sono mandate l' offese, e formati anche alcune volte Processi, ove le spese eccedono le pene imposte dalle Leggi, o Statuti Locali, non ostante, che dagli Uffiziali delle sue milizie siano state precedentemente accordate, e rappacificate le parti, o le medesime sequestrate, o provvisto in modo tale da non temersi, che succedino tra esse altri inconvenienti; Vuole per tanto l' Altezza Sua Reale, e mi comanda di notificare con questa mia circolare a tutti li Rettori, e Jusdicenti de' predetti suoi Felicissimi Stati, come faccio ora a Vosignoria, esser mente dell' Altezza Sua, che occorrendo in avvenire risse leggieri, cioè di semplici parole, evaginazioni di Armi a chi ne ha la facultà, ammenazione, o percosse senza lividure, o sangue, nelle quali sia interessato qualche Descritto, se nell' atto di tal rissa, o quella seguita subito si sarà interposto qualche Uffiziale delle Milizie suddette dell' Altezza Sua Reale, o con sequestri, o con precetti, o in altro modo con cui possa restar rimediato, che tra le parti non seguino altri mali, per procurarne poscia l' aggiustamento, e di queste loro interposizioni ne averanno detti Uffiziali data notizia a Vosignoria, o ad alcuno de suoi Ministri Criminali, ella non debba in conto alcuno ingerirvisi, nè molestare per dette Cause tali rissanti con Processure, nè con levar l' offese, o altri precetti, se non in caso, che non fortisse a medesimi Uffiziali di aggiustare le Parti, e si levassero

da

I. 1703

RINNOVAZIONE

Della proibizione degli Amori disonesti.

Del dì 5. Novembre MDCCIII.



GLi Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze visto il Bando pubblicato li 9. Ottobre 1691. sopra gli amori disonesti del seguente tenore (*a*).

1. Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze considerando, che l'ammettere i Giovani nelle Case ad amoreggiare con le fanciulle, e lasciarli praticare assieme su gli usci, e alle finestre basse sia grande incentivo di commettere Stupri, e Aborti, e Infanticidi, e dia occasione a risse, e altri scandoli, volendo rimuovere così pernicioso abuso.

2. Fanno col presente Bando proibire non solo a Giovani, & alle Fanciulle, ma anche a Padri, e Madri delle medesime, o altri loro Parenti, Uomini o Donne capi di casa l'entrare, e l'ammettere respettivamente i Giovani in dette case, e il fare, o permettere, che si faccia all'amore in su gli usci, o di notte alle finestre basse sotto pena a ciascuno, o ciascuna, che contravverrà di Scudi dieci, e della cattura, e s'incarica a tutti i Rettori di Giustizia Criminale il ricercare sempre ne casi delli stupri se vi sia stata complicita, connivenza, o negligenza nelle Madri, o Padri delle Stuprate, per dover procedere contro di loro tanto per il dolo, che per la colpa a quelle pene pecuniarie, & afflittive, che secondo la qualità de casi parranno al loro arbitrio proporzionate per punirli e rimuovere detto abuso.

3 E la presente ordinazione, e Legge vuole Sua Altezza, che comprenda tutto il suo felicissimo Stato con la Città, e Montagna di

I * Pi-

(*a*) Vedasi la Classe settima &c.

1703 Pistoia, & ogni altro luogo alla medesima Altezza sottoposto e tutto mandantes &c.

4. Et osservata ancora la lettera circolare scritta negli undici Dicembre 1696 dal già Illustrissimo Signore Auditore Fiscale Luci a tutti gli Iusdicenti del tenore seguente (a).

5 Stante il Bando de nove Ottobre 1691, che proibisce gli amori disonesti anno preso animo diversi famigli di entrare per le case de Cittadini, e dove anno trovato, che vi si faccino veglie, o altre lecite conversazioni d' Uomini, e Donne farne cattura, e querelarli, che facessero all' amore.

6 Per levare tale inconveniente, giacchè l' intenzione del Bando non è di proibire il fare all' amore lecitamente, ma solo in quei modi, che sogliono dare occasione, e comodità di trascorrere ad atti disonesti, come il fare all' amore su gli usci, o di notte alle finestre basse, anche nelle case dove non hano altre Persone, che con la loro presenza rimovino il detto pericolo; VS. ordinerà a suoi Ministri, che non ricevino tali querele, & agli Esecutori subordinati al suo Tribunale, che si astenghino di entrare con tal pretesto nelle case, e turbare le lecite conversazioni, benchè vi si faccia all'amore, e farà registrare la presente nel libro de Bandi acciò sia nota a suoi successori.

7. E sentendo, che nonostante il suddetto Bando si vada da molti continuando in tali amoreggiamenti disonesti; Fanno di espresso comando del Serenissimo Granduca rinnovate tanto la suddetta proibizione degli amori disonesti, quanto il disposto della predetta lettera circolare, acciò da ciascuno venghino inviolabilmente osservati sotto le pene di sopra espresse per le quali si procederà contro i trasgressori con ogni rigore, essendosene di già date l' opportune commissioni agli Esecutori perchè invigilino, e tutto &c. mandantes &c.

Giuseppe Vesini Cancelliere Magg.

Bandito per me Gio. Mochi pubblico Banditore ne' luogh soliti questo dì 6. Novembre 1703.

(a) Vedasi la Classe settima &c.



II. 1703.

LETTERA

Con la quale si ordina, che le Sentenze Criminali debbano notificarsi per disteso, nei termini che sono concepite &c.

Del dì diciannove di Novembre MDCCIII.



Molto Magnifico Signore.

ESsendosi nelle resoluzioni delli Processi Criminali osservato qualmente con pregiudizio della Giustizia, e del Fisco occorra ben spesso ammettere a nuove difese li Delinquenti stati già condannati, atteso che da alcuni Uffiziali poco attenti sia stato tralasciato talora di notificare ai suddetti con le sentenze, le comminazioni statevi apposte per l' inosservanze, ed altra volta ommesso di renderli noti li riservi statili fatti a poter comparire, e giustificarsi, o per lo meno non abbino essi Ministri saputo esprimersi nel prendere, e registrare in atti le relazioni stateli fatte dagli Esecutori, mediante il non aver fatto apparire, che fusse rimasto notificato tutto ciò, che forse era in effetto stato da loro esteso nella cedola; Ed avendo l' infallibile Prudenza del Serenissimo Padrone risoluto di porre a simile inconveniente l' opportuno rimedio mi ha espressamente comandato di scrivere circolarmente a tutti li Rettori, conforme faccio adesso a VS. perchè in avvenire nel notificare, che ella farà fare alli Rei condennati le sentenze, debba nelle cedole da trasmettersi per tale effetto far copiare, e distendere de verbo ad verbum tutto il *dicimus* della sentenza, come che questo, conforme è noto ad ogni uno, cominciando da quelle parole; *E perchè a noi Commissario, Vicario, e Potestà antedetto consta &c.* venga a contenere infallibilmente in se la pena principale, la comminazione, e il riservo per comparire, e giustificarsi, che vi possa respettivamente essere, per doversi da V. S. far successivamente prendere e notare sotto l' istesse sentenze le relazioni da farsi dagli Esecutori in questa forma precisa cioè = notificato tutto il tenore del dicimus della sentenza sopraddetta stata

pro-

I. 1707.

LETTERA

Circolare con il modo di fare le Citazioni nelle Cause Criminali

Del dì quattro di Aprile MDCCVII.



Molto Magnifico Signore.

ESsendosi poco fa, per evitare li pregiudizi, che frequentemente riportavano la Giustizia, il Fisco, e gl' Interessati, provveduto per ordine del Padrone Sereniſſimo opportunamente, perchè non ſeguino nullità intorno alle Notificazioni delle Sentenze, ſi vuole adeſso per comandamento dell' Altezza Sua Reale provvedere per la più celere ſpedizione delle Cauſe, e per ovviare inſieme all' iſteſso diſordine, per quello che riguarda lè relazioni delle Citazioni con eſpreſſione di Cauſa, o per riſpondere all' Inquiſizione da riceverſi dalli Meſſi, o altri Eſecutori a ciò deputati, che però per l' effetto predetto mando a Voſignoria, e circolarmente a tutti gli altri Rettori di Giuſtizia, le formule infraſcritte, acciò il Miniſtro a cui s' aſpetta ſimile incumbenza, non abbia da far altro, che copiarle ad litteram; Facendoſi in appreſso ſapere a tutti gli Ufiziali dei Rettori, che ſe in avvenire non uſeranno le predette formule, e non avvertiranno alle cautele, che quì ſotto ſono accennate, e conſeguentemente prenderanno dette relazioni con qualche vizio di nullità, ſaranno mortificati ſeveramente, nè eſſi, nè gli Juſdicenti medeſimi ſaranno ammeſſi al Sindacato, ſe non porteranno, al loro ritorno, la fede del ſucceſſore di averli laſciata affiſſa nel Banco la preſente

1707. te; e nostro Signore la conservi.
Di V. S Molto Magnifica.
Firenze 4. Aprile 1707.

Affezionatissimo per Servirla
Zaccheria Seratti Audit. Fiscale



Osservazioni da farsi in ordine a quanto sopra.

1. Si deve avvertire, che il termine di ciascheduna Citazione comincia a decorrere il giorno prossimo susseguente a quello in cui l' Esecutore ha rilassata la Cedola

2. Che le Cedole delle Citazioni susseguenti alla prima, o alla seconda Citazione già fatte, non vanno relassate se non doppo spirato tutto l' ultimo giorno del termine assegnato nella precedente Citazione.

3. Che in ciascheduna relazione và espresso il *retulit*, cioè, conforme detto Esecutore referse.

4 Che le Cedole delle Citazioni vanno rilassate principalmente nelle mani di quello, che è citato, nè potendosi ciò eseguire, perchè si sia partito dal Paese, o per altre Cause, le medesime Cedole vanno portate alla Casa dell' ultima abitazione di detto citando, per quivi, e non altrove, essere relassate nelle mani di qualche di lui domestico, o abitante in detta Casa. nella quale, quando più non abitasse alcuno, devonsi le Cedole affigere alla porta principale di detta Casa, in luogo il più visibile, dopo di aver l' Esecutore picchiato, e ripicchiato più volte, e avere inteso dalli vicini, che in detta Casa non abiti più alcuno.

5. Che venendo da qualche Magistrato di Firenze, o da qualche altro Rettore, commesse le Citazioni, deve esprimersi nelle Cedole delle medesime, siccome nelle relazioni di esse respettivamente come la Citazione viene, ed è stata fatta di ordine, e commissione del Magistrato, o Rettore, che l' ha commesse; siccome, che il Citando deve comparire nel termine assegnato, e per l' effetto ordinato, d' avanti detto Magistrato, e sua Cancelleria, o pure d' avanti del Rettore, e sua Corte, che lo fa citare.

6. Che trattandosi di dover citare alcuno, il quale nella Jurisdizione, dentro la quale si pretende abbia commesso il delitto, vi dimorava occasionalmente, cioè, perchè vi stava per Servitore, Garzone, Famiglio, o simile, devono le Citazioni, non solo trasmettersi alla Casa, o all' Osterìa, o Bottega, nella quale dimorava, ma in oltre farlo citare alla Casa di solita, e ultima abitazione, che avesse, o avesse avuta in altra Jurisdizione, scrivendone per tal effetto in sussidio ovunque occorra, giacchè non avendo simil Casa fuori della

la Jurisdizione, doverà farlo citare ancora ad Valvas.

7. Che occorrendo citare alcun Delinquente alla Casa della sua propria, solita, e ultima abitazione, o pure occasionale, come si è detto di sopra, nella quale il Citando vi abbia gli abitanti inimici, o per ragione di avere occiso, ferito, o offeso in qualsivoglia modo alcun comune congiunto, padrone, o domestico, o sivvero per aver rubato ad alcuno in detta Casa, deve avvertirsi, che oltre alle Cedole delle Citazioni da relasciarsi in detta Casa, e nelle mani di chi sarà possibile, si devono per quelli, che come sopra si disse, vi fossero abitati occasionalmente, farsi assegnare ancora le Citazioni nel luogo della propria solita abitazione, avendola, se nò, ad *Valvas*, e il simile praticarsi ad *Valvas*, per quelli, che non avessero altra abitazione, che quella, nella quale abitano li di lui mal'affetti, o inimici, come di sopra &c.



Seguono le formule delle Citazioni.

Adì N. N. Messo, o Cavallaro di questa Corte refersè a me di avere sotto dì citato di ordine di quest' istessa Corte N. N. a comparire personalmente in Corte nel termine di giorni cinque, per rendere la medesima informata sopra il delitto di seguito sotto dì con comminazione, che passato detto termine, e non essendo comparso, si averà per reo di detto delitto, e ne resterà specialmente inquisito, e detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore stata da lui rilassata nelle mani di detto N. N.

Adì N. N. Messo, o Cavallaro di questa Corte refersè a me di avere sotto dì citato di ordine di questa istessa Corte N. N. a Comparire personalmente nella medesima Corte, e in termine di giorni per rispondere, e difendersi da una inquisizione contro di lui formata, alias &c. e detta Citazione aver come sopra eseguità con Cedola in scriptis del sopraddetto tenore, stata da lui relassata nelle mani di detto N.N.

Avvertendo, che quando la Cedola di alcuna delle predette Citazioni non fusse stata relassata nelle mani del Citando, deve dirsi.

E detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore, stata da detto Esecutore relassata alla Casa di solita, & ultima abitazione di detto N. N. in persona di N. N. in quella abitante.

Siccome, che non essendosi possuta relassare la Cedola in persona

ORDINI

Diversi da osservarsi nelle Cause Criminali

Pubblicati sotto dì 15. Gennaio
MDCCXLIV. ab Incarn.



FRANCESCO III.

PER GRAZIA DI DIO DUCA DI LORENA, E DI BAR EC.

GRAN DUCA DI TOSCANA.

LA frequenza de' gravi disordini, e delitti, che si vanno commettendo ne' Nostri Stati, e che si oppongono alla pubblica tranquillità, e sicurezza, ci ha mosso a provvedervi con le seguenti dichiarazioni, e nuovi ordini, per cui la Giustizia abbia il suo corso più spedito, e venga raffrenata la malvagità.

1. Essendo informati, che la diversità delle Leggi, e Consuetudini, con cui si regola ne' Giudizj Criminali l' età minore, ignorandosi molte volte la Pa-

1744 tria, o lo Stato, cui per origine sia il reo sottoposto, cagiona molte volte dilazione alla spedizione delle cause, e disuguaglianza ancora nelle pene tra' Correi dello stesso delitto; e considerando, che l'uomo, terminato che sia l'anno diciottesimo di sua età, bastantemente conosce l'obbligo suo d'astenersi da tutto ciò, che sia proibito dalle Leggi, e contrario alla buona Morale; Ordiniamo, che in avvenire in tutte le trasgressioni, e cause criminali del nostro Gran-Ducato, ogni persona, o suddita, o forestiera di qualunque origine, o patria, sia giudicata, e punita come maggiore, compiti che abbia gli anni diciotto, non ostante qualsivoglia Legge, Statuto, o Consuetudine contraria, che vegli, o sia stata osservata nella sua patria, o luogo dell'origine, o domicilio.

2. Vogliamo ancora, che nelle cause criminali la prova risultante da indizj indubitati, benchè di genere tra loro diverso, da' quali nasca una certezza morale contro all'imputato, sia, e si abbia per prova piena, e bastante per la pena ancora di morte esasperata, come se fosse il reo convinto per testimonj, o per la sua propria confessione.

3. E conseguentemente, se l'Imputato confesserà nella tortura, o in faccia al tormento, aggiungendo circostanze, che non gli sieno state contestate, le quali conferiscano a verificare la confessione, e che abbiano probabili riscontri, o indizj ad arbitrio del Giudice, dichiariamo, che in tal caso non sia necessaria la ratifica della confessione, e delle circostanze, ma sia in arbitrio del Giudice, omesso il cimento della ratifica, di condannare il reo confesso in pena ordinaria, ogni volta che per la confessione, e circostanze aggiunte lo stimi aggravato d'indizj indubitati.

4. E perchè le Torture molte volte trattengono superfluamente il corso alle cause, Vogliamo, che, quando il Magistrato, e Segretario degli Otto concordino nel parere dell'Assessore, e respettivamente dell'Auditore delle Milizie Nazionali, possa ordinarsi, e farsi eseguire la tortura senza la partecipazione solita all'Auditor Fiscale.

Siccome concediamo autorità per la più sollecita spedizione al medesimo Magistrato di terminare senz'altra partecipazione le cause leggieri, la pena delle quali non possa essere secondo il loro titolo, se non pecuniaria, che non ecceda la somma

I. ma di lire dugento, o pure di carcere, o esilio a tempo, quando però si accordi il parere del Magistrato, e Segretario con quello, che avrà disegnato l' Assessore, o respettivamente l' Auditore delle Milizie Nazionali; restando nulladimeno in arbitrio dell' Auditor Fiscale di farsi partecipare secondo il solito quelle, che stimerà proprio di vedere.

5. E perchè conviene, che con giusto rigore si puniscano ancora i delitti piccioli, dai quali si passa facilmente ai più gravi, e le pene, che dagli antichi Statuti, e Leggi sono imposte per le cause minori, per lo più riducendosi a pecuniarie, poco sono apprezzate, o per la loro leggierezza, o per l' incapacità di pagarle, rimettiamo all' arbitrio del Giudice d' imporle più gravi, o di condannare ancora in pene afflittive, quando le circostanze concorse nel delitto, la condizione delle persone, o altre precedenti considerazioni persuadano, che convenga usare di tale arbitrio.

Quale ordiniamo, che si ponga in pratica, particolarmente contro dei Recidivi, siccome per gli strapazzi dei figliuoli verso i loro genitori, per le disfide, o chiamate a battersi con armi, e molto più per le ferite, o altre offese gravi nella persona contro all' autore della rissa, al quale non dovrà giovare la scusa, che il provocato abbia in qualche poco ecceduto nel risentimento, dovendo conguagliarsi tale eccesso coll' ingiustizia dell' ingiuria, o offesa non meritata dal provocato.

Al quale però, procedendo a risentimento eccessivo, dichiariamo, che non sia perdonata la pena ordinaria, quando la provocazione, o causa del delitto sia stata leggiera, ancorchè la pena ordinaria fosse di morte.

6. Essendo stato alcuna volta nel giudicare posto in dubbio, se nella Legge del 1637. intitolata *Compendio di più Leggi per distruzione de' Banditi, Assassini di strada, e altri Delinquenti*, in quella parte, ove impone pena di forca, e squarto a coloro, che con lettere, ambasciate, o minacce tentano di estorcer danari, robe, scritture, o altro, restino compresi quelli, che pretendono per giustizia essergli dovuto ciò, che con simili modi violenti abbiano voluto conseguire; Dichiariamo, e Ordiniamo, che nelle suddette pene si condannino nei casi futuri indistintamente i rei di tali violenze, senz' attendere, quando ancora fosse provata, la ragione delle loro pretensioni, non volendo permettere, che violenze, o minac-

1744. ce simili si pratichino nei nostri Stati, ove abbiamo i Tribunali destinati per rendere giustizia a chiunque la domandi: Ed inoltre vogliamo, che la pena di forca abbia luogo ancora per il semplice attentato, benchè non ne sia seguito l' effetto di conseguire cos'alcuna, e che si stenda la Legge ai casi simili agli espressi, concorrendovi eguale, o maggior ragione.

7. Passando ora a provvedere di soccorso i teneri Parti, che barbaramente son fatti morire, o con modi violenti, o con lasciarli in abbandono fuori delle case, senza che vi rimanga alcuno, che gli custodisca, e preservi con le opportune diligenze dalla morte, delitti, che ci vien rappresentato essere frequenti nei Nostri Stati, dichiariamo, e vogliamo, che la pena ordinaria non solamente dell' Infanticidio, ma ancora del Parto esposto, sia di forca, e confiscazione dei beni, lasciando nulladimeno all' arbitrio del Giudice di minorarla nel delitto di parto esposto, se dalle circostanze apprenderà prudentemente, che nell' esposizione non vi sia concorsa intenzione indirizzata alla morte dell' infante.

8. E tanto nei delitti di Parto esposto, quanto d' Infanticidio, non vogliamo, che per minorare la pena, si attenda la difesa, su cui alcuna volta è nato qualche dubbio nei Tribunali, che il delitto sia stato commesso per salvar l'onore alla madre, o parenti; non meritando compatimento la madre, che si è volontariamente esposta, ed illecitamente al pericolo di gravidanza, ed il comodo dei luoghi, che ricevono le piccole creature, toglie ogni scusa ancoai congiunti, che sien complici nel delitto, mentre possono in questi luoghi assicurarle, e tener coperto l' errore della madre.

9. E perchè gran parte di questi delitti si commettono da quelle femmine, che per le persuasioni altrui cadute in errore, trovandosi gravide, e dando alla luce il parto, credono con maniere così barbare di poter mantenersi nel buon concetto, e fama di onorate: Ordiniamo, che gl' indegni Ruffiani di qualunque sesso, sieno gastigati esemplarmente, almeno con pena di frusta sull'asino, con cartello esprimente il loro delitto, e galera a tempo, o a beneplacito, o di Stinche parimente a tempo, o a beneplacito, trattandosi di donne, benchè non apparisca, che ne abbiano accordato, o ricevuto guadagno; Ed essendo recidivi, siccome se il lenocinio sarà de' genitori, che abbiano fatto cadere in errore al-

alcuna loro figliuola, o di altri ancora, che abbiano la giovane in custodia, Vogliamo, che la loro pena sia precisamente di forca.

10. Finalmente ordiniamo, che la pena ordinaria di quelli, che procurassero l'altrui morte col veleno, sia della forca, e confiscazione de' beni, non solo succedendo la morte, ma ancora nel caso, che non segua, o perchè non abbia il veleno operato, o perchè non sia stato inghiottito, ogni volta che il reo sia bastantemente indiziato della preparazione, e presentazione della bevanda, o cibo avvelenato, quando ancora o per la qualità, o per la quantità del veleno giudicassero i periti, che quella bevanda, o cibo avvelenato non fosse capace di far morire chi l'avesse inghiottito.

11. Essendo ancora Nostra intenzione di assicurare per quanto sia possibile ne' Nostri Stati non solo le persone dalle offese, ma ancora le robe, e beni da' Malfattori, incarichiamo primieramente i Giudici, e Tribunali di gastigare col rigore delle veglianti Leggi i Vagabondi, dichiarando, che tali si debban reputare quelli, che senza esercizio d'alcuna lodevole arte, o mestiero passano i loro giorni vagando per il Mondo, benchè da breve tempo si sieno buttati a viver così a spese altrui; e per qualunque minimo furto, o altro delitto, ancorchè semplicemente attentato, Vogliamo che sieno condannati rigorosamente alla galera per quel tempo, che considerate le circostanze, parrà proprio all'arbitrio del Giudice.

12. Comandiamo ancora, che sia mantenuta, e per quanto faccia di bisogno, rimessa in osservanza la Legge sopra a' Furti emanata nel 1681. in tutte le sue parti, ove però non sia diversa nella sua disposizione agl' infrascritti Nostri nuovi Ordini. E perchè siamo stati informati, che nelle Truffe, o Furti, che si dicono impropri non si osservi col dovuto rigore la detta Legge, dalla di cui inosservanza n' è nata la maggior frequenza di tali delitti: Ordiniamo, che in avvenire non solo sia punito chi gli commetterà con le pene, e regole in essa prescritte, ma in oltre, essendovi indizj, che vi sia concorso dolo da principio, si reputi per determinargli la pena, e si punisca assolutamente come se fosse furto qualificato.

13. E perchè in simili delitti di furti impropri, o truffe, siccome in altri delitti, in cui cada interesse della Parte, che abbia ricevuto danno, è stata inventa-

ta

1744. ta la malizia di fare accordi, che poi non si mantengono, molte volte con intenzione coperta di così privare la Parte del diritto di far vive le sue ragioni coll' azion criminale; Dichiariamo, che in qualunque accordo, o transazione sopra a' interessi dipendenti da causa criminale di qualsivoglia sorte, non s' intenda mai perduta l' azione criminale, ma anzi rimanga viva fino a che l' accordo non sia stato interamente adempiuto, non ostante, che vi sia stato renunziato, benchè con giuramento, quale si dovrà presumere estorto con dolo.

14. Per i furti con scasso, siccome per i furti domestici, nella classe dei quali dichiariamo dovere comprendersi tanto quelli, che si commettono dai servitori, fattori, o altri familiari, quanto se dai Ministri di bottega, magazzino, o altri luoghi simili, ove il servizio, e la pratica continua dia loro comodo, e facilità di rubare, Vogliamo, che se il valore della cosa in una sol volta rubata importerà più di lire cento, sia condannato il reo alla galera a tempo, o a vita, secondo il regolato, e proporzionato arbitrio del Giudice, e arrivando il valore a scudi venticinque, la sua pena sia di forca, con dichiarazione, che nei furti domestici fatti con scasso, la metà del valore serva per doversi condannare il ladro nelle suddette respettive pene.

15. I furti parimente di grasce da fosse, o da buche esposte al pubblico, tanto in luoghi aperti, quanto in luoghi murati, ordiniamo, che si puniscano con le regole, quanto al valore del furto, prescritte nella Legge del 1681. per l' Abigeato, cioè, che sempre la pena sia di galera, quando il valore della roba rubata non passi lire cento, e passando fino a scudi cinquanta sia condannato il ladro alla galera a beneplacito, o a vita, e da scudi cinquanta in sù precisamente alla forca.

16. Contro ai compratori di roba rubata, che molto contribuiscano alla frequenza dei furti, vogliamo, che si osservi col maggior giusto rigore la suddetta Legge del 1681. che li punisce, come se essi medesimi avessero commesso il furto; E perciò, siccome la Legge rimette all' arbitrio del Giudice la tortura ancora nei furti leggieri, e che possa torquirsi il reo confesso, o convinto di alcun furto, quando sia di altri furti sospetto, così vogliamo, che abbia lo stesso arbitrio per i compratori confessi, o convinti di una compra dolosa, se saranno sospetti di altre compre; e quello

16. Lo che si dice dei compratori intendiamo, che si osservi ancora contro' quelli, che ricevono roba rubata in pegno, o con altro titolo, o coperta dolosamente.

17. Vogliamo finalmente, che ancora ne' furti semplici si osservi nel gastigo pena maggiore di quella, che sia stata praticata per lo passato; E perciò, dicendo la Legge del 1681. che per il furto di valuta da scudi cento fino in dugento, la pena sia di galera a vita, e possa stendersi l' arbitrio fino alla forca; Ordiniamo, che in avvenire la pena del primo, e semplice furto, che passi il valore di scudi cento, sia precisamente di forca.

18. E per difesa delle Campagne, Ordiniamo, che si rimetta in rigorosa osservanza la Legge del danno dato del 1688. con arbitrio al Giudice di aggravar le pene fino alla galera a vita, quando si tratti di danni gravi, o di rei recidivi; E perchè quelle cause molte volte non si tirano avanti per motivo della spesa, che porta seco la visita, Ordiniamo, che il querelante, che dovrebbe soffrilla con poca speranza di esser rimborsato dal querelato, se il danno non è di gran momento, possa supplire per la prova del danno, o sia per il corpo del delitto con testimoni, o riscontri, che dal Giudice sieno stimati sufficienti per concluderla. 1744

19. Dichiariamo ancora, che la suddetta Legge del 1688. ove esaspera la pena contro quelli, che offendono il padrone, lavoratore, o custode, che procuri d' impedire il danno, o ricuperare il tolto, si stenda parimente al caso, che l' offesa segua in luogo, e tempo diverso, ogni volta che dipenda dal danno voluto impedirsi, o ricuperarsi, di modo che sarà con pericolo di vita, o storpio, o con cicatrice apparente, sia condannato il reo in pena di morte; e per le altre offese minori si diminuisca la pena capitale, regolando l' arbitrio a proporzione dell' offesa, e sue circostanze.

20. Se alcuno condannato per furto, o in ordine alla Legge del danno dato sia riconosciuto o per l' età, o per l' imperfezioni abituali inabile a poter soffrire la pena della fune, o della galera, in cui sia stato condannato, dovrà il Magistrato degli Otto con nuova dichiarazione permutargliela in altra pena di frusta sull' asino, esilio, ancora da tutto il Granducato, o confino, con far marcare ne' casi di furto grave il con-

I. 1754

EDITTO

Circa gli Stupri, e loro pena

Ddl dì 24. di Gennaio MDCCLIV.



FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA, EC. EC.

POichè l' esperienza ci ha fatto conoscere, che il favorire indistintamente la condizione delle Stuprate coll' obbligare gli Stupratori a sposarle, o dotarle, non ha ovviato a simili Delitti, ma gli ha moltiplicati, e dato campo a maggiori inconvenienti; succedendo bene spesso, o che le Fanciulle poco si guardano dal tenere una vita licenziosa, sicure di poter scegliere a suo tempo tra molti uno per farlo condannare; O quel che è peggio i Genitori stessi poco curanti delle Leggi Divine, ed Umane non hanno la debita premura di allevarle Cristianamente, le lasciano trascorrere in pratiche poco oneste, e di più gliene procurano le occasioni col fine di provvederle per mezzi così illeciti ed abominevoli, o di Marito, o di Dote conveniente; Quindi è, che intenti Noi alla conservazione dei buoni costumi dei nostri amatissimi Sudditi, ed all' estirpazione dei Vizi, e di fraudi tanto detestabili, comandiamo, ed ordiniamo.

1. Che da quì avanti qualunque Querelato, e Convinto di semplice Stupro non si condanni più alla pena di lire cinquecento a favore del Nostro Fisco, ed a spo-

1754 a sposare, o dotare; ma sia solamente condannato nella pena di lire trecento da applicarsi intieramente in benefizio dei Poveri dello Spedale di Santa Maria Nuova di questa Città; di Santa Maria della Scala di Siena respettivamente, e nelle spese del Parto.

2. E siccome vogliamo, che i Padri invigilino all' educazione della loro Prole, così dichiariamo, che in simili Condanne sarà il Padre tenuto a pagare per il Figlio, se il Delinquente è Figliolo di Famiglia.

3. Vogliamo, che restino nel loro pieno vigore tutte le Leggi, e Consuetudini veglianti contro gli Stupri qualificati con antecedente promessa di Matrimonio; mentre resti questa provata in valida forma, e non altrimenti.

4. Come parimente tutte le Leggi, e Consuetudini veglianti contro gli Stupri violenti, ed altri Delitti in simile materia.

5. E per maggior rispetto della domestica educazione, comandiamo, che qualunque Servitore, o sotto qualunque titolo Provvisionato di una casa ardisse sedurre a simil Delitto la Figlia del suo Padrone, sia condannato nell' istesse pene pecuniarie, ed afflittive praticate dalle Leggi contro i Seduttori con violenza.

6. Comprendiamo sotto nome di Provvisionato ogni Maestro di qualunque scienza, di Musica, di Ballo &c. non ostante che non sia all' attuale servizio, se il Delitto è dal medesimo commesso nel tempo, che come tale è pagato dalla Casa.

7. Tale è la Nostra volontà, che ordiniamo osservarsi per tutto il Nostro Gran-Ducato, derogando, ed annullando tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini contrarie alle presenti Nostre Disposizioni.

Dato in Reggenza gli 24. Gennaio 1754.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO. ANTONIO TORNAQUINCI

Roberto Pandolfini.

E D I T T O

Per ordine espresso del Consiglio di Stato, e di Reggenza di Sua Maestà Imperiale l' Augustissimo Imperadore Granduca di Toscana &c. Nostro Signore &c.

Del dì 2. Settembre MDCCLIV.



IL Tribunale degli Otto della Città di Firenze, informato dei gravissimi eccessi commessi nel dì 26. Agosto 1754. nel Feudo Granducale di Pian Castagnaio da Giovanni, Filippo, e Piero del già Marchese Francesco Borbon del Monte, e da altri Mal viventi del loro seguito, e inteso delle pessime qualità dei medesimi, e delle molte violenze da loro praticate &c.

1. Per provvedere quanto sia possibile alla pubblica sicurezza, e alla tranquillità dei Sudditi di questo Gran-ducato, col presente Editto fa noto, come i suddetti Giovanni, Filippo, e Piero Borbon del Monte, ed ogni altro del loro seguito potranno per l'avvenire da qualunque persona essere impunemente non solo arrestati, ma ancora uccisi; E come quello, per opera di cui seguirà l' arresto, ed uccisione, guadagnerà scudi due mila per ciascuno di detti tre Fratelli Borbon del Monte, e scudi trecento per ciascuno di quelli del loro seguito, che darà vivo; E scudi mille per ciascuno di detti tre Fratelli, e scudi cento per ciascuno di quelli del loro seguito, che darà morto in potere della Giustizia, oltre la facoltà di rimettere se stesso se fosse Bandito, ed una totale impunità, se fosse alcuno del seguito di detti tre Fratelli, e complice con loro negl' istessi delitti, volendo che un complice dando come sopra vivo o morto in potere della Giustizia altro

Com-

I. 1756.

CONVENZIONE

Per l'Arresto de' Banditi, e Malviventi, seguita tra il Governo di Toscana, e quello di Genova.

Del dì 29. Novembre MDCCLVI.



ESsendo stata stabilita, e conclusa per il pubblico bene l'infrascritta Convenzione tra questo Gran-Ducato di Toscana, e gli Stati di Genova per l'arresto, e consegna de' respettivi Delinquenti, ha ordinato il Consiglio di Reggenza pubblicarsi, ed affigersi per i luoghi soliti, e consueti, acciò sia nota, e venga dagli Jusdicenti, Ministri, e Ufiziali, e da chiunque altro, a cui s' appartiene inviolabilmente osservata, sotto pena, contravvenendo, dell' indignazione di Sua Maestà Imperiale nostro Signore.

1. I Banditi, e Condannati per sentenza in pena capitale, o in altra afflittiva grave di corpo, di anni cinque almeno di pubblici Lavori, Galera, oppure di Carcere non saranno nè tollerati, nè assicurati in veruno de' respettivi Domini; ma dovrà quel Giudice, nella Giurisdizione del quale i medesimi dimorassero, usare ogni diligenza possibile per farli prendere, e consegnarli poi a' Ministri dello Stato, ove saranno contumaci; mentre però tali Delinquenti siano soggetti per causa di delitto, o di domicilio, o di origine al Dominio, dal quale venissero chiesti, e sempre che ne sia fatta la formale domanda.

2. Se però i Banditi, e Condannati suddetti fussero suddici, o abitatori dello Stato, in cui si trovassero domiciliati per anni cinque almeno dal giorno del commesso delitto, non dovrà farsene la conse-

I * gna,



1756. gna, ma ad effetto di procedere contro di essi, e passare al corrispondente gastigo, dovranno nel Territorio del proprio Principe processarsi in quella forma, e punirsi con quella pena, che è prescritta dalle Leggi del luogo della loro origine, o abitazione come sopra.

3. Trattandosi di Banditi, per l' arresto, e uccisione dei quali fosse dovuto, o fusse stato promesso premio, o sia Taglia, si dichiara, che potranno, oltre l' impunità, godere del premio, o sia Taglia suddetta i Sudditi del Territorio, dove fussero rifugiati, coll' arrestarli, o ancora coll' ucciderli in caso di fuga, o resistenza.

4. Qualunque Persona dei respettivi Stati, che scientemente dasse albergo, ajuto, soccorso, e favore a tali Banditi, o condannati in pena capitale, incorrerà nelle pene imposte contro i Ricettatori, o Fautori dei Banditi ove saranno stati ricettati; e tali Ricettatori, ed Ausiliatori dovranno punirsi nel Dominio, e secondo le Leggi, dove avranno delinquito.

5. Tuttociò che si contiene nel primo Articolo, deve anche avere luogo rispetto a qualunque Inquisito, o semplicemente accusato di un delitto, per cui possa incorrere nelle pene enunciate nel detto primo Articolo, il quale sotto qualsivoglia pretesto si trattenesse in alcuno dei respettivi Stati, purchè ne sia fatta la richiesta dal Ministro da nominarsi in appresso. I.

6. Siano però, e s' intendano eccettuati quei malfattori, i quali nello Stato, in cui dimorassero, abbiano commesso un delitto, che per ragione di pena fusse maggiore, o eguale a quello, per cui vengono richiesti, mentre rispetto a questi non deve aver luogo la consegna, se non allor quando per il capo del delitto maggiore, o eguale restassero pienamente assoluti.

7. Non deve esser lecito richiedere quelli, i quali dopo essere stati bollati per cagione di delitto, saranno esiliati dal Gran Ducato di Toscana, se non nel caso, che dopo avere sofferto il bollo, avessero commesso nel detto Gran Ducato di Toscana uno dei sopra espressi delitti; e per l' istessa ragione non potranno domandarsi da alcuno dei respettivi Stati i condannati all' esilio, fuori del caso, che abbiano commesso alcuno dei sopra accennati delitti.

8. In dichiarazione dei precedenti Articoli si determina, che dovrà bastare la semplice reciproca richiesta del Primario Giudice Criminale delle Città Dominanti dei respettivi Stati, affinchè abbia effetto nel modo sopra espresso l' arresto, e successiva consegna dei Delinquenti.

9. Si stabilisce ancora, che per de-

I. determinare la pena, a cui possono essere soggetti i Delinquenti per gli effetti, che sopra, debbano attendersi le Leggi, e li Statuti particolari dei luoghi, ove sarà stato commesso il delitto, e in difetto si debba prendere regola dalla ragione comune.

10. Non si potrà concedere Salvo-Condotto, o fare alcuna grazia a' Delinquenti sopraindicati se non nel caso, e per l'effetto di scoprire i complici del medesimo delitto, o facilitare il corso alla giustizia a seconda delle insinuazioni de' Ministri de' respettivi Stati.

11. Le Robe furtive, le quali si scoprissero nella fabbricazione del Processo, e dopo la seguita consegna del Delinquente essere tali, ed appartenere a terze persone, e si ritrovassero in alcuno de' respettivi Dominj, si dovranno restituire senza alcuna spesa a' proprj padroni, subito che avendo essi fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti al Giudice competente del luogo, dove abitano detti padroni, ne avranno riportato in loro favore sentenza definitiva.

12. Atteso che in nessuno degli Stati compresi nelle presenti Convenzioni sono tollerate le persone oziose, e vagabonde, o in altro modo sospette, siano originarie de' respettivi Dominj, siano estere, potranno i Giusdicenti di ciascheduno dei detti Stati, e specialmente i commoranti in vicinanza de' Confini operare di concerto, affinchè sia data esecuzione alle Leggi de' respettivi Stati veglianti su questa materia. 1756.

13. In ciascheduno dei casi, che sopra si dovranno insieme col Bandito, o delinquente arrestato consegnare ancora liberamente tutte le robe, denari, arme, ed ogni altra cosa, che potesse servire di prova del delitto; e dovranno parimente ad ogni richiesta de' Ministri de' respettivi Stati comunicarsi in forma autentica i Processi fabbricati contro i Delinquenti prima della consegna, con che però la Parte, che riceve i Delinquenti richiesti, rimetta le spese, che necessariamente saranno per essi occorse.

14. La consegna di tali Delinquenti dovrà farsi in qualunque de' casi sopra espressi a' Confini dei due Stati, e precedenti gli Ordini opportuni a quei Ministri, che dovranno respettivamente aver cura di riceverli, e di consegnarli.

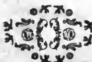
15. Seguendo alcun arresto de' Rei come sopra indicato, la mercede agli esecutori di giustizia tanto per l'arresto, quanto per la consegna a' Confini, si regolerà secondo la Tariffa, che verrà concertata, ed egualmente si concerterà la Tariffa per le spese del Processo, degli atti, e delle cibarie da somministrarsi a' Rei nel tempo del loro arresto fino all'attuale consegna.

16.

L E T T E R A

Degli Auditori della Camera Gran-Ducale per impedire diversi abusi nei processi Criminali &c. di loro cognizione

Del dì quindici di Giugno MDCCLIX.



AVendo spesse volte ritrovato nei diversi processi, che si fabbricano in alcuni dei respettivi Tribunali del Gran Ducato per defraudare Gabelle contro dei pretesi Frodatori non colti inflagranti, che senza avvertire di assicurare, come è di dovere, a principio la prova in genere, della supposta trasgressione colla fede autentica dei Ministri delle respettive Dogane, ai quali appartiene tener registro delli opportuni pagamenti delle Gabelle esatte, dalle quali resulti non essere state pagate quelle di esse per la defraudazione delle quali vien fatta istanza di procedersi; si prende irregolarmente a ricavare per via di Testimoni non tanto la prova in specie, che quella in genere, quasi che per la via più spedita, certa, e Legale non potesse aversi la medesima; Laonde spesso è stato necessario far supplire al difetto di quella doppo la trasmessa speciale Inquisizione, con essersi talora mediante il susseguente riscontro dei fatti pagamenti delle Gabelle supposte frodate trovato non sussistere altrimenti la pretesa trasgressione, quando che già per l' irregolare inoltramento delli Atti erano stati disastrati i Testimoni, i Querelati, ed inquisiti,

1759. Ed avendo altresì osservato, che malgrado le regole di ragione, e i particolari Ordini veglianti, bene spesso anche in Cause di poco momento, e che non possono portare che a pene pecuniarie non gravi, si costuma dalli Esecutori di procedere alla Cattura dei pretesi Trasgressori, e di ritenergli in Carcere; e che in Cause ancora di poco rilievo si vessano colla Carcere i Testimoni non con altro riscontro di essere intesi di quanto venga da essi negato sapere, che dell' esserne stati dati per informati dai Querelanti, in grave strapazzo, e disastro dei Testimoni medesimi,

Ed avendo inoltre riconosciuto, che contro gli Ordini parimente veglianti, si procede frequentemente dalli Esecutori a fare perquisizioni a capriccio per le Case, e Botteghe, senza che dai Processi apparisca se con previa licenza, o altrimenti siano state eseguite le dette perquisizioni,

E che sebbene venga per più Leggi, ed Ordini proibito ai Querelanti il far quietanze, e percipere cosa alcuna dalli accusati da loro in conto delle partecipazioni, che vengono ad essi accordate sulle condanne, prima che restino risoluti i Processi a loro querela introdotti, dal che spesso avviene, che non si proseguano le Cause a dovere, e che talora si esiga quel che non sarebbe dovuto: abusi tutti, che non possono tollerarsi contro il disposto delle Leggi, ed Ordini veglianti, e pregiudiciali di troppo alla giustizia, ed alla quiete, ed interesse dei Popoli; I.

Di quì è, che per rapporto a tutte quelle trasgressioni, e delitti, gli Processi dei quali sono di privativa della Camera Gran-Ducale, o sono partecipabili alla medesima, o gli si possono devolvere in grado di ricorso, e di appello, colla presente nostra Lettera Circolare, riduchiamo a memoria di tutti gli Giusdicenti del Gran-Ducato, e loro Ministri,

1. Che in avvenire per tutte le Cause di pretesa defraudata Gabella, presentata che sia alcuna querela, o comparsa, e quella ammessa, avvertino di non procedere ad alcuno esame, se prima non gli sarà dal Querelante portata in atti la fede dei Ragionieri, o altri Ministri delle respettive Dogane, ai quali spetti il farla, della da essi fatta opportuna rimazione ai registri dei pagamenti delle Gabelle del non apparire ai medesimi che siano seguiti i pagamenti di quelle Gabelle, per la defraudazione delle quali viene fatta istanza che si proceda.

2. Che nelle Cause di semplici trasgressioni a Leggi, e Bandi, per cui non viene imposta altra pena che pecuniaria, eccettuate quelle nelle quali a forma delle Leggi, e Bandi, per l'insolvenza del Trasgressore viene imposta pena afflittiva, non si permetta, che s' incominci dalla Cattura delli accusati,

I. fati, e dal ritenere i medesimi in Carcere; ordinando alli Esecutori, che si astengano in avvenire da sì fatti inconvenienti, e che alle occasioni occorrenti siano cauti di prendere fede in iscritto dai perquisiti, o trovati da loro colpevoli delle trasgressioni, nelle quali siano da essi colti, e scoperti, o di assicurare la prova delle loro invenzioni, e scoperte con Testimoni ad esse chiamati, e presenti.

3. Che si procuri nelle Cause indicate di sopra d'impedire in futuro, che vengano ritenuti in Carcere quei Testimoni, che nominati dai Querelanti, e dati per intesi di quanto essi suppongono, altro riscontro non abbiavi, che la nomina dei medesimi dell' essere informati di ciò, che con loro giuramento non accordino nei loro giudiciali deposti.

Con avvertire di più, che non siino nelle Cause predette soverchiamente angustiati colla Carcere quei Testimoni pure, che non convinti dai precedenti acquistati riscontri persistessero nel dirsi ignari di ciò, di che venissero supposti informati.

4. Che non si tolleri in avvenire, che si proceda dalli Esecutori a capriccio non osservate le cautele sopra di ciò prescritte dalli Ordini altre volte emanati e veglianti, ed in specie non derogando ai medesimi, senza saputa, e licenza del Tribunale a far perquisizioni nelle Case, e Botteghe a titolo di scuoprire, e trovar contrabbandi, e trasgressioni; con doversi in esso prendere, e tenere esatto riscontro di mano in mano, e sotto i suoi giorni di sì fatte domandate, e concesse licenze.

5. Ed onde l' osservanza di ciò apparisca sempre dalli Atti, ogni volta che occorra introdursi alcuna Causa in sequela di alcuna delle invenzioni, e perquisizioni predette, dovrà il Processante registrare in principio del Processo la fede della chiesta, ed accordata licenza estratta dal come sopra ordinato registro; quando effettivamente quella sarà stata chiesta, e concessa.

6. Che non si ammetta veruna quietanza, e renunzia fatta dalli Esecutori e Querelanti pubblici, che fosse presentata al Tribunale, o in qualunque altro modo gli pervenisse; con ritenere soltanto quella per procedere contro dei detti Esecutori, e Querelanti a forma delle Leggi, che ciò proibiscono, e così per processarli e punirli; Invigilando altresì per impedire, che occultamente, ed in fraude delle Leggi medesime non si pattuisca dalli detti Esecutori, e Querelanti, o si prenda cosa alcuna a titolo di sì fatte renunzie, e quietanze in conto di loro partecipazione, e sotto verun altro colore, e pretesto.

Per tanto sarà cura di VS. . . . ., il render nota la presente alli suoi Ministri, ed a tutti i Bargelli, Caporali, Guardie, ed altri

CONVENZIONE

Per l'Arresto dei Banditi, e Malviventi, e per la reciproca Consegna dei Disertori fra gli Stati di Sua Altezza Reale, e quelli di Modena.

Del dì due Aprile MDCCLXVII.

ESsendosi stabilita, e conclusa per pubblico bene la rinnovazione dell' infrascritta Convenzione tra questo Gran-Ducato di Toscana, e gli Stati di Modena per l' arresto, e consegna dei respettivi Delinquenti, ha ordinato Sua Altezza Reale nuovamente pubblicarsi, ed affigersi per i luoghi soliti, e consueti, acciò sia nota, e venga dagli Jusdicenti, Ministri, ed Ufiziali, e da chiunque altro, a cui s' appartiene, inviolabilmente osservata, sotto pena contravvenendo dell' indignazione di Sua Altezza Reale nostro Signore, e di altre pene corporali ad arbitrio.

1. I Banditi, e Condannati per sentenza in pena Capitale, o in altra afflittiva grave, di pubblici Lavori, e di Galera, non saranno nè tollerati, nè assicurati in veruno dei respettivi Dominii, ma dovrà quel Giudice, nella Giurisdizione del quale i medesimi dimorassero, usare ogni diligenza possibile per farli prendere, e consegnarli poi ai Ministri dello Stato, ove saranno Contumaci, mentre però tali delinquenti siano soggetti per causa di Delitto, o di Domicilio, o di origine al Dominio, dal quale venissero chiesti, e semprechè ne sia fatta la formale domanda.

2. Trattandosi di Banditi, per l' arresto, o uccisione, dei quali fosse stato promesso il Premio, o sia Taglia, sarà lecito ai Sudditi del Territorio, dove fossero rifugiati, inseguirli, senz' altra espressa licenza, prenderli, e in tal' atto ancora ucciderli in caso di resistenza, ed oltre la impunità, conseguire il Premio, e la Taglia da chi ne averà fatta l' Offerta, ed altrettanto sarà permesso alle Persone non Suddite colle dichiarazioni però espresse nell' Articolo XVI.

3. Qualunque Persona dei respettivi Stati, che scientemente dasse albergo, ajuto, soccorso, e favore a tali Banditi, o Condannati in pena Capitale, incorrerà le Pene imposte contro i Ricettatori, o Fautori dei Banditi, ove saranno stati ricettati, e tali Ricettatori,

1767 ed Ausiliatori dovranno punirsi nel Dominio, dove avranno delinquito.

4. Tutto ciò, che si contiene nel primo Articolo, deve anche aver luogo rispetto a qualunque inquisito, o semplicemente accusato di un delitto, per cui possa incorrere nella pena della morte naturale, o in altra grave Pena afflittiva di corpo, cioè di Galera, di pubblici Lavori, o di Frusta con bollo, o bolli, il quale sotto qualsivoglia pretesto si trattenesse in alcuno de' rispettivi Stati, purchè ne sia fatta la richiesta dal Ministro da nominarsi in appresso.

5. Siano però, e s' intendano eccettuati quei Malfattori, i quali nello Stato, in cui dimorassero, abbiano commesso un delitto, che per ragione di Pena fosse maggiore, o uguale a quello, per cui vengono richiesti; mentre rispetto a questi non deve aver luogo la consegna, se non allor quando per il Capo del delitto maggiore, o eguale restassero pienamente assoluti.

6. Non deve esser lecito richiedere quelli, i quali dopo essere stati bollati per cagion di delitto, saranno esiliati dal Gran-Ducato di Toscana se non nel caso, che dopo di aver sofferto il Bollo avessero commesso nel detto Gran-Ducato di Toscana uno dei sopra espressi delitti; e per l' istessa ragione non potranno domandarsi da alcuno dei respettivi Stati i Condannati all' Esilio fuori del caso, che abbino commesso alcuno de' sopra accennati delitti.

7. In dichiarazione dei precedenti Articoli si determina, che dovrà bastare la semplice reciproca richiesta del primario Giudice Criminale delle Città Dominanti de' respettivi Stati, affinchè abbia effetto nel modo sopra espresso l' arresto, e successiva consegna de' Delinquenti. I.

8. Si stabilisce ancora, che per determinare la pena, a cui possono essere soggetti i Delinquenti per gli effetti, che sopra, debbano attendersi le Leggi, e gli Statuti particolari de' Luoghi, ove sarà stato commesso il Delitto, e in difetto si debba prender regola dalla ragione comune.

9. Nel caso di delitto commesso fuori dei respettivi Stati delle parti contrattanti, per il quale fosse luogo all' Inquisizione, ed alla Condanna si dovrà da chi governa lo Stato, in cui dimorasse il Delinquente rilasciare all' altro Stato solamente, allorchè tal Delinquente nè per origine, nè per domicilio fosse Suddito del Luogo, ove dimora, poichè in alcuno di questi due ultimi casi deve essere gastigato dal Giudice dell' origine, o del domicilio.

10. Non si potrà concedere Salvocondotto, o fare alcuna Grazia ai Delinquenti sopraindicati se non nel caso, e per l' effetto di scuoprire i complici del medesimo delitto, o facilitare il corso alla Giustizia a seconda delle insinuazioni dei Ministri de' respettivi Stati

11. Le robe tanto furtive, che non

I. non furtive, le quali si scoprissero nella fabbricazione del Processo, e dopo la seguita consegna del Delinquente essere tali, ed appartenere a terze Persone, e si ritrovassero in alcuno de' respettivi Dominj, si dovranno restituire senza alcuna spesa a proprj Padroni, subito che avendo essi fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente del Luogo, dove abitano detti Padroni, averanno riportato in loro favore sentenza diffinitiva, e nello stesso modo si dovrà procedere in rapporto alle robe non furtive, che si trovassero appresso i Malfattori, e si provassero appartenere per qualunque titolo a terze Persone.

12. Atteso che in nessuno degli Stati compresi nelle presenti Convenzioni sono tollerate le Persone oziose, e vagabonde, o in altro modo sospette, siano originarie dai respettivi Dominj, siano estere, potranno i Giusdicenti di ciascheduno dei detti Stati, e spezialmente i commoranti in vicinanza dei Confini, operare di concerto, affinchè sia data esecuzione alle Leggi veglianti su questa materia.

13. In ciascheduno dei Casi che sopra, si dovranno insieme col Bandito, o Delinquente arrestato consegnare ancora liberamente tutte le Robe, Danari, Armi, ed ogn' altra cosa, che potesse servire di prova del Delitto, e dovranno parimente ad ogni richiesta dei Ministri dei respettivi Stati comunicare in forma autentica i Processi fabbricati contro de' Delinquenti prima della consegna, con che però la parte, che riceve i Delinquenti richiesti, rimetta le spese, che necessariamente saranno per essi occorse.

14 La Consegna di tali Delinquenti dovrà farsi in qualunque dei casi sopra espressi ai Confini dei due Stati, e precedenti gli ordini opportuni a quei Ministri, che dovranno respettivamente avere cura di riceverli, e consegnarli.

15. In virtù di tal Concordato saranno arrestati e restituiti reciprocamente tutti i Disertori delle Truppe dei respettivi Dominj, purchè però non sieno Sudditi di quel Principe, nello Stato del quale si rifugiassero, e salva la vita a quelli, che si consegnassero, quando però non fossero condannati in pena di Morte per altro Delitto.

16. Dovrà permettersi alla Gente dell' uno, e dell' altro Stato massime se sono Esecutori, o Soldati passare scambievolmente per quattro, o cinque miglia dentro i Confini di detti Stati, in occasione di perseguitare Banditi, o altri Delinquenti della qualità di sopra espressa, purchè non entrino in Luoghi murati, e purchè tali Esecutori, o Soldati non siano in maggior numero di dodici, e se saranno Terrazzani, dovranno avere un recapito autentico, che dichiari il motivo del loro ingresso; Ed il Delinquente, che verrà arrestato, si dovrà rilasciare nel Dominio, 1767.

1767. nio, dove sarà stato arrestato, per doversi poi consegnare, previe le opportune participazioni, a quel tale, che a norma delle presenti Convenzioni avrà diritto di domandarlo.

17. Il presente Concordato dovrà durare per cinque Anni da incominciare dal giorno della pubblicazione, che ne sarà fatta in ciascuno de' respettivi Dominj, e dovrà avere esecuzione immediatamente dopo che sarà pubblicato, e non disdicendosi da alcuna delle parti dentro il detto termine, s'intenderà confermato di cinque in cinque Anni senza altra espressa, e formale rinnovazione.

Dato in Firenze li due Aprile 1767.

Per Ordine espresso
DI SUA ALTEZZA REALE.

CONTE RUBERTO PANDOLFINI.

Bandito per me Gaetano Cosini questo dì otto Aprile 1767. per i luoghi soliti di questa Città di Firenze.





